646739
SBN

2

CODICE

OSSIA

COLLEZIONE SISTEMATICA

Di tutte le Leggi, ed Ordinanze emanate
sotto il Regno di Sua Maestà Imperiale

GIUSEPPE II,

tanto in affari secolari, quanto ecclesiastici
per tutti gli Stati ereditarj
stampata in Vienna nel 1785.,
ed ora tradotta dal Tedesco

DA BARTOLOMMEO BORRONI

TOMO VI.

IN MILANO. MDCCLXXXVII.

Appresso Giuseppe Galeazzi Regio Stampatore.
Con Approvazione, e Privilegio.

INDICE

Delle materie contenute in questo Tomo.

Affari militari misti.

ARTICOLO I.

Trattato della Giustizia militare . . . . Pag. 1
Prescrizioni toccanti la Giustizia militare . . . . „ ivi
Ordinazioni circa i processi in materie de' conti spettanti all' Erario . . . . . „ 4
Ordinazioni circa gl' imprestiti da farsi al Militare . . . . . „ 9
Regolamento circa l' esazione delle tasse giudiziarie . . . . . „ 14

ARTICOLO II.

Leggi circa gli alloggi, le esecuzioni, e gli eccessi, che ne derivano.

N. I. *Degli alloggi militari* . . . . . Pag. 26
„ II. *Dei così detti Cordonisti militari* . . . „ 27
„ III. *Degli alloggi per gli Officiali* . . . . „ 28
„ IV. *Delle Fabbriche di caserme militari* . „ 29
„ V. *Delle esecuzioni* . . . . . „ 30

ARTICOLO III.

Leggi, che riguardano la Conscrizione militare; come pure la destinazione, o dispensazione dallo Stato militare.

N. I. *Dei Delinquenti nel Civile* . . . . Pag. 31

N. II. *Sistema circa la Conscrizione, od il Reclutamento militare nei rispettivi Distretti in generale* . . . . . Pag. 31
„ „ *Sistema di Conscrizione ec.* . . . . . „ 36
„ „ *Parte I. per i tempi di pace* . . . . „ ivi
„ „ *Parte II. per i tempi di guerra* . . . „ 76
„ „ *Lettera A. Schiarimenti riguardo la popolazione* . . . . . „ 88
„ „ *Lettera B. Tabella circa la descrizione delle Bestie* . . . . . „ 95
„ „ *Lettera C. Foglio sommario delle Bestie da tiro* . . . . . „ 97
„ „ *Lettera D. Istruzione sul punto della classificazione dei cavalli necessarj ai varj usi della guerra* . . . . . „ 98
„ „ *Lettera E. Dimostrazione speciale dei cavalli atti agli usi della guerra* . „ 102
„ „ *Lettera F. Specificazione circa la ripartizione dei Reggimenti d' Infanteria nei varj Distretti dello Stato pel reclutamento dei medesimi* . . . . . „ 103
„ „ *Lettera G. Ruolo degl' Individui destinati al Militare* . . . . . „ 107
„ III. *Delle mancie, ossia del così detto danaro d' ingaggio* . . . . . „ 108
„ IV. *Degli Studenti* . . . . . „ ivi
„ V. *Dei Garzoni, o dei Giovani da negozio* . „ 109
„ VI. *Delle Reclute* . . . . . „ ivi
„ VII. *Degli Emigranti* . . . . . „ 110

ARTICOLO IV.

Delle Licenze, e dei Congedi.

N. I. *Delle Licenze* . . . . . Pag. 111
„ II. *Dei Congedi* . . . . . „ 114

ARTICOLO V.

Circa la ſominiſtrazione de' carri, e cavalli da ſella (*Vorſpann*) al Militare, tanto in tempo di pace, che di guerra . . . . . Pag. 116

Capitolo I. per i tempi di pace . . . . . „ 119
Capitolo II. in occaſione degli Accampamenti militari . . . . . „ 140
Capitolo III. per i tempi di guerra . . . . . „ 142
Capitolo IV. dei cavalli da poſta, delle vetture accordate, e generalmente dei viaggi particolari. „ 148
Pagamento per i cavalli da poſta . . . . . „ 150

ARTICOLO VI.

Leggi, che riguardano i Diſertori, la Confiſcazione de' loro Beni, e quelli, che vi preſtano ajuto.

N. I. *Delle Guardie dei Confini* . . . . . Pag. 157
„ II. *Dei Beni dei Diſertori* . . . . . „ ivi
„ III. *Degli eſami di coloro, che preſtano ajuto ai Diſertori, o che li tengono celati.* „ 160
„ IV. *Circa i Traſporti di Reclute eſtere per gli Stati ereditarj. Circolare* . . . . „ 161
„ V. *Circa il diſcorrere delle ſtrade incognite, che conducono ai confini dello Stato.* „ ivi
„ VI. *Delle ſcorrerie da farſi ne' caſi di diſerzione* . . . . . „ 162
„ VII. *Dei Garzoni, o Cavalcanti preſſo i carriaggi* . . . . . „ ivi
„ VIII. *Della Taglia da corriſponderſi a chi arreſtaſſe un Diſertore, Eſploratore, Spione, od Emiſſario* . . . . . „ 163
„ IX. *Dei Beni dei Diſertori da ſequeſtrarſi per conto dell' Erario militare* . . . „ ivi

„ X. *Istruzione per impedire la diserzione.* Pag. 164

ARTICOLO VII.

Leggi, ed Ordinazioni, che riguardano i Soldati invalidi, ed il collocamento de' loro figlj.

„ I. *Del Mantenimento degl' Invalidi.* . Pag. 168
„ „ *Lista dei varj generi di vettovaglie, e del loro prezzo in Transilvania* . . „ 174
„ „ *Consegnazione di quegl' Individui militari, che amassero di trasferirsi in Transilvania* . . . . . „ 178
„ II. *Dei Figlj dei Soldati* . . . . . „ 180

ARTICOLO VIII.

Ordinazioni riguardanti la razza dei Cavalli. Pag. 184

„ I. *Della visita da farsi agli Stalloni per far coprire le Cavalle da razza* . „ ivi
„ „ *Specificazione degli Stalloni* . . . . . „ 185
„ „ *Istruzione I. Circa le qualità, che si richieggono in uno Stallone comune* . „ 186
„ „ *Istruzione II. Cosa sia da osservarsi nel visitare le cavalle da razza* . . . . . „ ivi
„ II. *Dei Mercati dei Cavalli* . . . . . „ 192
„ III. *Del Dazio dei Cavalli* . . . . . „ 193

Fine dell' Indice.

TOMO SESTO.

Affari Militari miſti. (*)

PARTE VI.

ARTICOLO I.

Trattato della Giuſtizia Militare.

Normale del dì 12. *Dicembre* 1780.

I Magiſtrati, o Tribunali civili dovranno, ſotto pena della perdita della loro giuriſdizione, conſegnare fra il termine di tre giorni que' Diſertori, i quali foſſero colpevoli di omicidio, o di reſiſtenza verſo alcun Suddito, ai riſpettivi Reggimenti, per la formazione dei ſoliti proceſſi iſtantanei.

Preſcrizioni toccanti la Giuſtizia Militare.

Addì primo Agoſto 1783.

§. 1.

La giuriſdizione della Giuſtizia Militare reſterà in avvenire nello ſteſſo vigore come per lo paſſato;

(*) Le Leggi, che riguardano il Militare non vengono quì altrimenti accennate, ſe non per quanto hanno relazione coi Sudditi dello Stato.

e tutti gli affari in generale, che verranno trattati presso i Giudizj militari di Prima Istanza, e che oltrepassassero i confini della loro costituzione, dovranno portarsi per parte dei Reggimenti, od altri Corpi militari, alla cognizione dei Giudizj delegati militari misti; come pure ne' casi di revisione si passeranno all' I. R. Aulico Consiglio di guerra, come quello, il quale resta superiormente a ciò destinato.

§. 2.

I Giudizj militari osserveranno colla maggiore accuratezza dal primo di Maggio 1782. in avanti l'Ordine giudiziario generale in tutte quelle parti, e in quei punti, i quali, a tenore delle vigenti Ordinazioni, non siano stati presi in ispeciale considerazione, nè eccettuati pei Corpi militari.

§. 3.

Toccante il §. 14. del sopraccennato Ordine giudiziario generale, quelle Parti, le quali fossero complicate in una causa innanzi qualche Giudizio militare, saranno esenti dall' aver seco un Procuratore, quand' anche se ne trovassero alcuni nel luogo del Giudizio. Il Giudice però sarà bene attento, a norma del §. 20., di mettere in chiaro esattamente tutto ciò, che possa riguardare l' essenzialità, e la disamina del fatto, non meno che le prove, delle quali saranno assistite le Parti.

§. 4.

Per ciò, che concerne poi il §. 15., presso dei Reggimenti, o Corpi accampati vicino all' Armata, od altrimenti nei siti di confine, in generale,

ſi procederà verbalmente. La procedura verbale avrà luogo egualmente preſſo i Giudizj delegati militari miſti, eccettuati i caſi ſeguenti:

a) Quando l' oggetto della quiſtione portaſſe una ſomma maggiore di 200. Fiorini.

b) In cauſe contenzioſe derivanti da ingiurie (*Unbild*).

c) Qualora le Parti ſteſſe ſi dichiaraſſero di unanime conſenſo di voler procedere in iſcritto.

d) Quando il Giudice, per rilevanti motivi, trovaſſe neceſſario doverſi procedere in iſcritto.

§. 5.

Il Protocollo dei proceſſi verbali dovrà eſſer letto ogni volta alle Parti, ſebbene queſte non ne faceſſero iſtanza ſpeciale, e verrà preſentato alle medeſime perchè lo ſottoſcrivano.

§. 6.

In ordine al §. 23. ſi concede la facoltà al Giudice militare, anche in ciò, che concerne le cauſe di proceſſura verbale, di aſſegnare un termine, affinchè poſſa aver luogo un amichevole componimento, o in difetto perchè ſi proceda ulteriormente per la via giudiziaria.

§. 7.

Circa il Capitolo X. ſi dichiara, che riſpetto ai proceſſi, che poteſſero occorrere in materie di conti ſpettanti all' Erario, ſi debba bensì formarli preſſo i Giudizj militari, a norma dell' Ordine giudiziario generale, ma in riguardo alle pratiche neceſſarie della Camera de' Conti, prima dell' attuale

incamminamento del proceſſo, o rapporto alle ulteriori proceſſure in cauſa di reviſione, ſi dovranno aver preſenti le Ordinazioni emanate in data 16. Maggio 1772., il di cui tenore è il ſeguente.

Ordinazioni circa i Proceſſi in materie di Conti ſpettanti all' Erario.

Addì 16. Maggio 1772., e rinnovate in Boemia addì 11. Gennajo, in Auſtria addì primo Maggio, ed in Moravia addì 10. Giugno 1783.

„ Primo. Ogni qual volta riſulterà qualche debito, o credito per parte della Camera di Contabilità, ſopra alcun conto militare, tanto in danaro, che in altri generi, ſi proſeguirà, come per lo paſſato a raſſegnarne i riſpettivi ſchiarimenti, e ſovraſchiarimenti ſui manchi tuttora riſultanti, fra il termine prefinito. Quindi ſi faranno tenere pel debito canale al riſpettivo Ragionato, o Controllore le riſultanze della Camera de' Conti, unitamente al ſolito eſtratto ſommario, per ſua norma, e direzione; e perchè in tal guiſa abbia luogo l'eſatta liquidazione de' conti, come ſi è praticato finora, e che il Regio Erario non abbia a reſtar danneggiato, ſi uſerà mai ſempre ſu di ciò la maggiore diligenza. "

„ Secondo. Ma ſiccome la preſente Normale ſi eſtende effettivamente in quei caſi ſoltanto, ne' quali un Direttore de' conti (*Rechnungsführer*) ſi credeſſe aggravato dalle riſultanze della Camera de' Conti, e che intendeſſe perciò di ricorrere ulteriormente per la via giudiziaria, così in tali emergenze di ricorſo fu ſtabilito quanto ſegue: "

„ Terzo. Sarà lecito a chiunque, il quale raſſegnando qualunque conto, ſia di denaro, che altrimenti, concernente mediatamente, od immediatamente

il Regio Erario Militare, e che dalle risultanze della Camera de' Conti si credesse aggravato, e per cui avesse a farvi delle legali, e fondate eccezioni, sarà lecito, dicesi, di presentare il suo ricorso in Prima Istanza al Giudizio delegato militare misto, esistente in Austria al di là, ed inferiormente al fiume *Ens*, al quale incumberà bensì di verificare, se il ricorso presentato, sia ben fondato, o non lo sia; ma senza un essenziale motivo, non potrà rifiutare il ricorso dei succennati Direttori de' Conti, i quali si credessero aggravati dalle risultanze della Camera de' Conti. Del resto essendo necessario alla formazione della Sentenza di essere al fatto dei punti relativi alle risultanze della Camera suddetta, quindi non si avrà che da rivolgersi all' Aulico Consiglio di guerra per ottenerli, dal quale saranno rilasciati, senza che ciò possa essere di menomo ostacolo ad ulteriore ricorso. Ai già detti Direttori de' conti resterà anche libero, quando sulla proferita legale Sentenza non volessero acchetarsi, di rivolgersi in seconda, ed ultima Istanza, al Consiglio Aulico di guerra, che è il Tribunale competente di revisione, ed il quale, previa la disamina degli atti, e dei motivi della Sentenza, che gli verranno presentati, proferirà in Seconda Istanza legalmente, come fu proferito in Prima. "

„ Quarto. Egli è naturale, e facile a concepirsi, che siccome le cognizioni da ricavarsi sopra i conti del Militare non ad altro tendono in sostanza, fuorchè ad ottenere una accertata stabilità dei calcoli risultanti dai detti conti, e di tutti gli oggetti inseparabilmente relativi al medesimi, così una tal pratica non potrà aver luogo in que' casi, che a misura di quanto resta spiegato, non sono tanto di *Fatto*, quanto di *Gius*, e ne' quali, per ciò, che concerne lo schiarimento della cosa, sia di mestieri

una giudiziaria deciſione, od anche una criminale proceſſura, qualora conſtaſſe di frode; poichè tali caſi reſtano ſempre riſervati al Giudizio dell' Aulico Conſiglio di guerra, in virtù della giuriſdizione al medeſimo devoluta, e ſottopoſta, ſalvo il diritto di procedere in cauſa di reviſione, o innanzi al medeſimo, o a chi poſſa eſſere autorizzato a giudicare a' termini di Giuſtizia, od a confermare il giudicato."

„ Qninto. Ad oggetto però che i Direttori de' conti, (*Rechnungsführer*) abbiano uno ſpazio di tempo ſufficiente a raſſegnare i loro ricorſi, e ſucceſſivamente anche per la reviſione, e ſappiano come debbano in ciò contenerſi, così tanto in Prima, che in Seconda Iſtanza, ſenza eccezione di proceſſura, reſta ſtabilito il termine preclusivo di ſei, ed anche di otto ſettimane, ſecondo la lontananza delle Provincie, come ſono: l'Auſtria anteriore, i Paeſi, baſſi, l'Italia, e la Tranſilvania, in cui eſſi, (dal giorno, che ſaranno ſtati a' medeſimi comunicati i rilevi della Camera de' Conti) debbano aver preſentato il loro ricorſo in Prima Iſtanza al Giudizio delegato militare della Provincia riſpettiva. Un termine eguale reſta pure ai medeſimi prefinito, per impetrare la reviſione preſſo l' Aulico Conſiglio di guerra; poichè in caſo di traſcuranza, e che foſſe ſpirato l' uno, o l' altro termine ſopraccennato, non ſarà più ammeſſa veruna lagnanza, nè ſi preſterà loro ulteriormente orecchio, ma ritenute in pieno vigore le riſultanze della Camera de' Conti, ſi procederà alla eſecuzione del Giudicato in Prima Iſtanza, ſenza ulteriore riſerva. "

„ Seſto. I ſopraccennati ricorſi, o le ſcritture di reviſione, da raſſegnarſi nel termine ſtabilito come ſopra, dovranno eſſere bene diſtinti, producendo tutte le eccezioni in forma provante, e chiara, ſecondo che lo richieda l'eſſenziale qualità de' pun-

ti di lagnanza per la giudiziaria diffinizione; e ciò ad oggetto che si possa rilevare con maggiore sicurezza, se il ricorso sia appoggiato sopra sodi fondamenti legali, ed in conseguenza se le Parti ricorrenti debbano essere ammesse, o rigettate. Ai precitati ricorsi si unirà, oltre la Sentenza sull' oggetto proferita, e gli atti rispettivi, anche una relazione istruttiva, concepita in termini brevi, e chiari, vestita de' necessarj documenti, e colla indicazione de' punti, per cui il detto Direttore de' conti si credesse aggravato, sì per via delle risultanze della Camera de' Conti, che della Sentenza di Prima Istanza. "

„ Settimo. Siffatte dinunzie, o rappresentanze si estendono anche ad altri, e simili casi, ove non si tratti, che di una mera indulgenza, e facilità sopra un debito, o credito risultante da conto rassegnato, senza giustificazione, o giudiziario appoggio: sicchè il ricorso altro non riguardi che la via della grazia; poichè in un caso di tale natura si dovrà procedere senz' altro riguardo, a norma di quanto avrà rilevato, e conchiuso la Camera de' Conti, ossia dare esecuzione alla Sentenza proferita in Prima Istanza. "

„ Ottavo. In egual maniera non si potrà, *quoad revisorium*, procedere in Seconda Istanza presso l' Aulico Consiglio di guerra, qualora colla diffinizione della Prima Istanza, sul ricorso presentatole, venisse a confermarsi la revisione colle risultanze della Camera de' Conti, e che per conseguenza vi fossero due Sentenze conformi. "

„ Nono. Per evitare quindi ogni malizioso raggiro, per cui l' Erario potesse correre rischio di soffrire qualche danno nel rispettivo regresso, i detti Direttori de' conti (*Rechnungsführer*) non saranno ammessi alla revisione, se prima non avranno depositato le restanze risultanti dai conti, di cui a tenore

dei rilevi dalla Camera de' conti, od in virtù della Sentenza in Prima Iſtanza, ſaranno rimaſti debitori, o per cui non abbiano preſtata idonea ſigurtà. E però in adempimento di queſte Preſcrizioni dovranno eſſi ne' detti caſi unire al ricorſo da preſentarſi un atteſtato del ſeguito depoſito. "

„ Decimo. Siccome poi la preſente Normale riguarda, per gli enunciati motivi, i conti ſoltanto raſſegnati *ex Officio*, e regolarmente ammeſſi, ed i quali hanno relazione coll' Erario militare, come pure tutte le quiſtioni, che ne poſſano naſcere; quindi è, che riſpetto a tutte le altre conteſe in materia di conti, che poteſſero inſorgere fra due, o più perſone militari, col concorſo anche in parte di perſone civili, reſterà in vigore quanto è ſtato già introdotto, riguardo alla ulteriore proceſſura, in tali emergenze. Ciò premeſſo ſi dovrà ſollecitare, mediante ricorſo al Giudice competente di prima Iſtanza, alla cui giuriſdizione il Reo ſarà ſoggetto, il rendimento de' conti o con penale, od anche coi gradi eſecutivi, come pure, renduti che ſieno i conti, e queſti conſegnati alla Parte contraria, ſi procederà ulteriormente, ſecondo gli atti d' accuſa, od in mancanza di queſti, colla ſcorta de' ſchiarimenti, e ſovraſchiarimenti, ſui manchi tuttora riſultanti, e previo l' eſatto incontro degli atti ſi paſſerà anche alla giudiziaria Sentenza, reſtando quindi libero alle Parti, che ſi credeſſero aggravate dalla proferita Sentenza di interporre l' appello nella via regolare, avanti il loro Tribunale competente di Seconda Iſtanza. S' intende però, che riſpetto al Militare, ciò debba aver luogo preſſo i Giudizj militari, e riguardo alle perſone civili, preſſo i Tribunali loro competenti, ſecondo la giuriſdizione, cui ſarà ſoggetto il Reo. "

(Seguono le preſcrizioni toccante l' Amminiſtrazione della Giuſtizia militare del primo Agoſto 1783.)

§. 8.

Per ciò, che riguarda il Capitolo 26., s' intende da ſe, che ſiccome tutto ciò, che viene trattato avanti il Giudice, dee regiſtrarſi regolarmente in un Protocollo giudiziario; così pure, qualora rieſca di ſtabilire fra le Parti un accomodamento, queſto dovrà del pari regiſtrarſi nel Protocollo del Conſiglio, accennandovi tutte le circoſtanze del ſeguito aggiuſtamento, facendolo quindi ſottoſcrivere dalle Parti medeſime, alle quali ſe ne rilaſcerà anche una copia, qualora la richiedeſſero.

§. 9.

Tutto ciò, che, in ſeguito all' Ordine giudiziario generale, riguarda l' arreſto perſonale, non è punto riferibile a quelle perſone, che appartengono alla giuriſdizione militare, poichè contro di queſte non può aver luogo a motivo di debiti alcun perſonale arreſto; ma in tali circoſtanze, ad oggetto d' impedire al Militare il far debiti ſi dovranno aver preſenti le Sovrane Ordinazioni del 23. Settembre 1752., e quelle del 2. Giugno 1753. per la loro eſattiſſima eſecuzione; come dal ſeguente tenore.

Ordinazione del dì 23. Settembre 1752. per impedire al Militare il fare dei debiti.

„ Per chiuder l'adito a qualunque più ampla interpretazione, non ſi potrà da quì innanzi far credito ad un Officiale militare, ſia in alimenti, (*Koſt*), ſia in danaro contante, al di là dell' importo di un meſe del ſoldo riſpettivo. Gli Oſti, od altri privati Locandieri (*Traiteurs*), ſi annunzieranno alla ſcadenza di ogni meſe, i Mercanti però, e gli altri Cre-

ditori di tre in tre meſi, preſſo il Comandante del Reggimento per l' eſazione de' loro crediti, e ciò tanto più, quanto che in caſo contrario, e ſpirati i ſuddetti termini, non ſaranno più aſcoltati, e perderanno il riſpettivo loro avere.

Ordinazione del dì 2. Giugno 1753. ſullo ſteſſo oggetto.

§. 1.

„ Non ſi potrà dare ad impreſtito a verun Officiale dal Capitano fino all' Alfiere incluſivamente, tanto di Cavalleria, che d' Infanteria, ſia in alimenti, ſia in merci, od in danaro contante, una ſomma maggiore di 100. Fiorini, e ciò mediante una licenza in iſcritto per parte del Comandante del Reggimento. Che però chiunque ſi troverà diſpoſto di far credito ad un Officiale per una tal ſomma, dovrà farne parola allo ſteſſo Comandante per averne l' aſſicurazione in iſcritto; altrimenti reſterà ſcoperto tutto il ſuo credito. "

§. 2.

„ Reſta egualmunte vietato a tutti gli Officiali di prendere ad impreſtito una ſomma maggiore della ſopraccennata di 100. Fior., e ſenza averne ottenuta l' approvazione in iſcritto, come ſopra, ipotecando perciò il loro ſoldo menſuale, o mediante la ceſſione, o in tutto, o in parte del medeſimo. Ciò ſtante, ſe alcuno farà ad un Officiale militare una maggiore anticipazione della già detta ſomma, e ſenza la previa adeſione in iſcritto del Comandante del Reggimento, mediante ipoteca, o ceſſione del

di lui ſoldo, non avrà il Creditore azione alcuna ſul detto ſoldo, e in conſeguenza non gli ſi accorderà verun atto eſecutivo ſopra di eſſo. "

§. 3.

„ Ma ſe alcun Officiale poſſederà del proprio capitali impiegati, Fondi, od altro, non gli ſarà vietato il prendere ad impreſtito, a miſura dei biſogni, qualche ſomma di danaro; che però il Creditore di buona fede avrà anche il diritto di eſigere il ſuo credito; "

§. 4.

„ Accadendo poi che un Officiale comandante di qualche Diſtaccamento, o Corpo, eſſendo in attuale ſervizio, ſi trovaſſe in circoſtanze tali di aver biſogno di qualche anticipazione di danaro, ſia per la paga della ſua gente, ſia per qualche altra indiſpenſabile neceſſità, dovrà egli far preſente il caſo al Commiſſario di guerra del riſpettivo Circolo, e qualora queſti non foſſe provviſto di ſufficiente danaro, potrà l'Officiale chiedere al medeſimo, od anche al Capo di quel luogo, ove egli ſi troverà deſtinato colla ſua gente, un atteſtato del biſogno in cui ſi trova; perchè poſſa con eſſo rinvenire più facilmente una tale anticipazione; ma dopo quattro ſettimane al più tardi dovrà rimetterſi il detto atteſtato al Reggimento, oppure al Commiſſariato generele di guerra, perchè per parte del detto Reggimento, o di chi ſi aſpetta, ne venga fatta in tempo debito la reſtituzione; "

§. 5.

„ Ma ſe il biſogno riguardaſſe il Reggimento ſteſſo, per cui foſſe d'uopo di cercare, ed ottenere un impreſtito, ſi dovrà indicare previamente il caſo all' Aulico Conſiglio di guerra, per ottenerne l' approvazione, ottenuta la quale dovrà la quietanza da rilaſciarſi eſſere ſottoſcritta da tutti tre gli Officiali dello Stato Maggiore, poichè in caſo della minima traſcuranza ſu tale precauzione, la detta quietanza del Reggimento ſarà riguardata come nulla, e di niun valore. "

§. 6.

„ Inoltre non ſarà lecito a chicchefſia il dare qualche coſa ad impreſtito a verun Baſſo-Officiale, o Soldato comune, e ſe alcuno contravveniſſe a queſte Ordinazioni, il Baſſo-Officiale verrà punito col dovere ſtare in ſentinella in qualità di ſoldato comune, ed il Soldato comune con altro caſtigo proporzionato, per parte del Reggimento, ma riſpetto al quantitativo loro impreſtato non ſe ne avrà alcun riguardo; "

§. 7.

„ Se ſuccedeſſe finalmente, che alcuno veniſſe maltrattato da un Officiale, o da qualunque ſoldato a motivo di negato credito, od impreſtito, o che non gli ſi pagaſſe l'importo delle merci, vettovaglie, od altre coſe ſomminiſtrate colla aſſicuranza del pagamento in contanti, in tali caſi i Comandanti dei Reggimenti, o gli altri Officiali comandanti, venendo loro fatta la rappreſentanza fra lo ſpazio di 24. ore, dovranno ſomminiſtrare non ſolamente la più pronta, e retta Giuſtizia alle Parti

querelanti, e in caso di qualche cattivo trattamento per via di fatto, a motivo del negato credito, per parte di qualche Individuo Militare, verrà questi anche punito a misura delle circostanze. "

Addì 23. *Giugno* 1782., *e* 15. *Gennajo* 1783.

„ Acciocchè queste Sovrane Determinazioni valgano ad impedire che si facciano dei debiti, dovranno pubblicarsi non solo ogni volta che si cambierà guarnigione, o il quartiere stabile, ma ne verrà rinnovata ogni anno la pubblicazione dai Magistrati, Feudatarj, od altri Superiori. "

(*Seguono le prescrizioni toccante l'Amministrazione della Giustizia militare del primo Agosto* 1783.)

§. 10.

In egual guisa non si procederà contro le persone soggette alla giurisdizione militare a veruna giudiziaria ipoteca, o privazione per mezzo del Profosso (*), ma la reale esecuzione, qualora non vi sieno altri Beni stabili, o mobili, avrà luogo mediante il sequestro della rispettiva paga, o della pensione.

§. 11.

Riguardo al §. 434. dell' Ordine giudiziario suddetto si dichiara, qualmente le tasse giudiziarie oggidì accordate, circa l'amministrazione degli affari di Giustizia, agli Auditori presso de' Reggimenti, o Corpi, si lasciano ai medesimi anche per l'avvenire; Che però anche per Giudizj delegati resta prescritta l'esazione delle tasse, secondo il seguente Regolamento.

(*) Profosso è il custode delle carceri militari.

REGOLAMENTO

Circa l' eſazione delle taſſe per tutti i Giudizj dell' Auditoriato militare, e pei Giudizj delegati militari, e miſti.

Praga addì 25. *Giugno* 1782.

	Fior.	Kr.
1. Per qualunque Decreto ſenza eccezione, anche pendente il regolare Proceſſo; come pure per un Eſtratto dal Protocollo, oſſia per una Conſulta	—	6
2. Per la Relazione della Cancelleria, dietro ad una giudiziaria Ordinazione . . .	1	—
3. Per una Relazione per parte di Commiſſarj eletti riſpettivamente	1	30
4. (a) Per l' accettazione di una verbale lagnanza, e per la regiſtratura in Protocollo degli atti delle Parti, in occaſione di Proceſſo verbale	—	—
(b) Per l'ordinazione di un ſequeſtro, o del ſucceſſivo effetto	—	—
(c) Per l' ordinazione di una giudiziaria eſecuzione da mandarſi ad effetto	—	15
(d) Per ogni ſpedizione di un plico giudiziario, o di allegati	—	15
(e) Per una conſegnazione in cauſa d'eredità.	—	15
(f) Per ciaſcuna intimazione di una giudiziaria Ordinazione, e pel certificato eſecutivo da rilaſciarſi all' Inſerviente della Cancelleria nel Luogo ſteſſo del Giudizio	—	30

	Fior.	Kr.
(g) Ad una lega distante dal Luogo del Giudizio	—	30
(h) Inoltre da pagarsi di più tanto nell' andata, che nel ritorno, per ogni lega.	—	15
5. Per l' inrotulazione degli atti d' ambe le Parti, l'Attore, ed il Reo, pagherà ciascheduno	1	30
6. Per ogni disposizione, od evacuazione ad una rassegnata Relazione della Cancelleria	1	9
7. Per l' accettazione di un giuramento, quando non vi sia ulteriore esame di Testimonj	1	—
8. Per ogni esame di un Testimonio, unitamente al giuramento da prestarsi	1	30
9. Per copiatura degli esami de' Testimonj, Testamenti, Inventarj, Accuse, od altre Scritture, Memoriali, Documenti, e simili, di cui se ne abbiano a dare le copie alle Parti, per mercede di ciascun foglio	—	30
Per meno di un foglio	—	15
10. Per la vidimazione, ossia autenticità di un foglio	—	30
Per meno di un foglio	—	15
NB. *Qualora le dette copie, e vidimazioni venissero fatte per la giudicatura, dovranno esse trattenersi indietro, e rilasciarsi EX OFFICIO, senza veruna tassa.*		
11. Per una Sentenza proferita sopra la verbale attitazione delle Parti, o sopra relazioni fatte per parte della Cancelle-		

	Fior.	Kr.
ria, e de' rispettivi Commissarj, e sopra processure in cause di eredità . . .	1	30
12. Per ogni Sentenza sopra i Processi regolarmente introdotti coi libelli, ed atti in iscritto, senza eccezione alcuna.	2	——
13. Per un Certificato giudiziario, Attestato, una Ordinazione, un Decreto, una Lettera missiva, od altra spedizione, cui si apponga il sigillo dell' Ufficio.	1	——
NB. *Se si dovessero rilasciare due, o più Decreti in una sola materia, si dovrà pagare la suddetta tassa per ciascuno di essi.*		
14. Per la spedizione di una Grida, o per qualunque altro Editto, senza eccezione se debba essere affissa in uno, o in più luoghi.	1	30
Di più agli Inservienti della Cancelleria per ogni volta che si affigge, e si stacca un Editto	——	15
15. Per una Relazione da rassegnarsi al Consiglio Aulico di guerra, tanto riguardo al Processo verbale, quanto in iscritto, unitamente alle Allegazioni dei pareri d' Ufficio, o dei motivi della Sentenza	1	30
16. Per una simile Relazione circa un Sequestro, una Esecuzione, la prestazione di un Giuramento, l' esame de' Testimonj, ed altre circostanze, in affari delle Parti, la di cui esecuzione debba indicarsi al Consiglio Aulico di guerra.	——	30

17.

	Fior.	Kr.
17. Per un Decreto, od una Intimazione di reviſione del Conſiglio Auilco di guerra, o per qualunque altra riſoluzione, la quale, dietro ad una Sentenza, od altra definizione pronunciata dal prelodato Aulico Conſiglio di guerra, doveſſe notificarſi alle Parti per mezzo del Tribunale Militare di Prima Iſtanza.	2	—
18. Per un Sequeſtro giudiziario ſopra il ſoldo, la penſione, o qualunque altro Bene sì mobile, che ſtabile, unitamente alla Relazione del Commiſſario, ed alla copia, oſſia al certificato dell' eſecuzione da rilaſciarſi, in tutto .	1	30
Agli Inſervienti della Cancelleria	1	—
19. Taſſa d'inrotulazione in proceſſi di Grida, che dee corriſponderſi dal Curatore *ad lites*, e da niuna altra Parte.	1	30
20. Per appoſizione, o leva di ſequeſtro giuriſdizionale, o in cauſe di morte, per ciaſcun atto	1	—
21. Per la pubblicazione di un Teſtamento, o Codicillo, ſenza eccezione della riſpettività di ſoſtanza; per ognuna di eſſe	2	—
22. Competenza in occaſione di morte, per ciaſchedun Fiorino	—	1
NB. *Ma ſe l' intera ſoſtanza non arrivaſſe alla ſomma di* 100. *Fiorini, non avrà luogo veruna eſazione di taſſa.*		
23. In occaſione della formazione di un Inventario, o di Incanto di ſoſtanze,		

	Fior.	Kr.
ed effetti, come pure per le riſpettive Commiſſioni, ſi pagherà ai Commiſſarj giudiziarj, per ciaſcun giorno	3	—
Per gli Auditori de' Reggimenti però, per ogni giorno ſolamente	2	—
Per gli Attuarj giornalmente	1	30
24. Per la viſione de' conti di amminiſtrazione, o di ſequeſtrazione in cauſe di pupilli, di tutele, di curatele, o di Fondazioni, ſi eſigerà pel primo anno il 2. per 100. dai frutti anneſſi, a titolo di taſſa di contabilità, ed il mezzo per 100. per gli altri anni conſecutivi, e nel tempo medeſimo ſi eſigerà il ſeſto dell' importo della taſſa di contabilità *pro abſolutorio*. Si dovrà però ſenza verun' altra eſazione di taſſa, rilaſciare, l'eſtratto ſommario, gli ſchiarimenti, i difetti, e ſopra difetti, ed anche l' aſſolutorio; Qualora poi i frutti non ammontaſſero a 100. Fiorini all' anno, non ſi potrà pretendere veruna taſſa di contabilità, o di aſſolutorio, ma ſi eſigerà ſoltanto la taſſa di ſpedizione per la definizione, per l'eſtratto ſommario, e per l' aſſolutorio, per ogni capo di eſſi		15
25. Per i depoſiti giudiziarj di danaro, d'argento, o di coſe prezioſe ſenza eccezione, ſe ſieno depoſiti pupillari, o giudiziarj, ſi corriſponderà nell' atto ſteſſo del depoſito per ogni Fior.		1/8

	Fior.	Kr.
Ma ſe il depoſito riguardaſſe delle Cedole di obbligazione		2/8
NB. *Ove eſiſteſſe però qualche Ufficio circa i depoſiti, avrà luogo la ſolita taſſa già introdotta preſſo de' medeſimi.*		
26. Dovendo l'Auditore trasferirſi altrove per affari delle Parti, tanto nelle appartenenze del Reggimento, che fuori di eſſe, dovranno corriſponderſegli per ciaſcun giorno	2	—
All' Auditore dello Stato Maggiore (*Stabsauditor*)	3	—
Al Tenente Auditore	4	—
Oltre l'importo delle ſpeſe forzoſe, ſecondo la liquidazione.		
27. Per i Conſiglj, o Giudizj di guerra imparziali, od altri, in cui l'una Parte foſſe condannata al pagamento delle ſportule, e che trovandoſi aſſente l'Auditore del Reggimento, od altrimenti impedito, un altro doveſſe trasferirviſi per tenere un Eſame, o Conſiglio di guerra, od in altra guiſa aſſentarſi dal ſuo Reggimento, o dalla ſua Stazione, ſi dovrà pagare giornalmente al medeſimo quanto ſi è detto di ſopra al §. 26., ſecondo la di lui qualificazione, oltre la bonificazione delle ſpeſe forzoſe. Ma riſpetto poi a quella giornata, in cui ſi terrà il Conſiglio di guerra, ſia ſopra varj Inquiſi-		

	Fior.	Kr.
ti, che ſopra un ſolo, l'Auditore riceverà particolarmente altri . . . . . Per ciò che concerne poi gli Eſami ordinarj, ed i Conſiglj di guerra preſſo del Reggimento, l'Auditore del medeſimo ſarà obbligato ad intraprenderli *ex Officio*; come pure di laſciare eſenti dalla taſſa le Parti povere, ed in iſpecie le vedove, ed i pupilli, e non eſſendo le Parti troppo ben provvedute di ſoſtanze, ſi farà di tutto per non aggravarle colle taſſe; anzi ove l'Auditore riceverà le diete, non potrà mettere in conto altre taſſe, a titolo di mercede pel ſuo lavoro.	4	10
28. Queſte taſſe appartengono al ſolo Auditore in occaſione dei Giudizj di Auditoriato; e ſebbene reſti libero alle Parti di riconoſcere con qualche rimunerazione, in cauſe di groſſe eredità, quegli Officiali, che oltre l'Auditore, foſſero deſtinati ad aſſiſtere all' Inventario, ed agl' Incanti, non ſarà però lecito ai medeſimi Officiali di pretendere alcuna coſa, o di appropriarſi da ſe ſoli qualche capo appartenente alla eredità.		
29. Per il conſenſo di rimettere alcuno nello ſtato di prima, per l' effettuazione di un accomodamento giudiziario, o per una Proceſſura giudiziaria de' Creditori, per l'aſſegnazione di un termi-		

	Fior.	Kr.
ne in occaſione di un Proceſſo giudiziario, pel rendimento dei conti, per la dichiarazione di Maggiore Età, per la dichiarazione di una Eredità, e il corriſpondente giudiziario conſenſo; ſiccome per ogni altro oggetto, per cui nel preſente Ordine giudiziario non ſia ſtata aſſegnata veruna taſſa		45
30. Per gli Stimatori, e Periti in occaſione di qualche oculare iſpezione, deſcrizione, ſtima, od incanto, oltre la competenza della ſtima, calcolata ad un mezzo Kreutzer per ogni Fiorino, ſi corriſponderà loro per ciaſcun giorno, che vi ſi troveranno impiegati	1	

Quì giova però l'avvertire, che qualora le robe non ſi poteſſero eſitare al prezzo della ſtima, per eſſere queſta troppo alterata, ſaranno tenuti gli Stimatori medeſimi ad eſſere mallevadori col proprio, accettando eglino ſteſſi le robe ſopraccennate al prezzo della ſtima, ed a ſoccombere ad ogni danno, che ne poteſſe derivare.

In ordine all' eſazione delle taſſe, reſtano preſcritte ulteriormente le maſſime ſeguenti.

a) Le taſſe giudiziarie, ed altre, non potranno alterarſi in verun conto preſſo de' Tribunali militari; nè ſi eſigeranno altrimenti, ſenza veruna eccezione, o riguardo di perſone, fuorchè a tenore del preſente Regolamento.

b) Le taſſe di ciaſcuna Parte ſopra qualche giu-

diziaria definizione, atto, conſegna, od altra proceſſura, dovranno corriſponderſi da quella Parte, ad iſtanza della quale avranno le medeſime avuto il ſuo effetto, e la taſſa ſoltanto che riguarda la inrotulazione degli atti, e la Sentenza verrà corriſpoſta da ambe le Parti egualmente;

c) Quelli, che mediante un atteſtato de' loro Superiori, od in qualunque altro modo degno di fede, potranno provare di non eſſere poſſidenti, ſaranno eſenti da ogni taſſa; ma ciò non oſtante dovraſſi in tali caſi prendere nota eſatta delle dette taſſe, affinchè vincendoſi il proceſſo ſieno eſſe depoſitate, oppure qualora l'una delle Parti collitiganti, e dall' altra parte poſſidente, veniſſe condannata nelle ſpeſe, ſe ne poſſa eſigere dalla medeſima l' importo riſpettivo.

d) L' importo delle taſſe dovrà eſſere indicato dal Giudice ſopra ogni, e ſingolo capo di ſcrittura ſoggetto alla taſſa; e la Parte dovrà eſſere ſollecita di corriſpondere al più preſto l' annotato importo, od alle mani dello ſteſſo Giudice, o della perſona, giuridicamente deſtinata all' eſazione delle taſſe, e ciò ſotto la di lei mallevadoria.

e) In caſo di traſcuranza del pagamento delle taſſe, non ſi potrà perciò ſoſpendere, o ritenere indietro veruna giudiziaria ordinazione, definizione, o conſegna; ma l' importo della taſſa verrà fiſſato unitamente alla Spedizione da rilaſciarſi, e verrà richieſto nell' atto, che ſe ne conſegnerà la nota. Se poi non ne veniſſe fatto il pagamento fra il termine di otto giorni, in tal caſo ſe ne procurerà l'eſazione al più preſto, mediante il diffalco della metà della paga, o di un terzo della penſione. Accadendo poi che l' Attore preſſo i Tribunali militari, eſſendo una perſona ſpettante al Civile, cada nel ſequeſtro della paga, ſi dovrà eſigere da eſſo il reſto della

taſſa, nel modo più ſpedito, a norma dell' Ordine giudiziario generale.

f) Il Patrocinatore ſottoſcritto dovrà eſſere mallevadore pel ſuo Cliente, e ad eſſo lui ſi dovrà ſempre rivolgerſi prima di tutto per l'eſazione delle taſſe; ma il Giudice invigilerà che le Parti non vengano aggravate con taſſe al di là di quanto reſta ſtabilito; e ſpecialmente, in occaſione di doverſi loro comunicare alcuna copia degli atti giudiziarj, che le righe non ſiano troppo lontane l' una dall' altra per non apportare alle Parti una ſpeſa ſuperflua . . .

(*Seguono le già dette Preſcrizioni, toccante la Giuſtizia militare del primo Agoſto* 1783.

§. 12.

Siccome poi anche ai Giudizj militari, in occaſione di concorſo de' Creditori, reſta eſpreſſamente ordinata la piena eſecuzione di quanto fu preſcritto ſu queſto oggetto nell' Ordine giudiziario generale del dì primo Maggio 1781., così accadendo qualche concorſo di Creditori contro una perſona debitrice ſoggetta alla giuriſdizione militare, ſi dovranno preporre nella claſſificazione a tutti gli altri Creditori di danari i crediti dell' Erario, o del Reggimento, o per cui aveſſero eſſi preſtata ſigurtà: bene inteſo, che tale preferenza debba aver luogo ſoltanto per ciò, che concerne quelle ſoſtanze, le quali non ſieno ſoggette a veruna arbitraria ipoteca (*Fauſtpfande*), od altrimenti a qualche eſpreſſo ſequeſtro, mediante la riſpettiva indicazione nel Cataſtro, o libro comunitativo, in virtù di qualche atto, (*Satzſchrift*) per parte de' Feudatarj, o Superiori, (*Obrigkeit*) od in qualunque altra valida forma, giuſta le varie coſtituzioni de' Paeſi R. I. Di una tale circoſtanza dovrà rinnovarſi la pubblicazione non ſolamente ogni

volta, che ſi cambierà guarnigione, o quartiere, ma generalmente ogni anno, e per ogni dove.

La normale del primo di Marzo 1771. circa la giuriſdizione di quegli Officiali militari, che hanno laſciato il ſervizio, e che godono penſione, è ſtata erroneamente adattata per le Vedove militari; E però, ſiccome, giuſta gli ſchiarimenti dell' Aulico Conſiglio di guerra, la giuriſdizione di tutte le Vedove militari, ſenza eccezione, ſe godano, o no, alcuna penſione, reſta devoluta, tanto in vita, che dopo la loro morte, al Foro militare, a tenore del carattere del marito riſpettivo, quando queſto viveva; così ne viene che a miſura degli enunciati caſi, debba eſſer tolto qualunque impedimento di giuriſdizione, e che non poſſa aver luogo veruna lagnanza contro del Militare ſu tale propoſito.

La detta Normale del primo Marzo 1771. *è del tenore ſeguente.*

„ Per togliere qualſivoglia equivoco, e gli inconvenienti, che pur troppo ſi danno ſovente ſul merito della giuriſdizione di quegli Officiali, che hanno laſciato il ſervizio militare, fu ſtabilito per norma all' avvenire, che quegli Officiali ſoltanto debbano eſſere ſottopoſti alla giuriſdizione militare, i quali avendo laſciato il ſervizio militare, tanto con convenzione, che con rinunzia, godono però di qualche penſione, od hanno il privilegio per i loro meriti, di veſtire l'uniforme, e portare gli altri diſtintivi d' onore, quando tutti gli altri all' oppoſto ſaranno ſoggetti alla giuriſdizione della Provincia. “.

Addì primo Dicembre 1783.

Qualora una Perſona militare commetteſſe tutt' altro delitto, fuorchè meramente militare, per cui,

atteſa l' atrocità del fatto, ſi aveſſe a procedere ad una pena rigoroſa, e che a miſura delle circoſtanze non vi foſſe luogo a ſperarne miglioramento, in tal caſo il Militare non procederà più oltre, ma rilevato che avrà il corpo del delitto, ed aſſunto un eſame ſommario, verrà il delinquente eſpulſo dallo Stato militare, e dichiarato per eſſo incapace, mediante una interlocutoria Sentenza. Dopo di ciò verrà il medeſimo conſegnato al Civile, cioè al Tribunale Criminale più vicino, unitamente al corpo del delitto, all' eſame ſommario, alla Sentenza interlocutoria, e ad una dichiarazione ſulla condotta della vita paſſata, perchè ſi paſſi ulteriormente alla coſtruzione dei proceſſi, ed alla formazione della riſpettiva Sentenza. Nella ſteſſa guiſa i Militari incorreggibili, i quali non abbiano commeſſi delitti criminali di rilevanza, invece di ſcacciarli dal ſervizio, come ſi coſtumava per l'addietro, mediante una ſpecie di diſonorante paſſaporto (*Laufzettel*) (*) ſi conſegneranno, ſe ſaranno eſteri, alla riſpettiva Reggenza, perchè ſiano puniti colla Caſa di correzione, e ſucceſſivo sfratto dai confini dello Stato; e ſe foſſero Sudditi ſi conſegneranno ai loro Feudatarj, o Superiori per eſſere impiegati nei lavori dipendenti dai Magiſtrali.

(*) *Laufzettel*: ſpecie di dimiſſoria, che ſi dà a quei Soldati che vengono eſpulſi per qualche delitto dai Reggimenti.

ARTICOLO II.

Leggi circa gli Alloggi, le Eſecuzioni, e contro gli eccesſi che talora ne derivano.

Addì 17. Gennajo 1782.

Num. I.

Degli Alloggi Militari.

§. 1.

LE così dette Corti libere dominicali (*dominikaliſcher Freyhöfe*), le quali non furono finora effettivamente ſoggette agli alloggi militari, ne ſaranno eſenti anche all' avvenire.

§. 2.

Occorrendo che nelle Città, o ne' Borghi dello Stato mancaſſero i luoghi neceſſarj per alloggiare la truppa ivi deſtinata, ſi potrà far uſo delle Corti libere, regolarmente per l' addietro privilegiate, ed alloggiar in eſſe porzione del militare, per così ſollevare il reſto de' Cittadini; avuto riguardo però alle piazze neceſſarie per l' alloggio de' riſpettivi loro Officiali magiſtrali.

§. 3.

I proprietarj di quelle Corti, i quali non potranno provare alcun privilegio di eſenzione dall' alloggio militare, vi ſaranno ſottopoſti ſenza eccezione.

§. 4.

Le Caſe, in cui vi ſiano effettivamente delle Fabbriche, ſaranno diſpenſate dai detti alloggi; E tanto in queſti, che ne' caſi avvenire dovrà ognuno contenerſi a norma di quanto reſta quì dalla ſuperiore autorità preſcritto.

Num. II.

Dei così detti Cordoniſti militari.

Boemia addì 16. Febbrajo, e 10. Settembre 1781.

QUe' Padroni di caſa, in cui alloggiano i così detti Cordoniſti militari, dovranno ſomminiſtrare ai medeſimi le fornitù da letto, mediante il compenſo del ſolito *Kreutzer* di nottata ſopra ogni teſta (*Schlafkreutzer*).

I detti Padroni di caſa non avranno da pretendere altrimenti il ſopraccennato compenſo, fuorchè dalla Deputazione della Provincia; poichè ſiffatte bonificazioni di militare alloggio debbono corriſpondeſi dal Fondo della concorrenza provinciale.

Num. III.

Degli Alloggi per gli Officiali.

Boemia addì 18. *Settembre* 1783.

SE nelle liquidazioni tremeſtrali riſultaſſe, che ad un Officiale, il quale veniſſe interinalmente deſtinato altrove, foſſero ſtati aſſegnati due quartieri, e ſi trattaſſe della loro pigione, non potrà aver luogo altra bonificazione, nè ſarà riconoſciuta per liquida, fuorchè quella dell' alloggio avuto nell' ultima ſtazione, cioè in quel luogo, ove ſi ſarà ultimamente trasferito. In caſo poi che a tenore della ſuddetta liquidazione ſi rilevaſſe, che l' alloggio di qualche Officiale ſia rimaſto inabitato effettivamente per lo ſpazio di due Trimeſtri, e non foſſe ſtato eſpreſſamente annotato come alloggio di riſerva, dovrà incaricarſi il Magiſtrato, od il Superiore del luogo, perchè un tal quartiere venga all' iſtante diſdetto nelle vie regolari, ſicchè in avvenire non ſe ne abbia a corriſpondere alcuna bonificazione. Del reſto l' Ufficio del Circolo, con intelligenza del Superiore, o Comandante del Reggimento, non ſi darà gran pena circa il comodo degli alloggi, come per eſempio, che il quartiere dell' Officiale, e la ſtalla per gli cavalli ſiano in una ſteſſa caſa, o contiguo l' uno all' altra, ma farà in modo, che per parte de' Magiſtrati, o Superiori locali ſi procuri di non eſſere di ſoverchio incomodo, per quanto ſia fattibile, ai contribuenti, e che perciò ſia lecito ai medeſimi l'aſſegnare anche l'alloggio in una caſa, e la ſtalla in un' altra; in difetto ſe ne faranno le debite rappreſentanze.

Num. IV.

Delle Fabbriche delle Caſerme militari.

Boemia addì 19. Aprile 1781.

I Capi di que' Luoghi in cui il Militare è acquartierato, ſaranno in dovere di riferire per tempo ove le caſerme, o ſtalle per la cavalleria, od altre abitazioni, o fabbriche militari, aveſſero biſogno di eſſere riparate, od altrimenti fabbricate, ſotto pena di eſſerne i medeſimi reſponſali, per evitare col tratto del tempo le ſpeſe maggiori.

Boemia addì 21. Aprile 1782.

In tali congiunture dovrà deſtinarſi ognivolta dal grembo del Magiſtrato un Perito in materie di fabbriche, oppure un Deputato di credito *ex Officio*, affinchè egli ſotto la propria mallevadoria, e del Magiſtrato in corpo, ſentito prima eſattamente l' Officiale, che a tale oggetto ſarà delegato per parte del Militare, oſſervi diligentemente, che non ſi facciano delle riparazioni inutili, e per conſeguenza delle ſpeſe ſuperflue; e perciò le riſpettive liquidazioni dovranno eſſere firmate dal detto Deputato, unitamente al Magiſtrato, ed all' Officiale militare, ed in tal guiſa legalizzate ſi raſſegneranno a chi ſi ſpetta, per riceverne il rimborſo dalla Deputazione provinciale.

Boemia addì 18. Marzo 1783.

I conti circa l'importo delle ſpeſe ſi faranno da due imparziali Maeſtri legnajuoli, coll' intervento di un Officiale militare intendente in materie di

fabbriche, e previa la loro riduzione ſommariamente, verranno quindi ſottoſcritti dal detto Officiale, che ne ſarà ſtato preſente, e dalle perſone del Magiſtrato, e ſucceſſivamente ſubordinati per l' approvazione.

Num. V.

Delle Eſecuzioni.

Addì 30. *Gennajo* 1783.

IN que' caſi, in cui foſſe neceſſaria l'aſſiſtenza militare contro de' Sudditi capricciosi, e tumultuanti, e che fuori della ſolita paga, non veniſſe il Militare a ricevere altra competenza in cauſe d'eſecuzione, ſi corriſpondera al ſoldato comune 3. *Kreutz.* al giorno, come nelle occaſioni, in cui al Militare viene comandata l' eſazione del reſto delle contribuzioni; Riſpetto agli Officiali però, queſti verranno provveduti tanto dell' alloggio, che della tavola, dai Feudatarj, o Superiori, ſenza ſpeſa per parte dei Sudditi.

ARTICOLO III.

Leggi, che riguardano la Conſcrizione militare, come pure la deſtinazione, o diſpenſazione dallo Stato militare.

Num. I.

Dei Delinquenti nel Civile.

Addì 5. Gennajo 1781.

COloro, che per aver commeſſo qualche delitto civile, aveſſero ſubita la pena della Caſa di correzione, non potranno, per la ſicurezza del Pubblico, eſſere ammeſſi così facilmente allo Stato militare.

Num. II.

Siſtema circa la Conſcrizione, ed il Reclutamento militare nei riſpettivi Diſtretti in generale.

Boemia addì 27. Settembre 1781.

SIccome la regolarità della coſa per egli è prima di tutto indiſpenabile, che i cambiamenti, che naſcono di tempo in tempo nelle famiglie, ſieno debitamente annunciati, e preſi in nota, così vuole S. M., che ſi rinnovi la pubblicazione degli Ordini eſpreſſi nell' Aulico Decreto de' 26. Giugno 1779., con cui fu ſtabilito il caſtigo dell' arreſto perſonale contro que' Con-

tadini, i quali ne ometteſſero la notificazione, e di *Kreutzer* 30. per i Cittadini, od altri; e perciò ſi dovrà avere ſu di queſto la maſſima attenzione. E' ſtato in oltre riſoluto in occaſione del preſentaneo Siſtema di conſcrizione, qualmente non ſia vietato a chiunque di trasferirſi, a motivo de' proprj affari, od intereſſi, al Paeſe ove egli è nato, od ha fiſſato lo ſtabile ſuo domicilio, o come più gli piace, anche, ſecondo le circoſtanze, in un altro Paeſe ſoggetto, o non ſoggetto alla conſcrizione, o finalmente anche in Paeſi eſteri, colla riſerva però delle debite cautele, e che ſe ne abbia implorata la permiſſione de' Superiori competenti. Siccome poi reſta libero agli Eccleſiaſtici, alla Nobiltà, ed alle Perſone magiſtrali, ed alle più ragguardevoli, di trasferirſi, giuſta l' approvazione del Magiſtrato Politico, dal luogo della loro abitazione in un altro, quindi queſte preſcrizioni, per ciò, che concerne i rapporti da farſi ai Commiſſarj pel reclutamento del Circolo, non riguardano che quella ſpecie di perſone, le quali vengono ſegnate ſotto le rubriche di *Cittadini*, *Contadini*, *Eredi proſſimi*, *Capi di caſa* (*Häusler*), *Coltivatori de' Orti* (*Gärtler*), od altra gente neceſſaria all' agricoltura, od altrimenti impiegata negli affari della Provincia, o nei biſogni dello Stato. Il tenore delle quali preſcrizioni ſi è „ Che quello, il quale ſi trasferiſca a motivo de' proprj intereſſi da un luogo all' altro dello ſteſſo Circolo, o Diſtretto, ſotto di cui egli appartiene a tenore della conſcrizione, non abbia biſogno di verun paſſaporto per parte del ſuo Feudatario, o Superiore; ma ſe alcuno penſaſſe portarſi per qualche tempo in un altro Circolo della ſteſſa Provincia, od anche in un altro Stato ereditario ſoggetto alla conſcrizione, per ivi attendere a' ſuoi affari, converrà che ſi muniſca di un paſſaporto, o di una permiſſione in iſcritto per

parte

parie de' Superiori riſpettivi, affine d' impedire, che non venga trattenuto per la via, od altrimenti incomodato; il quale paſſaporto verrà al medeſimo rilaſciato *gratis*. "

„ Per poterſi trasferire in un Paeſe non ſoggetto alla conſcrizione, od anche fuori Stato, per un certo ſpazio di tempo, o per alcuni anni determinatamente, qualunque ſiane il motivo, reſta bensì autorizzato il Magiſtrato, o Superiore competente (*Obrigkeit*) ad accordarne, ſecondo le circoſtanze, la licenza, non altrimenti però, che colla intelligenza, ed approvazione dell' Ufficio del Circolo, e di conſenſo del Reggimento, cui è aſſegnato il reclutamento nel Circolo ſuddetto; ma ſarà per lo contrario vietato il permettere a verun Suddito deſtinato allo Stato militare di trasferirſi ne' Paeſi Pruſſiani, quand' anche ciò foſſe ſoltanto per qualche ſpazio di tempo. Ciaſcuno ha la facoltà di ſeco condurre viaggiando il ſuo ſervitore, ſebbene nativo di un Paeſe conſcritto, tanto in Luoghi non conſcritti, quanto anche fuori Stato. "

„ Qualora un Padrone, od altro chiunque dimetteſſe dal ſuo ſervizio un ſervitore nativo di un Paeſe conſcritto, foſſe egli con livrea, o no, o lo ſpediſſe altrove, ſenza farne il rapporto a chi ſi ſpetta ſecondo le preſcrizioni, trovando un tale Suddito con ciò l'occaſione di eſentarſi dallo Stato militare col trasferirſi in Luogo non ſoggetto alla conſcrizione, ſarà tenuto il Padrone di pagare ſenza remiſſione 150. Fiorini al Fondo militare, e 300., qualora il detto Suddito paſſaſſe ad uno Stato eſtero. "

„ Ogni qual volta cotefti Sudditi dimeſſi dal ſervizio di un Padrone non entraſſero toſto al ſervizio di un altro, tanto il Politico, che il Militare, uſeranno, di conſerva, ogni neceſſaria diligenza,

perchè i medeſimi non abbiano a fuggire fuori Stato. "

„ Trattandoſi di una ragionevole emigrazione fuori Stato di qualche Suddito, ſia egli ſolo, o unitamente alla ſua famiglia, ſarà a carico del riſpettivo Governo d' implorarne la Sovrana approvazione. "

„ Volendo alcuno cambiare il ſuo ſoggiorno, e fiſſarlo ſtabilmente in qualunque altro Paeſe conſcritto, o non conſcritto, ſempre che ciò venga approvato dai Magiſtrati, o Superiori competenti, potrà averne l' aſſenſo anche dal Governo d' intelligenza col Comando Generale. "

„ Tutto ciò avrà luogo anche qualora un Suddito voleſſe entrare in un Ordine Religioſo in queſti Stati. "

„ Qualora poi un Feudatario, o Superiore locale (*Obrigkeit*) ſi prefiggeſſe di voler accordare la licenza ad un Suddito di traſportarſi in un Paeſe non conſcritto, o fors' anche fuori Stato, ſenza impetrarne l' approvazione da chi ſi dee, cadrà il medeſimo nella ſopraccennata pena preſcritta di Fior. 150., ed anche ſecondo la diverſa condizione di 300. Fior. "

„ Per trasferirſi ſtabilmente da un Feudo, oſſia da un Dominio all' altro, o dall' uno all' altro Diſtretto nello Stato medeſimo, baſterà il conſenſo del riſpettivo Feudatario, o Superiore, il quale però ſarà tenuto di renderne inteſo ogni volta il Reggimento, che avrà il reclutamento in quel Diſtretto medeſimo. "

„ Ad oggetto finalmente di dare la più eſatta eſecuzione a tutte le ſurriferite preſcrizioni, dovraſſi uſare tutta l' attenzione, tanto per parte del Politico, che del Militare; e perciò chiunque tentaſſe di trasferirſi dall' uno all' altro Circolo dello Stato, ſenza paſſaporto, o fors' anche oltre i confini in Paeſi eſteri, dovrà eſſere arreſtato, e qualora vi con-

corra l'abilità, e che le di lui particolari circoſtanze ne lo rendano qualificato, verrà ammeſſo *ex Officio* alla Milizia, od in caſo contrario conſegnato al ſuo Feudatario, o Magiſtrato riſpettivo. "

„ Tutte le ſopraccennate preſcrizioni ſi riferiſcono anche a quelli, che hanno la permiſſione di una aſſenza indeterminata, poichè coſtoro debbono eſſere conſiderati, e trattati egualmente a tutti gli altri Sudditi conſcritti, nè ſi pagherà più per i medeſimi alcuna Taglia, nè verrà loro rilaſciato all' avvenire verun Paſſaporto, od altra Licenza in iſcritto per parte dei Reggimenti.

SISTEMA

Circa la Conſcrizione, ed il Reclutamento militare.

Per la Boemia, Moravia, Sleſia, Auſtria ſuperiore, ed inferiore, e le riſpettive pertinenze; per la Stiria, Carintia, Carniola, e la Contea anneſſa di Gorizia, e Gradiſca, come pure pel Regno di Galizia, e Lodomiria, tanto in tempo di pace, che di guerra.

PARTE I.

Per i tempi di pace.

§. 1.

Giacchè la Popolazione in ogni Paeſe reſta oggidì rilevata, e ratificata, ed eſſendo aſſolutamente indiſpenſabile di avere uno ſtato eſatto, e chiaro della medeſima Popolazione per tutt' i caſi avvenire, quindi S. M. I. ſi è degnata ordinare a tale oggetto, che da quì innanzi, cioè cominciando dal 1781., debbaſi ogni anno intraprendere una viſita, oſſia una locale reviſione de' riſpettivi Circoli di reclutamento militare nella maniera ſteſſa, colla quale è ſeguita la ratificazione. Tale viſita dovrà farſi dagli Officiali militari per ogni dove, e di caſa in caſa, eccettuate le Città capitali, ove i Proprietarj delle caſe debbono eſſere mallevadori della regolarità, ed eſattezza dei rapporti da farſi ſopra tutti que' cambiamenti, e novità, che naſceranno, tanto preſſo delle proprie famiglie, quanto di quelle che abitano nelle loro caſe.

Durante una ſiffatta reviſione, la quale annualmente avrà il ſuo principio alla fine di Febbrajo, e che dovrà eſſere terminata al più tardi coll' ultimo di Maggio dello ſteſſo anno, dovranno aſſiſtervi ogni volta anche quegl' Individui, i quali ſono incaricati della regiſtratura della politica Popolazione, ed in caſo, che queſti foſſero altrimenti impediti, v'interveranno altri Individui, che ſieno ben iſtrutti dell' oggetto, di cui ſi tratta, portando ſempre ſeco loro i libri, oſſiano i ſopraccennati regiſtri.

Affinchè la detta annuale reviſione abbia a ſeguire a dovere, e ſenza gran perdita di tempo, egli è neceſſario, che tutti i cambiamenti, e le novità, che accadono nel corſo dell' anno in ciaſcun luogo, circa la riſpettiva Popolazione, (fra le quali novità s' intendono anche quelle, che riguardano le licenze a tempo indeterminato dei ſoldati d' infanteria, e di quegli appartenenti alle condotte, ed ai carriaggi (*Fuhrweſen*),) vengano deſcritte, ed indicate di caſo in caſo nei riſpettivi libri comunitativi, eſiſtenti preſſo il Politico, colla maſſima preciſione.

Ciò ritenuto ſi avranno ſempre preſenti le regole ſteſſe, che ſi ſono oſſervate nel rilevare la prima volta lo ſtato della Popolazione, e nella ſucceſſiva ratificazione; e la Tabella, che ſi troverà in ſeguito ſotto la lettera *A.*, ſervirà di norma circa il modo da uſarſi ſul diviſato oggetto.

I Libri politici della popolazione trovanſi preſſo i Commiſſarj del Diſtretto, come pure preſſo gli Ufficj feudali, od i Magiſtrati di qualſivoglia luogo; e ſiccome a ciaſcuna Famiglia reſta deſtinato un foglio nel detto Libro, così non v' è dubbio, che ſiavi ſpazio ſufficiente per annotarvi gli accreſciuti, e diminuiti. Sarà pertanto dell' obbligo dei Capi di famiglia, ogni qualvolta ſi dia nella loro famiglia qualche novità; per eſempio che vi ſia nato, o mor-

to alcuno, che alcuno siasi ammogliato, o trasferito altrove, abbia cambiato servizio, o che vi segua qualunque altra personale mutazione, di farne tosto il rapporto in voce all' Individuo registratore della popolazione politica, affinchè questi, a norma delle sopraccenate Istruzioni, rispettivamente possa, e debba annotare nel Libro della popolazione, ed al debito sito, il cambiamento seguito.

Perchè però i già detti verbali rapporti delle seguite mutazioni possano aver luogo esattamente anche in que' luoghi, ove i Commissarj del Distretto, gli Uffici feudali, o Magistrati sono incaricati di tenere i libri, ossia il registro della politica popolazione sopra varie Comunità, ed anche lontane, così restano destinati i Giudici delle dette lontane Comunità, o gli altri Superiori delle medesime, a prestar loro ogni possibile assistenza, ed ajuto per la regolare, ed esatta registratura suddetta; ma qualora poi in taluna di esse non ve ne fosse uno de' sopraccennati Capi, in tal caso sarà indispensabile che vi sia destinato alcuno, il quale abbia l' incarico di rendere palesi alla Comunità, ed ai Sudditi, tutti gli Ordini, che per parte del Politico venissero spediti, d' invigilare sulla di loro esecuzione, e di esigere le Contribuzioni, coll' obbligo preciso di prestarsi in tutto all' adempimento di quanto verrà ordinato, ed alla necessaria assistenza verso de' Commissarj del Distretto, e degli Uffici feudali.

Egli, qualora sia debitamente istruito, potrà facilmente, e con pochissimo incomodo, esigere i rapporti da ogni Capo di famiglia, per quindi inoltrarli a quell' Officiale che regolerà il libro, ossia il registro della politica popolazione.

Ma se contro ogni aspettativa si trovassero dei luoghi, ne' quali non fosse fattibile di esigere, e poscia far tenere i detti rapporti nel sopraccennato

modo ai menzionati Officiali regiſtratori della politica popolazione, ciò dovrà eſeguirſi ne' giorni di Domenica, o di altre Feſte comandate, in cui la gente di campagna ſi trasferiſce alla Parrocchia, per aſſiſtere alle funzioni della Chieſa. Nel caſo poi che i Sudditi aveſſero il loro ſoggiorno ſparſo quà e là, e molte leghe lontane dal loro Feudo, o dalla Signoria, e che per conſeguenza non ſi trovaſſero avere alcun Giudice, o Superiore, e non ſi trasferiſſero mai alla Parrocchia della detta loro Signoria, non ſi farà veruna difficoltà di permettere, che le mutazioni, e novità, che di tempo in tempo naſceſſero, poſſano dai Capi di famiglia eſſere indicate ſoltanto ai Magiſtrati, od Ufficj più vicini, i quali dovranno in tali caſi intenderſela col Militare per le pratiche ulteriori.

Queſto è il mezzo più ſemplice, più breve, e più ſicuro di venire in cognizione di tutt' i cambiamenti, che ſi poſſono dare di tempo in tempo nelle Famiglie, di eſſerne evidentemente informati, e di avere ſempre lo Stato attuale della popolazione; E ſiccome, oltre la ſurriferita relazione, od il rapporto annuale, non è di biſogno che il Militare ne abbia degli ulteriori, e dovendo per conſeguenza ceſſare quindinnanzi le conſuete Cedole di rapporti in iſcritto, che ſi facevano per l'addietro, quindi è, che per Superiore diſpoſizione reſta intimato a coloro, i quali traſcuraſſero di indicare pel debito canale agl' Individui incaricati a regiſtrare ne' libri la popolazione politica del luogo, e i cambiamenti, che avveniſſero nelle loro Famiglie, che ſoggiaceranno ad una penale commiſurata in modo, che i Nobili, gli Eccleſiaſtici, gli Officiali, le Perſone più ragguardevoli, e i Cittadini ſaranno tenuti a pagare Kr. 30. per ciaſchedun cambiamento, che naſceſſe nelle loro Famiglie, ſia nel

ſeſſo maſchile, che femminile, e che fra lo ſpazio di 14. giorni al più tardi non lo aveſſero indicato a chi ſi dee nel modo già riferito; e per ciò, che concerne i Capi di famiglia de' Sudditi contadini, verranno puniti col perſonale arreſto di 24. ore.
In occaſione della locale reviſione da intraprenderſi ogni anno, come ſi è detto di ſopra, colla fine di Febbrajo, gli Officiali incaricati al reclutamento del Diſtretto, nel viſitare i libri della politica locale popolazione, offerveranno ſpecialmente le regiſtrature, ed annotazioni dei ſeguiti cambiamenti, ed ove il biſogno lo richiegga, li ratificheranno in preſenza degli Officiali politici, ed aggiuſtando i libri militari del luogo, che avranno ſeco, faranno che queſti concordino con que' primi. Si avrà pertanto la precauzione di paſſarſela d' intelligenza fra i Magiſtrati, od Ufficj politici, ed i Reggimenti del reclutamento di quel riſpettivo Diſtretto, affinchè il Sommario ſia concorde, e che non abbia a riſultare difettoſo.

Ratificati che ſiano ambedue i ſopraccennati libri di popolazione, il politico cioè, ed il militare, ſi formeranno da quel primo i Sommarj duplicati del luogo, e da queſt' ultimo quelli delle Compagnie del Diſtretto pure duplicati, l' uno de' quali ſi raſſegnerà al Reggimento riſpettivo, e l' altro all' Ufficio del Circolo. Queſti dappoi formeranno i Sommarj ſopra tutto il Diſtretto del reclutamento del riſpettivo Reggimento, il quale raſſegnerà il corriſpondente Sommario al Comando Generale, e l' Ufficio del Circolo al Governo della Provincia, preſſo del quale verrà formato il Totale di tutto il Paeſe. Quindi dal Comando Generale dovrà innoltrarſi all' Aulico Conſiglio di guerra, ſiccome dal Governo all' Aulica Cancelleria della Boemia, ed Auſtria, in modo che i ſopraccennati Sommarj generali di tutt' i Paeſi deb-

bano pervenire ogni volta infallantemente alle Cancellerie di Corte colla fine del meſe di Giugno; e così ſi oſſerverà d' anno in anno ſucceſſivamente, sì riſpetto al conſervare lo ſtato dimoſtrativo della Popolazione, quanto circa la formazione, e traſmiſſione de' ſopraccennati Sommarj, ai quali ſi unirà in avvenire, ed ogni volta in particolare, una ſpecificazione pur ſommaria, da cavarſi dai libri della popolazione, di tutti que' giovani fornaj, o panattieri, che ſi trovano nel Diſtretto del reclutamento; come pure per parte del Comando generale verrà raſſegnata nel tempo medeſimo la Relazione dell' aumento, o della diminuzione della popolazione, come riſulterà dalle varie rubriche, aggiungendovi i motivi dell' uno, o dell' altra.

§. 2.

In occaſione della reviſione annuale gli Officiali militari dovranno rivedere individualmente i Licenziati indeterminati (*), ed oſſervare ſpecialmente ſe alcuno di eſſi foſſe mancante, oppure ſiaſi reſo inabile al ſervizio militare, affinchè, per ſupplire alla mancanza, venga rimeſſo in di lui luogo un altro abile individuo fra quelli marcati ſotto la rubrica = *da impiegarſi negli ulteriori biſogni dello Stato*.

Qualora un Licenziato indeterminato cadeſſe malato, e non ſi trovaſſe nel luogo alcun Chirurgo provinciale, o che queſto non foſſe appropoſito per

(*) *Licenziati indeterminati*: Sono que' Sudditi, i quali, ſebbene ſieno già ſtati deſtinati, e miſurati per lo Stato militare, rimangono ciò non oſtante nelle loro Patrie, onde attendere ai proprj intereſſi, od a quelli della Provincia, coll' obbligo però di doverſi preſentare al loro Reggimento, o Corpo, toſto che ne vengano richieſti.

la curagione, nè vi foſſe altro ajuto, in tali caſi i Chirurghi militari dovranno impiegarſi nella cura di ſiffatta gente, la quale, occorendo, verrà anche traſportata agli Spedali dei Reggimenti, ed ivi curata, ed aſſiſtita egualmente che i proprj malati.

Ciò avrà luogo però per que' Licenziati indeterminati ſolamente, la di cui malattia foſſe eſterna, e non interna, che deſſero ſperanza di guarigione, che non aveſſero chi foſſe tenuto a preſtare loro veruna aſſiſtenza, e nel caſo finalmente che non vi foſſero pronti altri rimedj. In queſti caſi per coteſti Licenziati, come ſopra, ſi contribuirà dall' Erario militare, oltre le medicine, anche il loro mantenimento, per cui non ſi pretenderà verun rimborſo, ſe non qualora, dopo guariti, veniſſero a poſſedere dei Beni, e non foſſero richiamati al Reggimento, ma che ſe ne rimaneſſero ulteriormente come Licenziati indeterminati nelle loro Patrie, od altrimenti. Succedendo poi che un tale Licenziato, dopo la guarigione, doveſſe entrare nel Reggimento, o preſſo il Corpo dei carriaggi (*Fuhrweſen*) in luogo di uno, che mancaſſe, per cui veniſſe a ceſſare in lui la qualità di Licenziato, in tal caſo tutte le ſpeſe occorſe anderanno a carico dell' Erario, quand' anche egli ſi trovaſſe in iſtato di farne il riſacimento.

§. 3.

Nell' atto della annuale reviſione del Diſtretto del reclutamento ſi dovrà rilevare di nuovo lo Stato delle beſtie, e claſſificare i cavalli; e però non ſarà neceſſario alcun rapporto dei cambiamenti, che ſuccederanno nel corſo dell' anno, o per accreſcimento, o per diminuzione.

Un tale riconoſcimeuto non avrà luogo che riſpetto ai cavalli, ed ai buoi da attiraglio, e da macello.

Il formolare ſegnato *B.*, che ſi troverà in ſeguito, dimoſtra evidentemente in quali rubriche ſi abbiano a deſcrivere a miſura della riſpettiva claſſificazione, e come ſi abbia a formare la diſtinzione dei cavalli atti ai varj uſi, e biſogni della guerra.

Nella formazione, e nella chiuſa dei Sommarj circa lo ſtato delle Beſtie, ſi oſſerverà lo ſteſſo, che ſi è detto di ſopra in ordine alla popolazione, ed i Sommarj riſpettivi ſi dovranno raſſegnare alle Cancellerie di Corte ogni volta, e nel tempo medeſimo, in cui ſi raſſegneranno quelli della popolazione.

Il ſopraccennato Formolare, per la deſcrizione dello Stato del beſtiame, non vale che per i Paeſi ereditarj conſcritti della Germania, onde farne l'uſo proporzionato ai biſogni dei carriaggi in occaſione di guerra; La cognizione, e deſcrizione dello Stato del Beſtiame però, ſi proſeguirà come per lo paſſato coll'uſo del Foglio vecchio per le beſtie da tiro, oſſia della così detta Tabella locale, alla quale non vi fu aggiunta che una ſola rubrica, circa i buoi da macello, come ſi vedrà dal formolare che ſi troverà in appreſſo ſegnato *C.* Oltre delle beſtie da tiro, e da macello, ſi dovranno conſcrivere anche tutt' i cavalli che ſi troveranno in ciaſcun Paeſe, ſenza eccezione, e riguardo di quelli, cui appartengano.

Chi ſia quelli poi, il quale, tanto riſpetto alle Città, che ai Luoghi di campagna, debba in occaſione di una guerra ſomminiſtrare uno, o più de' proprj cavalli, mediante pagamento, pel ſervizio dell' Armata, ciò dipenderà dalla determinazione del Pubblico; poichè riſpetto al Militare gli baſterà avere a ſuo tempo quanto poſſa abbiſognargli.

Quì giova l'avvertire, che affine di conſervare lo Stato della contribuzione, e che non ſi tolgano all' agricoltura i cavalli neceſſarj, ſi debba far acquisto non

già dei ſoli cavalli preſſo della gente di campagna; ma di quelli altresì dei Cittadini, Mugnaj, Oſti, Macellai, Birrai, Vetturali, e Negozianti, come pure dei Conventi, de' Parrochi, e Magiſtrati, ed anche dei Nobili, degli Eccleſiaſtici, e delle perſone di più alto rango, per quanto i medeſimi non ſieno loro indiſpenſabilmente neceſſarj al proprio uſo: la qual coſa dovrà oſſervarſi eſattamente in ogni tempo, sì per parte del Politico, che del Militare.

Siccome ai varj biſogni della guerra non poſſono ſceglierſi altri cavalli fuorchè quelli, che ſiano perfettamente abili, così nell' atto della loro claſſificazione, ſi avrà di mira ſpecialmente la deſcrizione della loro qualità, ſecondo che inſegna il Formolare, che ſi troverà in appreſſo ſotto la Lettera *D.*; ſenza però una troppo minuta, e ſcrupoloſa preciſione, alla bellezza, e badando più che all' età, alla forza, e capacità.

I prezzi, ſecondo, i quali le Provincie dovranno ſomminiſtrare i neceſſarj cavalli agli uſi della guerra, reſtano ſtabiliti, come ſegue:

Si pagheranno 80. Fiorini per ogni cavallo da tiro, e deſtinato come abile a timone per l'artiglieria, pei pontoni, per le chiatte, e per gli forni di ferro; Per quelli d'attaccarſi d'avanti, come ſopra, come anche per quegli abili al timone dei carriaggi del Reggimento, per la Cancelleria, e la Caſſa di guerra Fiorini 65., e Fiorini 50. per quegli altri d' attaccarſi d' avanti, ed altrettanto per quelli da cavalcare, o da ſoma: avuto riguardo però, che per qualunque cavallo perfettamente adattato ad uno degli uſi ora indicati non ſi corriſponderà mai meno di 50. Fiorini, nè ſi oltrepaſſerà la ſomma di 80., di modo che ſe un cavallo non arrivaſſe all' altezza di 15. (*Fauſt*) (*), ma che dall'altra parte foſſe atto par-

(*) *Fauſt*: cetta miſura di Germania che corriſponde a quattro dita d' altezza.

ticolarmente all' uopo, e che a giudizio degl' Individui incaricati a riceverli valeſſe più di 50. Fiorini, in tal caſo ſi potrà valutarlo anche Fiorini 55. 60., e fino 65. Fiorini ; la ſteſſa regola ſervirà anche rapporto a quelli, che foſſero alti fra i 15. (*Fauſt*), ed i 15., e mezzo, per gli quali, invece dei Fiorini 65., ſi potrà aſcendere anche ai 70. 75., e perfino ai 80. Fiorini ; E così viceverſa ſi oſſerverà con quelli più alti, i quali, ſebbene atti al ſervizio, foſſero però di minor valore, deducendo per i medeſimi qualche Fiorino dal prezzo ſtabilito. In occaſione poi di doverſi giudicare, e ſtabilire il loro prezzo, ſi avrà il conveniente riguardo principalmente alla età dei medeſimi.

Siccome pel ſervizio dell' Artiglieria ſi ricchieggono cavalli ben forti, così quando queſti, oltre all' eſſere tali, oltrepaſſaſſero l'altezza di 15. (*Fauſt*) e mezzo, o forſe arrivaſſero anche ai 16., ſi potrà ſorpaſſare anche il ſolito prezzo, e valutarli 90. 100., ed anche fino 120. Fiorini.

Coteſto aumento di prezzo però non avrà luogo, che pei cavalli neceſſarj per tirare la groſſa Artiglieria, ed in caſo ſoltanto, che la loro età, e forza ſpeciale li coſtituiſca effettivamente di un maggior valore.

Sebbene i cavalli caſtrati, e le cavalle, ſieno i più adattati ad ogni ſorta di uſo al ſervizio della guerra, ciò non oſtante, in mancanza di queſti, ſi potranno ſcegliere anche degli Stalloni, oſſia cavalli interi, da tirare i pontoni, i ponti volanti, ed i forni di ferro, ed in iſpecie per ſervizio della groſſa Artiglieria, per la quale, ſenza di ciò, ſono da deſtinarſi ſempre i cavalli più forti. E perciò reſterà a carico del Comando preſſo i carriaggi di ripartirvi i migliori cavalcanti, i quali ſappiano come comportarſi coi detti cavalli interi.

Per ciò, che concerne le cavalle, ſi dovrà in-

oltre avere ſpeciale riguardo di riſparmiare quelle ſpecialmente, che foſſero da razza, e di buona ſorta.

Che i cavalli ſuddetti debbano eſſere dell' età di 5. ai 10. anni ſoltanto, reſta chiaramente ſpiegato nel Formolare. Quindi in occaſione della prima futura reviſione annuale dei Diſtretti del reclutamento, e delle altre in avvenire, in cui dee ſeguire ogni volta anche la claſſificazione dei cavalli, ſi indicheranno particolarmente tutti i cavalli atti ai biſogni della guerra, quelli, che a motivo di qualche difetto ſopraggiunto ai medeſimi foſſero diveniti inetti, come pure quelli, che aveſſero paſſata l' età di 10. anni, e quegli altri che, foſſero giunti al quinto anno d' età, tutti quelli inſomma, che a tenore delle diſpoſizioni del Politico ſaranno tenuti i Proprietarj di ſomminiſtrare, mediante il pagamento ſtipulato, e che ſi ſaranno conoſciuti capaci agli uſi della guerra.

I Proprietarj di tali cavalli deſtinati ai biſogni della guerra reſtano ciò non oſtante in piena libertà di farne commercio, di venderli, di permutarli, od altrimenti; anzi è incaricato tanto il Politico, quanto il Militare, di togliere alla Gente l' erroneo dubbio, che poteſſe naſcere, che atteſa la ſopraccennata claſſificazione, non ſia più lecito il farne traffico, poichè ogni Proprietario reſta in libertà di farne, ciò che gli cadrà più in acconcio.

Perchè ſi ſappia continuamente il numero dei cavalli, che ogni Diſtretto, oltre quelli che abbiſognano al Reggimento aſſegnatogli, ſia in caſo di ſomminiſtrare ad altri Reggimenti, e quanti gliene rimangano ancora, fuori di ciò, per uſo dell' Artiglieria, dei carriaggi di Provianda, da tirare i forni di ferro, i pontoni, i ponti volanti, le caſſe di guerra, e per ſervizio della Cancelleria; come

pure viceverſa, affine di ſapere, qualora un Diſtretto non ſi trovaſſe avere tanti cavalli quanti abbiſognano al proprio Reggimento per i carri neceſſarj al medeſimo, donde abbia a riceverne il compimento, dovrà ogni Reggimento di Diſtretto formare una Specificazione particolare duplicata, ſecondo il Formolare, che ſi troverà più innanzi ſegnato Lettera *E.*, per unirne un eſemplare ai Sommarj del Reggimento, e del Diſtretto, al Comando Generale, e perchè l' altro venga innoltrato al Governo per mezzo dell' Ufficio del Circolo, ad oggetto che dal medeſimo Governo ſi poſſa formare il Totale di tutta la Provincia, da raſſegnarſi in ſeguito, unitamente ai Sommarj generali della popolazione, e dello Stato del Beſtiame, all' Aulico Conſiglio di guerra, come altresì all' Aulica Cancelleria Boemico-Auſtriaca.

§. 4.

Per avere mai ſempre eſatto, e pronto lo Stato della popolazione, egli è bensì neceſſario di eſſere al fatto dell' eſiſtenza, e del ſoggiorno di ciaſcun Individuo, per eſſere al caſo, occorrendo di tempo in tempo qualche cambiamento, di farne le debite, e giuſte annotazioni nei Libri politici del Luogo, ma non ſi potrà per queſto recare impedimento per verun conto a chiccheſſia in riſoluzioni ſpetanti ad affari, al commercio, o in qualſivoglia altra maniera, anzi ſi procurerà piuttoſto di darvi tutta la mano, ed aſſiſtenza, onde promuovere l' induſtria. Ciò ſtante reſterà libero a chiunque di trasferirſi, a motivo de' ſuoi intereſſi, ove più gli piace, dalla Provincia, o dal Paeſe ove è nato, od ove abita, anche ſecondo le circoſtanze, in qualunque altra Provincia conſcritta, o non conſcritta, e finalmente anche in eſteri Paeſi: bene inteſo, che ſi abbiano a prendere le neceſſa-

rie cautele, per mantenere il buon ordine, e che ſe ne debba impetrare ogni volta la permiſſione da chi ſi ſpetta.

Siccome quì non ſi tratta delle perſone Eccleſiaſtiche, dei Nobili, degli Officiali preſſo dei Magiſtrati, e delle Perſone di riguardo, alle quali reſta libero l' aſſentarſi, coll' approvazioue del Politico, dal Luogo del loro ſoggiorno, ma ſi parla ſolamente di quella claſſe di gente, la quale reſta ſegnata ſotto le rubriche de' *Cittadini*, *Contadini*, *proſſimi Eredi*, *Capi di caſa*, *Coltivatori di Orti*, od altri *neceſſarj all' agricoltura* (*Nährenſtand*), od *ai biſogni dello Stato*, così riſpetto a queſti ultimi, per ciò, che concerne il ſopraccennato §. 4., ſervirà di norma, quanto ſegue.

Chiunque ſi trasferiſſe da un luogo all' altro dello ſteſſo Diſtretto, o Circolo, al quale, giuſta la conſcrizione, egli appartiene, a motivo di qualche ſuo intereſſe, non avrà biſogno nè di permiſſione, nè di Paſſaporto per parte de' ſuoi Superiori, ma qualora alcuno foſſe neceſſitato per i ſuoi affari di portarſi per qualche tempo in un altro Circolo, o Diſtretto della ſteſſa Provincia, od anche in un altro Paeſe conſcritto, perchè non abbia ad eſſere arreſtato ſul cammino, od altrimenti impedito, od inquietato, dovrà provvederſi preventivamente di una Licenza in iſcritto, o di un Paſſaporto per parte del Magiſtrato competente (*Obrigkeit*), e qualora queſto foſſe lontano dal luogo, dall' Officiale più vicino: Paſſaporto che gli verrà rilaſciato ſenza ſpeſa.

Per trasferirſi in una Provincia non conſcritta, od anche fuori degli Stati ereditarj per certo tempo, o per alcuni anni determinatamente, qualunque ſiane il motivo, reſtano bensì autorizzati i Superiori riſpettivi a concedere ſecondo le circoſtanze la permiſſione ai Ricorrenti, ſempre però mediante la

ſcienza,

ſcienza, ed approvazione dall' Ufficio del Circolo; ma reſta una volta per ſempre proibito di permettere ad un Suddito deſtinato allo Stato militare il trasferirſi, anche per certo ſpazio di tempo, nei Paeſi Pruſſiani.

Rimane libero a chiccheſſia di potere ſeco condurre in un viaggio, anche in Paeſi eſteri, i ſuoi ſervitori, ſebbene foſſero nativi di una Provincia conſcritta; ma qualora un Feudatario, un Padrone, od altro chiunque, dimetteſſe dal ſuo ſervizio un ſuo ſervitore, nativo di una Provincia conſcritta, foſſe egli di livrea, o no, ſenza averne fatto il previo rapporto a chi ſi dee, a tenore di quanto fu preſcritto al §. 1., in caſo che un tale Suddito trovaſſe con ciò occaſione di ricoverarſi in una Provincia non conſcritta, ſarà tenuto di pagare irremiſſibilmente al Fondo militare 150. Fiorini, e ſe il detto Suddito ſi trasferiſſe ſuori Stato ne dovrà pagare 300. Tale reſponſabilità per parte dei riſpettivi Padroni non avrà luogo per verun conto ne' caſi fortuiti. Succedendo poi, che i detti domeſtici dimeſſi dal loro ſervizio non veniſſero toſto accettati al ſervizio di qualcun' altro, ſe ne paſſerà la notizia tanto al Politico, che al Militare, affinchè ſi diano di conſerva le neceſſarie diſpoſizioni per impedire la loro emigrazione fuori Stato.

Trattandoſi della totale emigrazione di un Suddito fuori Stato, tanto unitamente alla ſua Famiglia, che ſenza, e che il Governo della Provincia, atteſe le circoſtanze, non trovaſſe di che opporvi, ſarà neceſſario d' impetrarne previamente l' approvazione dell' Aulica Cancelleria Boemico-Auſtriaca, ottenuta la quale, ſe ne paſſerà la notizia al Comando Generale, perchè ne venga anche inteſo il Reggimento del riſpettivo Diſtretto di reclutamento.

Se alcuno voleſſe trasferirſi per ſempre in un'

altra Provincia dello Stato, ſia eſſa conſcritta, o non la ſia, avendone ottenuta l' approvazione dal proprio Feudatario, o Superiore, ciò potrà accordargliſi dal Governo d' intelligenza col Comando Generale.

Lo ſteſſo s' intende anche qualora un Suddito intendeſſe di entrare in qualche Ordine religioſo di queſti Stati.

Ogni qual volta un Feudatario, o Superiore ſi faceſſe lecito di concedere la permiſſione ad un Suddito di emigrare in una Provincia non conſcritta, ſenza averne impetrata l' approvazione da chi ſi ſpetta, incorrerà il medeſimo nella ſovradeſcritta pena di 150., o 300. Fiorini riſpettivamente.

Per emigrare dall' uno all' altro Feudo, o da un Diſtretto all' altro della ſteſſa Provincia, baſterà il conſenſo del proprio Feudatario, o Superiore, al quale però incumberà di renderne ogni volta inteſo il Reggimento, che ha il reclutamento in quello ſteſſo Diſtretto.

Siccome tali precauzioni ſono neceſſarie non tanto per mantenere il buon ordine negli Stati ereditarj, quanto per impedire che i Sudditi ſi trasferiſcano a capriccio in Stati eſteri, quindi è, che non ſolo per parte del Politico, ma anche del Militare, ſi dovrà invigilare per ogni dove, ed in iſpecie ai confini, per l' eſatto adempimento de' Sovrani Comandi, facendo arreſtare chiunque paſſaſſe dall' uno Circolo all' altro, o dall' una all' altra Provincia dello Stato, ſenza Paſſaporto, o che forſe tentaſſe di oltrepaſſare i confini per trasferirſi in eſteri Paeſi, per quindi conſegnarlo *ex Officio*, quando vi concorrano le neceſſarie qualità, e che non vi oſtino le particolari di lui circoſtanze, alla Milizia, od altrimenti reſtituirlo al ſuo Feudatario, o Padrone.

Quanto ſi contiene nel preſente paragrafo riguarda i Licenziati a tempo indeterminato dei Reg-

gimenti dei Diſtretti, ſia che i detti Licenziati ſieno ſtati cavati per parte dei Reggimenti medeſimi dallo Stato attuale di ſervizio, oppure dalla Maſſa degl' Individui del Diſtretto deſtinati allo Stato militare, poichè queſti debbono quindinnanzi eſſere conſiderati come tutti gli altri Sudditi conſcritti, ed egualmente trattati. Tali Individui in avvenire non verranno più deſcritti in ruolo, ma ſaranno ſoltanto viſitati, e miſurati, nè avrà più luogo verun pagamento di taglia per eſſo loro, nè verrà loro più rilaſciato verun paſſaporto, od altra licenza in iſcritto per parte dei Reggimenti, anzi qualora alcuno di eſſi ſi trovaſſe munito di tali paſſaporti, o di ſimili licenze, ſi dovrà ritirarle di nuovo, ad oggetto di evitare qualunque pregiudizio, che poteſſe naſcere al Politico, ed al Militare coll' abuſo dei medeſimi. Per lo contrario ſino a tanto che la Cavalleria avrà dei Licenziati indeterminati, tanto queſti, quanto i Licenziati indeterminati dei Reggimenti d' Infanteria Ungareſe, e dei due Reggimenti *Bender*, e *Migazzi*, (ſtante che i Diſtretti dei reclutamenti in Ungheria, non ſono diſpoſti, e regolati come quelli degli Stati in Germania, e tanto nel Tirolo, quanto nell' Auſtria anteriore non eſiſte peranco la diſtribuzione dei Diſtretti) dovranno eſſere muniti dei detti paſſaporti, o di licenze in iſcritto, a tenore della normale preſcrizione emanata ſull' oggetto delle licenze da darſi.

§. 5.

Le Provincie conſcritte della Boemia, e dell' Auſtria reſtano aſſegnate a' 37. Reggimenti, ed a ciaſcuno di eſſi il riſpettivo Diſtretto pel loro reclutamento, d' onde ricavare, oltre la Cavalleria tedeſca, e gli altri Corpi militari, il compimento dei ſoldati. Vi rimane anche compreſa l' Auſtria infe-

riore, come dalla Tabella segnata *F.*, con 5. Reggimenti d' Infanteria tedesca, unitamente ad una porzione dei due Reggimenti *Langlois*, e *Tillier*.

L' odierna distribuzione dei Distretti assegnati ai Reggimenti pel loro reclutamento è nella massima parte delle Provincie tuttora assai ineguale.

Atteso che alcuni Distretti di reclutamento restano, in confronto degli altri, o troppo dilatati, o troppo ristretti, e che per conseguenza vi si trova più gente, o rispettivamente meno, atta alle armi; quindi dovrà oggidì intraprendersi un' altra distribuzione misurata colla popolazione, e coi bisogni, e questa avrà luogo di conserva fra il Comando Generale, ed il Politico.

§. 6.

Siccome non potrà giammai sussistere la domanda circa l'accettazione, o consegna degli Ebrei allo Stato militare, così la descrizione, e registratura dei medesimi Ebrei seguirà a motivo soltanto di fini politici. Fra i Cristiani però di sesso maschile restano esentate dallo Stato militare, oltre gli Ecclesiastici, i Nobili, gli Officiali presso de' Magistrati, le Persone più ragguardevoli, ed i figlj di queste tre ultime qualità, alcune altre classi di persone, quelle cioè che sono indispensabilmente necessarie alla Agricoltura, a promuovere le Manifatture, ed il Commercio, alle Miniere, alle Fabbriche del sale, della polvere, del salnitro, e del ferro, alla Navigazione, alle Fabbriche, ed a qualunque altro bisogno della Provincia. Egualmente non si ammetteranno allo Stato militare i Sudditi appartenenti in *Gmunden*, *ed Aussee* ai Beni Camerali del Sale, come pure quelli delle Saline di *Vieliczka*, e *Bochnia*, unitamente ai loro figlj.

Non ſarà però lecito il prendere al ſervizio, od al lavoro delle Miniere, delle Fabbriche del ſale, della polvere, del ſalnitro, o del ferro, e molto meno alle Manifatture, o al Commercio, alcun Suddito di un altro Dominio, ſenza il conſenſo, e l'approvazione del ſuo Feudatario, o Magiſtrato; reſtando ſempre in piena libertà di queſti ultimi di richiamare i ſuoi Sudditi, tanto quelli che ſi trovaſſero al lavoro, od al ſervizio d'altrui ſenza il loro conſenſo, quanto quegli altri, cui aveſſero accordata la permiſſione: con condizione però, che riſpetto a queſti, abbiano a rimpiazzarſi con altrettanti Sudditi atti al lavoro, ed altrimenti inabili allo ſtato delle armi, o per non avere la giuſta miſura, o per altro qualunque motivo. Affine dunque di evitare per quanto ſia poſſibile ogni incomoda dilazione, ſarà bene, che abbiſognando alle Miniere, alle Fabbriche del ſale, del ferro, della polvere, del Salnitro, od a qualunque altra Fabbrica, Manifattura, o ſimili, gente di lavoro, ſoggetta ad altri Dominj, ſi procuri di ottenerla ogni volta mediante il conſenſo, e l'approvazione dei riſpettivi Feudatarj, o Magiſtrati: bene inteſo che ſi debba perciò ſcegliere, e chiedere que' Sudditi atti bensì al lavoro, di cui ſi abbiſogna, ma altronde inabili allo Stato militare.

La ſcelta della gente non aſſolutamente neceſſaria all' Agricoltura, o ad altri biſogni dello Stato, e da trasferirſi allo Stato militare per compire al diminuimento fattoſi dei Sudditi, dipenderà dalla cognizione, e diſpoſizione del Politico; ed il Militare avrà l'incarico d'invigilare ſoltanto, che per parte dei Magiſtrati, o loro Officiali non vi occorra veruna parzialità, o particolare intereſſe, poichè, ſe contro ogni ſperanza, ciò veniſſe ad iſcoprirſi, il Militare vi ſi opporrà immediatamente, e ne farà ſubito il rapporto al Comando Generale.

I Feudatarj, e le Signorie daranno allo Stato militare la loro porzione di reclute non già mediante gente eſtera, o foreſtiera, ſotto la di cui claſſe ſi comprendono anche i figlj dei Soldati, dei Comici, e di quelli, che ſi trovano nella Provincia, ſenza avere alcuna rendita, e che per conſeguenza non ſono tributarj, ma la detta preſtazione ſarà ſempre compoſta de' loro proprj Sudditi.

Accadendo dunque, che un Suddito di una Provincia conſcritta paſſaſſe in un altro Circolo, o Paeſe dello Stato, ſia conſcritto, o non la ſia, ſenza i dovuti ricapiti, e paſſaporti, e che perciò, a tenore delle vigenti preſcrizioni, veniſſe conſegnato alla Milizia, non ſarà altrimenti conſiderato, che come un Suddito del riſpettivo, e legittimo ſuo Feudatario, coſicchè verrà quindi trasferito a quel Reggimento, ſotto il di cui Diſtretto egli appartiene.

Se in tali contingenze di conſegne come ſopra occorreſſero delle ſpeſe, verificate queſte, anderanno a carico di que' Dominj, o Feudatarj, a conto, ed a prò de' quali i detti loro Sudditi verranno ammeſſi alla Milizia nel ſopraccitato modo. Tale riſarcimento di ſpeſe non avrà luogo giammai, qualora per parte di qualche Dominio, o Città ſi teneſſero celati a bello ſtudio i Sudditi di un altro Dominio, e che veniſſero conſegnati alla Milizia a conto della porzione loro ſpettante; anzi, oltrecchè i detti Sudditi illegittimamente conſegnati alla Milizia veranno aſcritti per conto dei legittimi loro Padroni, i già detti Dominj, e le ſurriferite Città, ſaranno obbligate a ſoſtituire altrettanti loro Sudditi, quanti ne avranno indebitamente intruſi nel numero loro aſſegnato, ed a motivo dell' inganno, e della contravenzione agli Ordini Superiori, ſoggiaceranno alla pena irremiſſibile di dovere rifare all' Erario le ſpeſe della Montura, ed il danaro dell' ingaggio.

Ciò, che quì ſopra ſi è detto di que' Sudditi, che ſenza i dovuti ricapiti ſi trasferiſcono in un altro Circolo, o Paeſe dello Stato, riguarda anche que' Sudditi vagabondi, i quali per eſſere inclinati ad una vita ozioſa, girano da un Paeſe all' altro; poichè non oſtante la loro vita diſordinata non ceſſano per queſto di eſſere veri Sudditi dei loro riſpettivi Padroni. Quindi nell' atto della loro accettazione allo Stato militare, gli Officiali della Commiſſaria invigileranno ogni volta attentamente, ſotto grave loro reſponſabilità, che non vi accadano delle inconvenienze di ſorta alcuna.

Se un Eſtero ſarà trovato ſenza paſſaporto, ed arreſtato come vagabondo, verrà deſcritto come recluta *ex Officio*, ed aſſegnato a quel Reggimento, nel di cui Diſtretto ſarà ſtato arreſtato; ma non potrà giammai conſiderarſi come ſoſtituito ad un altro Suddito, nè valutarſi per conto di qualche Dominio, o Feudatario.

Succedendo poi, che veniſſero arreſtati de' Sudditi come vagabondi, i quali non foſſero ſoggetti a verun Dominio, o Padrone, e che per conſeguenza non poteſſero aſcriverſi in conto dell'uno, o dell' altro Dominio, in tal caſo anderanno a profitto di tutto il Diſtretto del reclutamento, e verranno arrolati riſpettivamente preſſo del Reggimento di quel Diſtretto medeſimo.

Qualora un Feudatario, o Padrone intendeſſe di raſſegnare alla Milizia alcuno de' ſuoi Sudditi, il quale ſi trovaſſe aſſente legittimamente, e che per qualunque ſiaſi motivo ſi tratteneſſe, col conſenſo de' ſuoi Superiori, in un altro Diſtretto, o Paeſe dello Stato: il che ſpeſſo ſuole accadere con quelli, che per eſſere privi de' loro genitori, ſi trasferiſcono altrove a preſtare i loro ſervigj, non avranno, che da farne il rapporto, per mezzo dei Co-

mandanti delle Compagnie, al Reggimento, il quale perciò ſarà tenuto di rivolgerſi a quello, nel di cui Diſtretto ſi troverà il Suddito medeſimo, reſtando a carico di queſt' ultimo Reggimento di intenderſela col Politico per la di lui conſegna, e di farlo ſcortare colla prima occaſione al ſuo Reggimento, colla precauzione però di farvelo preventivamente aſcrivere, ed arrolare nelle debite forme.

Ma ſiccome i Sudditi privi de' Genitori, ed altrove dimoranti, non vengono conſcritti preſſo dei loro Magiſtrati, o Feudatarj, ma in quel Luogo, e preſſo di quella Famiglia, ove eſſi ſi trovano attualmente, quindi ſarà neceſſario, che in occaſione di ciaſcuna reviſione, che s' intraprenderà, del Diſtretto del reclutamento, ſia raſſegnata, per parte del Militare, al riſpettivo Reggimento, e per parte degl' Individui che regiſtrano, e regolano i Libri politici del Luogo, tanto agli Uffici del Circolo, quanto ai Magiſtrati, cui i detti Sudditi orfani ſono ſoggeti, una Specificazione de' medeſimi, da ricavarſi dai libri della popolazione, indicandovi il loro nome, l'età, la qualificazione, ed il Luogo di dimora. Di queſta Specificazione ſe ne raſſegnerà una copia, per parte degli Uffici del Circolo, al Governo, e per parte del Militare al Comando Generale: coſa, che dovrà oſſervarſi indiſpenſabilmente ogni qual volta ſuccedeſſe contemporaneamente qualche cambiamento ſul propoſito dei ſopraccennati Sudditi, ad oggetto, che trattandoſi di compiere il totale dei Reggimenti, ſi abbiano i dovuti riguardi nella ripartizione de' mentovati Individui, ed occorrendo, che eſſi foſſero deſtinati dai legittimi loro Padroni allo ſtato militare, e che ne ſieno capaci, ſi poſſano dare le neceſſarie diſpoſizioni, di conſerva fra il Militare, ed il Politico, per la loro conſegna, ed accettazione.

Occorrendo, che un Suddito nativo di una Provincia conſcritta ſi arrolaſſe ne' Paeſi del S. R. I., od altrove fuori de' Ceſarei Stati, come ſoldato delle Noſtre Armate, ſi dovrà aſſegnarlo a quel Reggimento, ſotto il di cui Diſtretto egli appartiene; e qualora non foſſe ſtato altrimenti fattibile di arrolarlo al ſervizio, fuorchè mediante capitolazione, finchè abbia finito il ſuo tempo non ſi potrà preſcindere dalla ſtipulata convenzione; ma ſiccome poi ottenuto che avrà il ſuo congedo dal ſervizio militare, egli ricade nella ſua prima qualità di Suddito, ed il ſuo Feudatario viene con ciò a riacquiſtare il diritto ſopra di lui, come Padrone, così potrà ritornarlo alla Milizia colla prima occaſione, ſemprecchè vi ſia riconoſciuto ancora capace. Quindi ſarà neceſſario, che il Reggimento di quel Diſtretto ſe la intenda ſempre preventivamente coi riſpettivi Feudatarj, e non proceda alla dimeſſione di un Suddito dal ſervizio militare fuorchè; qualora il ſuo Feudatario non ſtimaſſe punto a propoſito di laſciarlo al ſervizio invece di un altro ſuo Suddito, il quale a lui premeſſe di ritenere in Paeſe per l' economia rurale, o per qualunque altro fine politico. Ma ſe poi il Feudatario intendeſſe di laſciarlo al Reggimento in luogo di un altro più utile al Paeſe, o più neceſſario alla domeſtica economia, od altrimenti, ciò avrà il ſuo effetto, ſenza obbligo di dovergli corriſpondere verun danaro d' ingaggio; e da quel punto in poi ceſſerà in lui la qualità di ſoldato capitolato, e verrà quindi traſcritto fra il numero dei ſoldati obbligati. Il ſuddetto favore della capitolazione non ſi eſtende che per que' Sudditi, che veniſſero arrolati al ſervizio militare delle Armate Ceſaree, ne' Paeſi del S. R. I., od altrimenti fuori degli Stati ereditarj, e che foſſero traſferiti fuori Stato col conſenſo, e colla permiſſione de' loro Superiori; poichè quelli all' incon-

tro, che ſi foſſero fatto lecito di ſortire dagli Stati ereditarj ſenza la ſopraccennata permiſſione, e che pertanto foſſero incorſi nelle pene preſcritte nella Patente degli Emigranti, quand' anche foſſero ſtati arrolati al ſervizio, mediante capitolazione, non vi ſi avrà alcun riguardo. Del reſto poi rimane libero ai Dominj, o Feudatarj di fare aſcrivere per loro conto quello fra i loro Sudditi, il quale aveſſe preſo ſervizio ne' Paeſi del S. R. I.; od in quelli ſoggetti ad altre Potenze, e ciò toſto che ſarà ſtato arrolato, mediante però il rimborſo dei Fiorini 32. all' Erario, per altrettanti dal medeſimo corriſpoſti pel di lui arrolamento.

Siccome non fu giammai permeſſo di dare allo Stato militare perſone colpevoli di gravi delitti, così ciò reſta anche in avvenire onninamente vietato. Que' Sudditi però, che ſi foſſero reſi colpevoli di lievi delitti, che non apportano alcun diſonore alla perſona, ed i quali non ſieno già ſtati caſtigati colla Caſa di correzione (poichè ſiffatta gente per la maggiore ſicurezza del Pubblico non potrà giammai eſſere ammeſſa alla Milizia), ſarà in arbitrio dei Dominj, o Feudatarj il raſſegnargli allo Stato militare in qualità di reclute. Ma in tali caſi, nell' atto che ſe ne farà la conſegna al Militare, gli ſi accennerà in iſcritto la qualità del delitto dai medeſimi commeſſo, e per ciò, che concerne il metodo praticato per l'addietro in occaſione della conſegna di tal gente, di ſervirſi dell' eſpreſſione „ *dato alla Milizia per caſtigo* “ non avrà più luogo all' avvenire, ma ſerviraſſi invece dell' eſpreſſione „ *ex Officio ad Militiam* “; poichè eſſendovi luogo a ſperare, che ſimili perſone trasferite al Militare poſſano divenire con ciò membri utili allo Stato, queſto dee riputarſi da eſſo loro per una grazia, anzichè per un caſtigo, ed eſſendo Sudditi poſſono ciò non oſtante eſſere

ammeſſi per conto de' loro legittimi Padroni, o Feudatarj.

Quando tornaſſe a propoſito di allontanare dalla Patria i ſopraccennati delinquenti conſegnati *ex Officio ad Militiam*, a motivo di lievi delitti, come ſono i Frodatori di tabacco, di caccia, e ſimili, non ſi ammetteranno mai nel Reggimento del loro Diſtretto, ma ſi conſegneranno, d'intelligenza col General Comando, ai Reggimenti d'Infanteria eſiſtenti in altre lontane Provincie, e non mai in vicinanza dei confini dello Stato.

§. 7.

Chiunque verrà deſtinato alle armi, quand' anche egli vi veniſſe ammeſſo ſoltanto ſotto il numero dei Licenziati indeterminati, dovrà ciò non oſtante eſſere della ſtabilita miſura, ſano perfettamente di corpo, forte, e capace a ſoſtenere le fatiche della guerra.

La miſura per un Soldato d' Infanteria, d' Artiglieria, di Cavalleggieri, e Minatori, reſta ſtabilita di 5. piedi, e 3. pollici; per un Dragone di 5. piedi, e 4. pollici; per un Soldato da Corazza, Pontoniere, e Guaſtadore (*Pontonier*, *und Pionnier*) ſarà di 5. piedi, e 5. pollici; per un Carabiniere, e Zappatore (*Sappeur*) di 5. piedi, e 6. pollici: coll' avvertenza che la detta miſura potrà bensì ammetterſi maggiore, ma non mai minore della ſtabilita: eccettuati i Cavalleggieri, fra i quali, come pure fra gli Uſſeri, ſi potrà ammettere della gente di ſoli 5. piedi, e 2. pollici, ſempreccchè vi concorrano, riſpetto ai Cavalleggieri, le ulteriori preſcritte qualità. Per ciò, che concerne poi le altre claſſi ſopra eſpreſſe, trattandoſi di gente giovane, e ben fatta, che prometta accreſcimento di

forza, e di giungere in breve alla misura prescritta, non sarà necessario di attenersi scrupolosamente alla suddetta prescrizione. Rispetto ai Garzoni, ossia Cavalcanti presso i Carriaggi (*Fuhrknechte*), od altro, si avrà l'avvertenza di non accettare persone che oltrepassino la misura di 5. piedi, ed uno, od al più due pollici.

Se le circostanze di una guerra portassero di deviare dalla prescritta misura, e che fosse necessario, come è seguito in occasione dell' ultima guerra, di dover discendere ad accordare qualche facilità su questo punto, si riserva S. M. di dare su di ciò le precise Ordinazioni.

L' età di un Garzone, ossia Cavalcante, come sopra, potrà essere dagli anni 17. fino ai 50., quella di una Recluta, tanto d' Infanteria, che di Cavalleria, o di qualunque altro Corpo militare, sarà dagli anni 17. fino alli 40. Se le circostanze di una guerra richedessero di doversi accettare reclute sotto le armi, anche di una età maggiore d' anni 40., in tal caso se ne daranno a suo tempo le necessarie prescrizioni.

Un Garzone, o Cavalcante potrà ammettersi anche con dei difetti, che lo rendano inabile al servizio militare, purchè uon resti con essi inabilitato a prestare i necessarj ufficj di sua incumbenza. Si avrà però lo speciale riguardo di non scegliere a tali impieghi se non gente allevata presso i cavalli, e ben pratica nel maneggio de' medesimi.

Se col tratto successivo un Garzone, o Cavalcante crescesse nella misura, e si rendesse perciò capace di servire sotto un Reggimento d' Infanteria, o Cavalleria, sarà in libertà del rispettivo Padrone, o Feudatario di trasferirlo allo Stato delle armi, e di sostituire un altro fra i suoi Sudditi, il quale sia adattato alla qualità di Garzone, o Cavalcante, in luogo

di esso. Quel Garzone però, o Cavalcante, il quale abbia già servito per lo spazio di due anni, non potrà essere trasferito allo Stato delle armi, senza renderne inteso il Comando presso i carriaggi.

In tempo di pace non si accetteranno, per quanto sia possibile, al Militare persone ammogliate; ma siccome dipende dal Politico il giudicare quali Sudditi sieno necessarj, o forse indispensabili alla Agricoltura, alle Arti, ed alle ulteriori incumbenze provinciali; così tutti quegli ammogliati, tanto in tempo di pace, che di guerra, i quali volessero darsi volontariamente alla Milizia, che dall' altra parte vi fossero abili, e che i Dominj, o Feudatarj rispettivi non li trovassero necessarj per gli affari della Provincia, potranno esservi accettati senza difficoltà; giacchè evvi luogo a credere, che i detti Feudatarj, o Padroni preferiranno sempre per la Milizia la gioventù scapola, e non assolutamente necessaria negli affari della Provincia, e che non richiedendolo indispensabilmente le circostanze, non vi sceglieranno giammai le persone ammogliate. Resta solo da osservarsi, per parte del Militare, che i Magistrati, o loro Ufficiali non favoriscano su questo punto, per fini particolari, la gioventù scapola, e che vi destinino invece delle persone ammogliate.

Qualora, per parte di qualche Dominio, Città, Magistrato, o Superiore, venissero destinate allo Stato militare persone, che hanno difetti tali da non potersi scoprire nell' atto dell' accettazione, e visita de' Chirurghi, come sono l' epilessia, ed altre interne malattie, e che non ostante la scienza dei sopraccennati Superiori, non lo avessero indicato, dovendo tal gente essere dimessa dal servizio militare, come inabile al medesimo, saranno tenuti di rimborsare l' Erario di tutte le spese occorse, tanto rispetto al danaro d' ingaggio, come per la montura,

pel pane, per la paga, e pel letto, oltre di che dovranno anche trasferire alla Milizia altrettanti Sudditi abili alla medeſima, quanti ſaranno i ſopraccennati invalidi; ed i Reggimenti ſaranno in dovere in occaſione di tali dimiſſioni d'intenderſela col Politico, perchè i congedati come ſopra ſieno rimandati al Luogo, in cui ſono nati, e ſpecialmente qualora le dette dimiſſioni aveſſero luogo fuori del loro Diſtretto, in Paeſi lontani: lo che può accadere coi Sudditi del Regno di Galizia, od anche con quelli di altri Stati ereditarj, i quali per particolari motivi, od altrimenti foſſero ſtati trasportati, deſtinati, od ammeſſi nei Reggimenti d'Infanteria, o di Cavalleria, o di altro Corpo militare, eſiſtenti in luoghi lontani.

§. 8.

Toſto che un Soldato arriva ad eſſere poſſeſſore di beni, o a qualche eſercizio da cittadino, ſia a motivo di eredità, di compra, o di matrimonio, ſia che per qualunque altro riguardo foſſe egli neceſſario per gli affari economici della Provincia, e che una tale neceſſità venga confermata per parte del Politico, gli verrà accordata, giuſta la vigente coſtituzione, la ſua dimiſſione dal ſervizio militare, con condizione però, che per parte di quella Signoria, o Città, ove il congedato anderà a fiſſare il ſuo ſoggiorno, foſſe già prima ſuo Suddito, o non lo foſſe, ne venga raſſegnato un altro in ſua vece, da ſceglierſi fra il numero de' Licenziati indeterminati, ed in luogo di queſt' ultimo venga deſtinato un' altro Suddito capace in qualità di Licenziato indeterminato. Occorrendo però, che un tale da congedarſi fiſſaſſe il ſuo ſoggiorno ſotto di tutt' altra Signoria, fuori di quella in cui è nato, o alla quale

era già prima ſoggetto, dovrà preſentare, antecedentemente il conſenſo di queſt' ultima.

Se la Signoria, ſotto della quale va a ſtabilirſi il congedato, provaſſe di non eſſere in iſtato in quel punto di farvi ſuccedere un' altro de' ſuoi Sudditi abile al ſervizio, e cercaſſe di poterſene diſpenſare, in tal caſo vi dovrà ſupplire tutto il Diſtretto del reclutamento, e la ſoſtituzione ſi farà da quel Luogo del Diſtretto *in concreto*, cui rieſca men grave il privarſi di un Suddito.

Una ſimile ſoſtituzione per parte di tutto il Diſtretto del reclutamento avrà luogo egualmente in que' caſi, ne' quali il Politico, od il Militare ſtimaſſero indiſpenſabile, che qualche ſoldato venga dimeſſo dallo Stato militare, riſpetto a quel primo, pel ſervizio delle Miniere, delle Fabbriche del ſale, e del ferro, della Navigazione, o di qualunque fabbrica, od altro, e riſpetto al Militare, per promuovere la fabbricazione della polvere, o la produzione, e raccolta del ſalnitro; poichè in tali circoſtanze il congedato non ridonda a profitto di verun Dominio, o Feudatario in particolare.

Queſta ſoſtituzione, per quanto concerne i Paeſi ereditarj del Regno di Boemia, e dell' Auſtria, avrà luogo mai ſempre preſſo del riſpettivo Reggimento di quel dato Diſtretto, ſenza riguardo ſe l' uomo da congedarſi ſia dello ſteſſo, o di qualunque altro Reggimento.

Se un Soldato nativo di un Paeſe conſcritto trovaſſe occaſione di ſtabilirſi, col conſenſo del ſuo Feudatario, in un Paeſe non conſcritto, per ivi eſercitare qualche Arte, impiegarſi nel Commercio, od altrimenti, per cui la Signoria, nella quale va a fiſſare il ſuo ſoggiorno, vi ſoſtituiſca uno fra ſuoi Sudditi, in tal caſo queſti dovrà paſſare ſotto del Reggimento di quel Diſtretto, a cui apparteneva il

congedato, quantunque egli ſi foſſe trovato fra la Cavalleria, o ſotto di un altro Reggimento.

Qualora veniſſe congedato qualcuno dal Corpo dei carriaggi, ſia per gli affari provinciali, che per qualunque altro motivo, quello che fra i Licenziati indeterminati verrà ſoſtituito in ſuo luogo, non ſi trasferirà già ſotto del Reggimento del Diſtretto, ma ſarà deſtinato, come lo era il ſuo anteceſſore, preſſo il Corpo dei carriaggi; ſiccome anche quello, che dal Diſtretto verrà annoverato, invece di queſt' ultimo fra i Licenziati indeterminati, dovrà avere le qualità ſoltanto che ſi ricchieggono nel ſervizio dei carriaggi.

In occaſione delle annuali reviſioni dei Diſtretti gli Ufficj del Circolo oſſerveranno attentamente fra le altre coſe, ſe la gente dimeſſa dal Militare, a motivo d' impiegarſi negli affari provinciali, o per qualſivoglia altro fine politico, come ſopra, rieſca effettivamente utile al Politico, e ſoddisfaccia così alle mira, per cui fu congedata; poichè in caſo contrario dovrà trasferirſi di nuovo alla Milizia ſenza ulteriore riguardo.

Se alcuno fra il numero dei Licenziati indeterminati, o appartenga egli ad un Reggimento, od al Corpo dei carriaggi, doveſſe rimanere indiſpenſabilmente in caſa propria, per qualunque fine politico, ritenuto quanto ſi è detto di ſopra, ſi aſcriverà un altro Suddito del Diſtretto ſotto la rubrica dei Licenziati indeterminati.

Succedendo, che qualche perſona obbligata al Militare voleſſe abbracciare lo Stato Eccleſiaſtico, i Comandi Generali avranno la facoltà di accordarglielo, con condizione però che la Dioceſi, oſſia quell' Ordine regolare, in cui verrà ammeſſo, paghi per ciaſcuna di eſſe 200. Fiorini alla Caſſa del Reclutamento.

Oltre

Oltre i casi sopraindicati, niun soldato nativo di un Paese conscritto, fino a che egli sia perfettamente atto al servizio, potrà essere congedato; ma siccome può occorrere talvolta, che alcuno fra i detti soldati nati Sudditi si renda poco meno di quasi invalido, ed attesa l'avanzata età, o per qualche corporale difetto, si approssimi alla totale invalidità, onde, non avendo il Reggimento di che opporsi alla di lui dimissione, riceva presso il Politico il suo mantenimento, così in ognuno dei detti casi dovendo premere moltissimo ai Reggimenti, ed al servizio militare di avere dei soldati veterani, fidati, e nati Sudditi; sarà a carico dei Comandi Generali, di farne la rappresentanza all' Aulico Consiglio di guerra, indicandovi tutte le circostanze necessarie da rilevarsi; e qualora i detti Sudditi prossimi a divenire del tutto invalidi, provata, e confermata la loro invalidità, a horma delle prescrizioni, rinunzino spontaneamente a qualunque benefizio militare, e si dichiarino in valida forma, circa i mezzi della loro sussistenza, potranno essere dimessi dal servizio militare senza l'obbligo di sostituire un altro uomo in loro vece. Ma per ciò, che concerne i mezzo invalidi della surriferita classe, questi potranno pure dimettersi dal servizio senza veruna difficoltà, con condizione però di dovere sostituire per ognuno di essi un altro soldato non Suddito, senza capitolazione, oppure due con capitolazione, oltre il pagamento del solito danaro per la montura.

Qualora un soldato nato estero si stabilisse in qualche Dominio, o Città dello Stato, come Fabbricatore, Commerciante, od Artista, esso volendo essere congedato dal servizio militare, fosse egli capitolato, o no, dovrà sostituire un altro estero in sua vece, cui si accorderà il beneficio della capitolazione, e sborsare l' importo della montura.

Ottenuta che avrà però la ſua dimiſſione dal Militare non ſarà più conſiderato come eſtero, ma, tanto riſpetto alla ſua perſona, quanto alla ſua famiglia, acquiſterà la qualità di Suddito nazionale, e come tale verrà anche trattato.

§. 9.

Fino che dura la pace, i vuoti, che ſuccedono nel Militare, per via di morti, diſerzioni, trasferimenti di reali invalidi, od altro ſimile motivo, di gente nazionale, le riſpettive ſoſtituzioni ſul piede di pace, tanto per i Reggimenti aſſegnati nei Diſtretti, quanto per la Cavalleria tedeſca, Artiglieria, e per gli altri Corpi, non ſi effettueranno di caſo in caſo, ma avranno luogo in una ſol volta in occaſione degli Accampamenti annuali, o ne' tempi deſtinati all' eſercizio delle armi.

Le ſummentovate mancanze verranno rimpiazzate col mezzo dei Licenziati indeterminati, avuto però riguardo di ſervirſi ſempre di quelli, i quali ſieno i meno neceſſarj negli affari della Provincia, e di rimettere tantoſto il numero dei detti Licenziati indeterminati con altrettanti Individui del Diſtretto; E ſebbene in tempo di pace non ſi poſſa generalmente deviare dal ſopraccennato modo di ſoſtituire l'uno all' altro, cioè di rimpiazzare i mancanti con altrettanti Licenziati indeterminati, e queſti fra i Sudditi del Diſtretto, ciò non oſtante ſi avrà riguardo a quei caſi, in cui queſta Regola generale poſſa dar luogo a qualche eccezione.

Egli è conceduto, per eſempio, alle Provincie, od ai Diſtretti di conſegnare alla Milizia Frodatori di tabacco, e di caccie, come pure que' Sudditi, che ſi foſſero reſi colpevoli di delitti, che non portano ſeco veruna infamia, di quelli, per cui vi foſſe ſo-

ſpetto di fuga, che ſi foſſero altrove trasferiti ſenza paſſaporto, o che veniſſero arreſtati come vagabondi, coll' avvertenza che tutti queſti Sudditi, dati al Militare come ſopra, ſi conſidereranno per conto de' loro legittimi Padroni.

Volendoſi deſtinare per lo Stato militare tal ſorta di Sudditi, non potranno, atteſa la loro cattiva condotta, entrare fra il numero dei Licenziati indeterminati, ma ſi dovranno trasferire immediatamente ai riſpettivi Reggimenti, invece di altrettanti Licenziati indeterminati;

Alla Cavalleria non ſaranno ammeſſe che perſone di buoni diporti, e pratiche nel maneggio dei cavalli. Anzi per i Reggimenti de' Cavalleggieri ſi ſceglierà gente in certo qual modo comoda, e che ſappia leggere, e ſcrivere.

I Reggimenti dovranno accennare in tempo al General Comando le diminuzioni di gente, che ſaranno loro accadute, affine di potere dare le debite diſpoſizioni pel loro compimento. Del reſto i Licenziati indeterminati, che ſi deſtinano a rimpiazzare le vacanze dei Reggimenti, dovranno eſſere viſitati dai Chirurghi, ed accettati al ſervizio per mezzo del Commiſſariato.

I Comandanti dei Reggimenti nei Diſtretti di reclutamento ſaranno mallevadori della abilità delle reclute, e reſponſali per qualunque difetto, ſalvo il regreſſo verſo de' Chirurghi, che le avranno viſitate. Qualora un Chirurgo teneſſe celato a bello ſtudio qualche difetto trovato in una recluta, e che queſta dappoi foſſe conoſciuta inabile, in tal caſo il detto Chirurgo verrà obbligato a dare alla Milizia a proprie ſpeſe tre uomini di nazione eſtera perfettamente abili, e ſenza capitolazione, e ſe non foſſe in iſtato di farlo, verrà a proporzione perſonalmente caſtigato.

Nell' atto della conſegna dovrà eſſere ſempre preſente un Deputato di guerra, il quale, ſotto pena di rigoroſa reſponſabilità, non permetterà, che ſi devii nè punto, nè poco, da quanto reſta ſuperiormente ſtabilito circa l' abilità delle reclute al ſervizio, cui ſono deſtinate.

Naſcendo qualche dubbio ſull' abilità di una recluta, ciò verrà tolto dal ſovrarbitrio del Comando Generale, il quale eſaminerà, per quanto ſia fattibile, egli ſteſſo l' affare, e riſpetto alle Piazze eſtere di reclutamento ne rilaſcerà la cura a que' Generali, od Officiali dello Stato maggiore, che ſaranno ivi acquartierati, e per evitare qualunque lagnanza delle riſpettive Provincie, vi ſi unirà anche un Deputato per parte dell' Ufficio del Circolo.

Chiunque verrà deſtinato a rimpiazzare qualche vacanza, riconoſciuto abile al ſervizio, ed accettato che ſarà regolarmente dal Commiſſariato, riceverà dall' Erario, appartenga egli all' Infanteria, Cavalleria, o ad altro Corpo militare, l' ingaggio di 3. Fiorini, perchè con eſſi poſſa provvederſi delle piccole coſe, che da principio gli abbiſognano, come ſono i pettini, il naſtro per la coda, il coltello, e la forchetta, le ſpazzole da ripulir le ſcarpe, ed un fazzoletto da naſo.

§. 10.

Toſto che le vacanze dei Reggimenti ſaranno nel ſopraccitato modo rimpiazzate con altrettanti Sudditi nazionali, ſul piede di pace, cavati dai Licenziati indeterminati, ſi avrà la precauzione, di comune conſenſo fra il Militare, ed il Politico, e ſenza che ſia perciò neceſſario l' Ordine per parte dell' Aulico Conſiglio di guerra, o della Cancelleria Aulica Boemico-Auſtriaca, di rimettere il numero

de' Licenziati indeterminati fra i Sudditi del Distretto, dando a tale effetto le necessarie disposizioni, in modo però, che ciò abbia a succedere quietamente, e senza chiasso nel Paese, e segnatamente, che non abbia ad insorgere il menomo tumulto ai confini. Sarà pertanto necessario, che per parte della concertata Commissione militare, e del Collegio provinciale (*des Ständischen Collegiums*) si tengano bene istruiti gli Uffici del Circolo, affinchè la ripartizione debba seguire esattamente, a norma dei registri della popolazione, e che niuno abbia motivo di lagnarsi di aggravio.

Le dette ripartizioni non si faranno, come si costumava per l' addietro in molti Luoghi contro le massime del Sistema, sul reclutamento dei Distretti, nè a misura delle case, nè per via di una divisione sulla popolazione in generale, ma bensì secondo l'attuale rapporto della gente adattata allo Stato politico, in proporzione dei Sommarj de' Reggimenti, o delle Compagnie, esistenti nel Distretto, non che dei Libri, e Registri del Luogo. Una tale ripartizione si farà dal Governo, e dal General Comando sopra i Circoli, e Distretti, e dagli Uffici del Circolo coll' intelligenza dei Reggimenti del Distretto, sopra i Dominj, o le Signorie, avuto però sempre il debito riguardo agli Assenti, come resta più chiaramente spiegato al §. 6.

Egli è già di costume, che quando ai Dominj, ed alle Signorie è noto il numero degl' Individui da darsi al Militare, se la intendano coi Comandanti delle Compagnie del Distretto, notificando ai medesimi il nome degl' Individui destinati a rimpiazzare i Licenziati indeterminati, il luogo della loro dimora, ed il numero della casa, che abitano, il tutto regolato a norma del così detto Ruolo dispositivo segnato *G*. Quindi i suddetti Comandanti di Compa-

gnie manderanno alcuni Baſſi-Officiali, e Soldati comuni, fidati, e deſtri, alle caſe dei detti Individui, affinchè li conducano quietamente, e ſenza ſtrepito, alla Compagnia, ove verranno miſurati, e viſitati dal Chirurgo, dopo di che, ſenza che ſia neceſſario di farli ammettere col mezzo del Commiſſariato, li rimanderanno toſto alle loro caſe in qualità di Licenziati indeterminati.

A queſti tali, non entrando eſſi nello Stato effettivo dei Reggimenti, nè godendo della loro paga, non ſi corriſponderà verun Capo di montura, e molto meno i ſopraccennati 3. Fiorini d'ingaggio per le piccole provviſioni, poichè il detto danaro non appartiene loro, fuorchè qualora dal numero dei Licenziati indeterminati, paſſeranno all'attuale ſervizio, vi ſaranno ſtati formalmente ammeſſi, ed avranno preſtato il ſolito giuramento di fedeltà.

Siccome poi la gente deſtinata a rimpiazzare i Licenziati indeterminati non riceve verun aſſegnamento dall'Erario; così dovrà la medeſima, per quanto ſia poſſibile, eſſere miſurata, e viſitata nel Luogo ove è nata, od ove abita; ma in caſo che ciò non poſſa aver luogo, e che le circoſtanze richieggano di doverſi ſpedire, o l'uno, o l'altro in un Luogo terzo, al ſuddiviſato oggetto, ſi dovrà avere tutto il riguardo di non far prendere ai detti Individui un lungo cammino, nè che per motivo di eſſere miſurati, e viſitati, abbiano guari a trattenerſi; ma ſi farà in modo che poſſano toſto reſtituirſi alle loro caſe, affinchè ciò non abbia a produrre loro qualche difetto nel neceſſario ſoſtentamento.

Ad una tale completazione dei Reggimenti, e Corpi, da farſi mediante il ſoſtituirvi tanti Licenziati indeterminati, ed a queſti ultimi altrettanti Sudditi del Diſtretto, ſi darà principio per la prima volta, al tempo degli accampamenti, ed eſercizj

militari dell' anno 1781., e così di anno in anno si continuerà a far lo stesso nei sopraccennati tempi, ed in ciascuna Provincia senz' altra domanda; restando quindi a carico dei Comandi Generali di rassegnare un circonstanziato rapporto del seguito all' Aulico Consiglio di guerra.

§. 11.

Siccome i vuoti, ossia le vacanze presso dei Reggimenti non possono accadere in una sola volta, e derivando esse nella massima parte dalle diserzioni, malattie, morti, e simili, per cui un Reggimento viene ad indebolirsi più di un altro; così lo stesso accade anche collo Stato della popolazione, il quale, attesi siffatti, ed altri simili accidenti, resta soggetto a continui cambiamenti; E perciò si rende indispensabile in tali casi, (per non aggravare di più l'uno, o l'altro Distretto, o Dominio, in confronto degli altri, in occasione di dover rimpiazzare i Reggimenti, o Corpi, e rimettere i Licenziati indeterminati, e perchè ciò abbia a seguire a misura della popolazione loro rispettiva, e della gente descritta allo Stato politico), che la ripartizione debba farsi ogni volta col più esatto riguardo de' Libri, e Registri del Luogo, e dei Sommarj dei Reggimenti, o del Distretto, secondo la vera esistenza della gente atta al servizio militare, colla avvertenza di eguagliare la Cavalleria, e gli altri Corpi fra di loro, cioè, in caso che questi ultimi avessero bisogno di essere rimpiazziati di gente, di prenderne dall' altra in ajuto. Succedendo poi che un Distretto, nel tempo destinato a rimpiazzare i Reggimenti, o Corpi, si trovasse avere un numero maggiore di persone adattate allo Stato politico, di quello abbia un altro Distretto, in tal caso si avrà di mira l' eguaglianza so-

lamente della Cavalleria, offerendoſi quel primo Diſtretto di dare alla Cavalleria, in proporzione del numero già indicato, un numero maggiore di gente atta, e qualificata a ſervire in eſſa, e viceverſa riſpetto all' altro Diſtretto: la qual coſa avrà luogo egualmente circa gli altri Corpi militari, che abbiſognaſſero di gente da rimpiazzare le vacanze. Anzi, per quanto il Regno di Galizia ſia tenuto di ſomminiſtrare un certo numero di Reclute al biſogno dei Reggimenti d' Infanteria aſſegnati nei Diſtretti di reclutamento, e finchè non venga diſpoſto di ſervirſi altrimenti di que' Sudditi potranno prenderſi in ajuto anche le ſopraccennate Reclute Galiziane.

Inoltre nel diſtribuire la Cavalleria fra i Diſtretti dei Reggimenti d' Infanteria di ciaſcuna Provincia, ſi uſerà la maſſima attenzione, che un Diſtretto non abbia a dare alla Milizia tanti Corazzieri, ed un altro tanti Dragoni, o Cavalleggieri, ma gli uni, e gli altri promiſcuamente, giacchè il divario dee provenire dalla maggiore, o minore grandezza degl' Individui.

Ma ſiccome anche fra il tempo delle reviſioni annuali dei Diſtretti, e quello, in cui deonſi rimpiazzare i Reggimenti, poſſono darſi delle mutazioni conſiderevoli nella popolazione, le quali, non potendoſi prevedere nell' atto della ripartizione, non poſſono eſſere preſe in conſiderazione, quindi in occaſione del ſucceſſivo completamento ſi dovrà avere di mira generalmente, nel fare il nuovo riparto, che a miſura della gente, che ſi troverà atta, e qualificata allo Stato politico, tutti i Diſtretti, e Dominj ſiano tenuti in uno ſtato, e calibro eguale.

§. 12.

La leva annuale non ſi farà di Circolo in Cir-

colo, o di Distretto in Distretto, come è succeduto nell' ultima guerra contro le prescrizioni, ma si eseguirà in una sola volta in tutti i Circoli, e Distretti di ogni Provincia; e perciò la ripartizione dovrà farsi di consenso sempre fra il Militare, ed il Politico; poichè usando un tal metodo non solamente la Nazione si rende sempre più avvezza al vigente Sistema, il quale tende al di lei vantaggio, ed a quello delle altre Provincie, ma ne riesce anche più facile l'esecuzione, e di un maggiore alleggerimento ai Dominj non meno, che ai Sudditi medesimi, di quello sia, quando la sopraccennata Leva dovesse farsi un anno in un solo Circolo, o Distretto, e l'anno successivo in un altro soltanto.

Si userà anche una speciale attenzione, che la gente, tanto in occasione di Leva della medesima, quanto nel successivo di lei governo, o trasporto, non venga maltrattata, ma che si pratichi tutta la possibile diligenza, affine d'impedire ciò che possa contribuire alla fuga di essa, alla avversione, od al contragenio verso lo Stato militare.

§. 13.

Rispetto al rimpiazzare i voti dei Garzoni, o Cavalcanti presso i carriaggi, o simili (*Fuhrwesen*) si osserverà lo stesso, che si è detto dei Reggimenti, ed altri Corpi militari, colla sola diversità, che un tale rimpiazzamento, tanto riguardo ai Licenziati indeterminati, quanto ai Garzoni, o Cavalcanti medesimi, dovrà succedere tosto che si dia una mancanza, e non si aspetterà perciò il tempo degli accampamenti, od esercizj militari.

Ciò stante, tosto che uno dei sopraccennati Garzoni, o Cavalcanti, verrà a mancare, in qualunque siasi maniera, dovrassi rimpiazzare per mezzo

di un altro, fra il numero dei Licenziati indeterminati, i quali dovranno preſentarſi in occaſione degli accampamenti che annualmente ſi fanno per gli eſercizj militari, ogni volta che ne veniſſero richieſti. In luogo ſuo ſottentrerà tantoſto uno di que' Garzoni che ſi trovano alle caſe loro in qualità di Licenziati indeterminati, e la piazza di queſt' ultimo verrà bensì occupata da un altro Suddito del Diſtretto, qualificato pel ſervigio dei Carriaggi, ma allora ſoltanto, che in tempo degli accampamenti verranno rimpiazzati i Reggimenti d' Infanteria dai riſpettivi Diſtretti.

La ſurrogazione alle dette mancanze dovrà aver luogo ogni volta per mezzo di quelle ſteſſe Provincie, in cui era nata la perſona mancata, e però il Comandante preſſo i Carriaggi dovrà rivolgerſi a tal' uopo al Comando Generale riſpettivo.

Nel Regno di Boemia vi dovranno eſſere continuamente in pronto 5473. Garzoni, o Cavalcanti in qualità di Licenziati indeterminati, e 1396. nell' Auſtria inferiore. Ciò che per avventura mancaſſe oggidì al compimento dei ſopraccennati numeri, o che poteſſe mancare fino al tempo del primo accampamento, od eſercizio militare, ſia per ſopraggiunta inabilità, ſia per variata qualificazione, od altrimenti, dovrà eſſere rimeſſo in occaſione della proſſima completazione dei Reggimenti, e lo ſteſſo ſi oſſerverà infallantemente ogni anno; affine di potere aſſicurarſi, in occaſione di una guerra, del completo numero neceſſario dei medeſimi, coſicchè poſſano unirſi all' iſtante, ove lo ricchieggano le circoſtanze, e ſpedirſi ai luoghi della loro deſtinazione.

I manchi che di tempo in tempo accadeſſero fra i detti Garzoni, o Cavalcanti in qualità di Licenziati indeterminati non ſi rimpiazzeranno ſempre dagli ſteſſi Dominj, o Diſtretti, dei quali erano

nativi i detti Mancati, ma in occasione che si farà il riparto pel rimpiazzamento dei Reggimenti, si rileverà ogni volta il vero stato degl' Individui qualificati al servizio di Carriaggi, il quale dovrà servire di norma in siffatte circostanze, cosicchè il completamento dei suddetti Garzoni come Licenziati indeterminati debba aver luogo in ogni Provincia sopra tutti i Distretti, e Circoli in generale, di modo che i Dominj restino rispetto alla prestazione de' medesimi Garzoni, conguagliati cogli altri, e che niuno possa avere motivo di lagnarsene. Ad oggetto poi che in occasione di una guerra possa l' Armata essere provveduta di gente fidata, abile, e ben pratica nel cavalcare, e nel maneggio de' cavalli, si avrà per parte del Politico il maggiore riguardo, che, a tenore degli Ordini emanati nell' anno 1779. dalla Cancelleria Aulica Boemico-Austriaca, per completare il numero dei Garzoni, o Cavalcanti, in qualità di Licenziati indeterminati, si debbano scegliere que' Sudditi, che sono impiegati già in qualità di Vetturali, o Cavalcanti presso le Prelature, le Possessioni di maggiore entità, presso i carriaggi, od altre vetture della Provincia, e questi in occasione di guerra dovranno servire in qualità di primarj Garzoni (*Oberknechte*), che però in tempo di pace si avrà la precauzione di non servirsi di tal gente per rimpiazzare i manchi.

PARTE II.

Per i tempi di guerra.

§. 14.

TUtto ciò, che si è detto finora rapporto al conservare lo stato della Popolazione, dovrà per parte del Politico osservarsi esattamente anche in tempo di guerra senza interruzione, registrando tutti i cambiamenti, che succederanno di tempo in tempo presso le Famiglie, nei Libri duplicati della Popolazione esistenti nelle mani del Politico, affinchè, in occasione delle revisioni annuali dei Distretti, sia ogni cosa in pronto, come in tempo di pace, e che tutto si rechi ad effetto, senza alcun impedimento.

Le revisioni annuali, in cui si dovrà rilevare ogni volta, e classificare di bel nuovo lo stato della Popolazione, avranno luogo in tempo di guerra con eguale esattezza, come in tempo di pace. Quindi gli Officiali militari, che le dovranno intraprendere coll' intervento dei Magistrati politici, visiteranno i Libri del Luogo per rilevare i cambiamenti e le annotazioni, che si saranno registrate nei detti Libri, i quali dovranno anche ratificare, per quanto sia necessario, in presenza dei detti Individui degli Uffici politici, e conguagliare così i loro Libri militari del Luogo, che avranno seco a tale effetto.

Terminata la revisione, e messi in assetto, e conguagliati perfettamente i Libri, tanto politici, che militari della conscrizione del Luogo, si formeranno quindi i Sommarj del Luogo medesimo, i quali serviranno alla formazione dei Sommarj del

Diſtretto per le riſpettive Compagnie, o pei Regimenti, e per ultimo ſi comporranno anche i Sommarj generali tanto della Popolazione, quanto dello ſtato delle Beſtie di tutte le Provincie, dietro le pratiche già preſcritte per il tempo di pace, affinchè coll' ultimo di Giugno d' ogni anno, al più tardi, vengano raſſegnati i detti Sommarj di tutte le Provincie, sì per parte dei riſpettivi Comandi Generali, che delle Reggenze, oſſia de' Governi, all' Aulica Cancelleria Boemico-Auſtriaca.

§. 15.

Dandoſi il caſo di una guerra, quegli Officiali ſubalterni d' Infanteria, d' Artiglieria, o di altri Corpi militari, ai quali in tal tempo viene accordato uno, o più *Furierſchützen* (*) potranno ſceglierſeli gratuitamente dallo ſtato delle armi, fra la gente mezzo invalida, e di minore preſenza. Prima però dovrà tal gente eſſere preſentata al Brigadiere, ed agli Officiali della Commiſſaria di guerra, con una deſcrizione ſottoſcritta dal Comandante del Reggimento, la quale, qualora venga riconoſciuta giuſta, a norma di quanto reſta preſcritto, verrà quindi ſottoſcritta tanto dal Brigadiere, che per parte del Commiſſariato ſuddetto.

I Sudditi conſcritti, ed applicati allo ſtato militare delle armi, od a ſervire preſſo i carriaggi, non potranno ſceglierſi dagli Officiali militari, come *Furierſchützen*, ſe non col conſenſo dei riſpettivi Magiſtrati locali, e mediante una obbligazione in iſcritto per parte dell' Officiale medeſimo, di dover

(*) *Furierſchützen* ſono perſone militari deſtinate al ſervizio particolare degli Officiali.

loro riconſegnare il detto Individuo, ogni volta che gli veniſſe richieſto, o che foſſe da lui congedato, poichè reſta ſempre in libertà dei Magiſtrati ſuddetti di conſegnare allo ſtato delle armi qualunque *Furierſchütz* che foſſe compreſo nella conſcrizione militare, e che altronde ne foſſe qualificato.

Finita la guerra tutti i *Furierſchützen* ſopranumerarj, e non obbligati, eſſendo eſſi compreſi nella conſcrizione, verranno rimandati alle loro Patrie, oppure trasferiti, coll' intelligenza dei loro Magiſtrati, allo ſtato delle armi, purchè ne ſiane abili.

Il Corpo de' minatori, in occaſione di guerra, verrà accreſciuto ſoltanto con 14. *Furierſchützen*, i quali apparterranno a quegli Officiali, ai quali in tempo di pace non reſta aſſegnato verun *Furierſchütz*, ſopra di che ſi terrà la ſteſſa regola che ſi è preſcritta di ſopra.

Per quanto dai Diſtretti dei reclutamenti ſi ſomminiſtrerà di gente alla Infanteria dello *Staab*, ed ai Reggimenti de' Dragoni, ſi avrà l'attenzione, che quegl' Individui deſtinati preſſo i carriaggi, e preſſo i forni in qualità di Garzoni, non oltrepaſſino i 5. piedi ed uno, od al più due pollici, e che altronde non ſieno capaci allo ſtato delle armi. Sarà però neceſſario, che la gente deſtinata ai Dragoni dello *Staab*, od in qualità di Cavalcanti, o Garzoni preſſo i carriaggi, o forni, di provianda, ſieno pratici nel maneggio dei cavalli.

Per togliere ſiffatta gioventù, la quale non eſſendo giunta peranco alla giuſta età, e grandezza, non è qualificata allo ſtato militare, dal pericolo di cadere nelle mani del nemico, al caſo di una irruzione del medeſimo, gli Uffici del Circolo, i Magiſtrati, e Miniſtri feudali procureranno di perſuaderla ad allontanarſi dal pericolo di eſſere preſa dal Nemico, facendola ritirare in Luoghi tali, ove poſſa

facilmente impiegarsi, per guadagnarsi il vitto; la qual cosa non riescirà difficile gran fatto, attese le circostanze della guerra, le quali somministrano innumerevoli mezzi di proccacciarsi il proprio sostentamento.

Circa il modo di salvare i Libri della conscrizione, e gli altri Atti relativi da ogni pericolo, specialmente in que' Luoghi ove siavi a temere una irruzione per parte del Nemico, sono già state comunicate le necessarie istruzioni ai Governi, agli Officj del Circolo, ed ai Dominj; che però, se contro ogni speranza, nascesse quàlche pericolo di guerra, tanto per parte del Politico, quanto del Militare si dovranno avere su di ciò tutti i possibili riguardi.

§. 16.

Ogni Dominio, Signoria, o Magistrato avranno sempre in pronto un Estratto da cavarsi dal Libro della Popolazione, di tutti i loro Sudditi capaci, e qualificati allo stato militare, li conosceranno personalmente, e dovranno essere sempre informati del luogo di loro dimora, acciocchè, se venisse ordinata una Leva di reclute, possa facilmente eseguirsi col consegnare al Militare quegl' Individui già destinati pel medesimo.

Eseguita la detta prestazione per cui i Libri della Popolazione politica dovranno essere senza di ciò riordinati, marcandovi tutti i cambiamenti che saranno accaduti presso delle Famiglie, si dovrà rifare egualmente l' Estratto di quegl' Individui spettanti allo stato politico, come degli altri qualificati per servire presso i carriaggi, od altri Corpi; lo che dovrà anche proseguirsi senza interrompimento da una Leva di reclute all' altra, ad oggetto che i Dominj, o Magistrati abbiano non solo in pronto

ognora il loro *Quantum*, ma che ſiano anche al caſo di raſſegnarlo per ogni occorrenza.

La Leva delle Reclute avrà luogo anche in tempo di guerra, mediante le debite precauzioni, ſenza ſtrepito, o tumulto, e non mai di notte tempo; poichè un diverſo contegno ſarebbe negli animi una aſſai contraria impreſſione, apporterebbe generalmente un non lieve tumulto nel Paeſe, e ſi darebbe anſa alla gioventù di darſi alla fuga.

Le piazze per la conſegna, e la ſucceſſiva accettazione vogliono eſſere già deſtinate, e perciò ſi ſceglieranno que' Luoghi più adattati sì circa la loro eſtenſione, che riſpetto alla più facile ſuſſiſtenza, affinchè le reclute, che non ſi avranno a tenere longamente rinchiuſe, poſſano eſſervi alloggiate comodamente, e ſenza pregiudizio della loro ſalute. Si farà la ſcelta di tanti Luoghi, quanti ſaranno neceſſarj a queſto effetto, a miſura della vaſtità delle Provincie, e ſecondo l'ubicazione dei Circoli, e dei Diſtretti, e ciò ad oggetto, che dovendo i Dominj incaricarſi, come in tempo di pace, del traſporto delle Reclute fino al Luogo dell' arrolamento, non ſervendoſi perciò del Militare, ſe non qualora gli ſteſſi Dominj lo ſtimaſſero neceſſario, non abbia a riuſcire loro di grave ſpeſa il detto traſporto, quando aveſſe a ſeguire a Luoghi lontani.

Per la viſita delle Reclute, qualora non ſi trovaſſero dei Chirurghi militari in un numero ſufficiente a tale oggetto, ſi potranno prendere in ajuto anche de' Chirurghi provinciali con 2. Fiorini al giorno per ciaſcheduno; coſicchè l'uſo introdottoſi per l'addietro, contro le vigenti preſcrizioni, preſſo la maggior parte delle Provincie, di corriſponderſi dai Dominj una ſomma indeterminata ai Chirurghi provinciali, ed in parte anche ai Chirurghi militari, per ciaſcuna Recluta, reſta d'oggi in

avanti

avanti onninamente abolito. Si uſerà quindi della maſſima attenzione, che dovendo i Chirurghi viſitare ſpeſſe fiate un gran numero di Reclute, non ne dichiaraſſero alcuna come invalida ſulla ſemplice aſſerzione della Recluta medeſima di avere qualche difetto, od imperfezione, per quindi ricevere qualche regalo dal riſpettivo Dominio, o Magiſtrato, ammettendolo al ſervizio militare. Reſta pertanto rigoroſamente proibito ai Chirurghi di accettare dai Dominj, Magiſtrati, od altri qualche regalo, ſotto qualunque ſiaſi preteſto, per la viſita delle Reclute.

Qualora alcun Dominio in tempo di guerra conſegnaſſe prima del tempo ſtabilito allo Stato militare qualche Suddito, che foſſe ſoſpetto di fuga, i Reggimenti del Diſtretto riſpettivo dovranno accettarlo, per conto di quel Dominio, che lo avrà preſentato, per tenerglielo buono alla prima preſtazione.

Niun Dominio, o Magiſtrato potrà durante la guerra, ſiccome in tempo di pace, dare alla Milizia qualche Suddito eſtero, il di cui reclutamento è riſervato ſoltanto al Militare, o qualunque altro Individuo, fuori de' proprj Sudditi nazionali, e ſucedendo, che qualche Foreſtiere veniſſe trovato ſenza paſſaporto, oppure arreſtato come vagabondo, dovrà conſegnarſi come recluta *ex Officio* al Reggimento di quel Diſtretto, in cui ſarà ſtato arreſtato, ed a tenore di quanto ſi è già detto per i tempi di pace, eſſo non anderà giammai per conto, od a profitto di alcun Dominio, od altrimenti.

Quegli Officiali, o Comandanti, i quali in occaſione di una marcia dei Battaglioni di guarnigione, rimaneſſero indietro nei Diſtretti di reclutamento, verranno impiegati, per quanto il permettano le ulteriori loro incumbenze, nella conſegna, e nei traſporti delle reclute.

Quando essi non fossero in un numero sufficiente si procurerà loro un ajuto tanto per parte del Militare, che del Politico, cosicchè il trasporto delle reclute abbia a seguire sotto la scorta di gente del paese, e la direzione di Officiali pensionati, coll' unirvi anche qualche distaccamento militare; ed in tali circostanze si potrà anche servirsi nelle stazioni della gente di campagna, od altra del paese, per la guardia di esse reclute durante la notte.

La bonificazione, che dovrà contribuirsi dal Fondo militare per que' Sudditi, che venissero impiegati nei trasporti, o nelle guardie delle reclute, consisterà per ciascheduno, sì durante il trasporto, che pel loro ritorno, in 3. *Kreutzer* per ogni lega, e in 9. *Kreutzer* a testa, per ciascuna notte di guardia.

§. 17.

Perchè non abbia ad esservi alcun dubbio circa il numero necessario de' cavalli in tutte le Provincie, tanto i Reggimenti dei Distretti, quanto gli Uffici del Circolo, dovranno essere sempre informati dello stato dei medesimi, e del luogo ove si trovano, e quelli segnatamente, che in caso di bisogno dovranno i Circoli, e Distretti somministrare sì per i proprj, che per altri Reggimenti, o Corpi, ossia per l' Artiglieria, Provianda, od altro.

A questo oggetto gli Uffici del Circolo, come pure i Reggimenti dei Distretti, ne avranno sempre una Lista regolare, e perchè non abbia loro a mancare, al caso, il numero sufficiente, sarà bene di tenerne ovunque a calcolo 5. di più per ogni 100., il che, a tenore dello stato sommario delle bestie, potrà aver luogo agevolmente, giacchè il loro numero, nella massima parte delle Provincie, risulta assai

maggiore, di quello, che resta destinato ai bisogni della guerra.

Le sopraccennate Liste debbono essere formate in occasione della annuale revisione, e classificazione delle bestie, da intraprendersi nei mesi di Marzo, Aprile, e Maggio di ogni anno presso i Distretti dei reclutamenti, le quali Liste dovranno quindi rettificarsi d' anno in anno. Che però quei cavalli, che nel corso dell' anno venissero a mancare per morte, o per vendita seguita, o che si rendessero inabili per avere sorpassata l' età stabilita, o per difetti sopraggiunti, o per qualunque altro motivo, verranno rimpiazzati da altrettanti, facendone nelle dette Liste le debite annotazioni. Ciò stante da ogni Distretto si dovrà tenere mai sempre un esatto registro non solo del numero dei cavalli, che a carico sarà stato ripartito, con l'aggiunta di 5. di più per ogni cento, ma anche del luogo, ove si trovano i detti cavalli: il che dovrà essere alla notizia dell' Ufficio del Circolo non meno, che del Reggimento del Distretto.

Trattandosi, in occasione di una guerra, della Leva, o Compra de' cavalli, al giunger dell' ordine rispettivo, gli Uffici del Circolo, ed i Reggimenti del Distretto, faranno sì, che i cavalli prenotati, secondo la Lista che ne avranno, vengano condotti tutti in corpo, al più presto che sia possibile, alle Piazze destinate per la loro consegna, e descrizione, le quali piazze saranno ordinariamente quelle stesse destinate per l'arrolamento della gente nuova in occasione di guerra, ove poi i cavalli, sebbene sieno già stati provati, e misurati nell' atto della classificazione, verranno di nuovo visitati, circa la loro attitudine, ed anche misurati.

Affinchè poi la compra de' cavalli da intraprendersi fors' anche prima del tempo non abbia a recare

verun oſtacolo al reclutamento, e per non dare anſa alla Gioventù di darſi alla fuga, così non ſi darà principio alla Leva, o Compra dei cavalli, ſe non un giorno dopo che ſi avrà dato mano alla Leva, e deſcrizione delle reclute, e che ſia già in pronto anche quel numero di Cavalcanti preſſo i carriaggi, che ogni Diſtretto ſarà in obbligo di preſentare; e qualora avveniſſe qualche mancanza di foraggio pei cavalli, ſarà a carico degli Ufficj di Provianda il ſomminiſtrarlo, ſiccome degli Ufficj del Circolo il procurarlo loro per ogni dove, in maniera che i cavalli debbano trovare tanto nelle Piazze d'unione, quanto in ogni altro luogo la migliore ſuſſiſtenza.

Il pagamento dei cavalli ſi farà all'iſtante dai Reggimenti, per cui ogni Reggimento di un Diſtretto, a miſura del numero maggiore, o minore de' cavalli, che avrà a ricevere, verrà munito anticipatamente di una proporzionata ſomma di danaro dalla Caſſa di guerra più vicina, reſtando a carico dei riſpettivi Officiali deſtinati alla deſcrizione, non che ai Deputati degli Ufficj del Circolo, l'oſſervare, ſotto la reſponſabilità dei medeſimi, che ſia pagato alle mani delle Parti, che avranno raſſegnati i cavalli, il quantitativo di danaro già convenuto, ſenza la minima deduzione; il che dovrà eſſere regolarmente accennato ne' ruoli, i quali dovranno eſſere firmati in duplicato dall' Officiale deſtinato alla deſcrizione de' cavalli, da quello, che li riceve in conſegna, e dal Deputato dell' Ufficio del Circolo, l'uno de' quali ſervirà pel Reggimento, o Corpo riſpettivo, e l'altro pell' Ufficio dei carriaggi (*Fuhrweſen*).

Qualora un Circolo doveſſe dare un numero maggiore di Cavalcanti, ed un altro un minore di quello, che ſia neceſſario pel numero de' cavalli, che

ſarà in obbligo di ſomminiſtrare, in tal caſo i detti Circoli dovranno preſtarſi vicendevole ajuto, ma ſe ciò non oſtante addiveniſſe, che all' uno, o all' altro Luogo mancaſſe da principio il numero competente dei Cavalcanti, per qualche impenſato accidente, ſarà dell' obbligo del Politico il procurare, che i cavalli ſieno ben curati, e guardati, ſervendoſi perciò della gente del paeſe mediante il pagamento ſtabilito da farſele dallo ſtato militare, di *9. Kreutzer* al giorno per ciaſcheduna perſona, e di *Kreutzer* 3. per ogni Lega a quelli, che veniſſero impiegati nel traſporto dei medeſimi, compreſo anche il loro ritorno; E però converrà rivolgerſi ai Magiſtrati, o Superiori competenti, ed avere tutta la cura, che niun cavallo, per mancanza della dovuta aſſiſtenza, abbia a deteriorare, o forſe andare in rovina.

Seguita che ſarà la conſegna de' neceſſarj cavalli per tutti gli uſi della guerra, converrà toſto penſare alla ſoſtituzione di quelli, che durante la Campagna anderanno in malora. Quindi dagli Officiali, che rimarranno indietro nei Diſtretti dei reclutamenti, ſi paſſerà, colla intelligenza del Politico, alla deſcrizione degli altri cavalli.

Affine di eſſerne ſicuri per qualunque accidente che naſca, ſi potrà fare il calcolo del 20. per 100., i quali cavalli preſi in nota ſi terranno in pronto, ed in modo da poter eſſere preſentati ſubito al minimo cenno.

Lo ſteſſo ſi oſſerverà, finchè durerà la guerra, e per ciò, che concerne la compra dei cavalli, la conſegna, e l' annotamento dei medeſimi, ſi praticherà quanto ſi è ſpiegato nelle antecedenti iſtruzioni.

§. 18.

Agli Officiali militari, i quali veniſſero impiegati nelle annuali reviſioni dei Diſtretti, sì in

tempo di pace, che di guerra, o a' quali foſſe comandato di viaggiare in affari di conſcrizioni, ſarà tenuta la Provincia di dare il debito alloggio, ſenza veruna ſpeſa, come pure di ſomminiſtrare i carri, o cavalli neceſſarj pel loro traſporto, mediante però il pagamento in contanti a miſura del regolamento.

Ne' paeſi della Germania non ſi paſſeranno a verun Officiale di più di due cavalli, e l' importo pei medeſimi gli verrà abbonato dall' Erario, unitamente a quelle ſpeſe, che proverà di aver fatte in affari concernenti le conſcrizioni, od i Diſtretti dei reclutamenti, come, per eſempio, in materiali da ſcrivere, porti di lettere, od altro, per cui però ſi dovranno ſempre unire ai conti i riſpettivi documenti in originale.

Gli Scrittori militari, che ſi aſſegnano in ajuto degli Officiali in occaſione delle reviſioni, riceveranno in ogni luogo dallo Stato, invece del *Kreutzer* di nottata, che ſi dee pagare ne' tempi di pace, il riſpettivo alloggio.

I foglj di conſcrizione, od i così detti foglj di famiglia, che verranno ſomminiſtrati per parte dell' Erario, il quale ne pagherà anche le ſpeſe, ſono diſpoſti in modo, che poſſono ſervire per più anni, eccetto che una famiglia venga a decadere conſiderevolmente, o che vi naſcano dei grandi cambiamenti. Per minorare dunque le ſpeſe ſi dovrà, tanto per parte del Politico, quanto del Militare, conſervare, per quanto ſia fattibile i detti foglj ſempre in iſtato da poterſene ſervire, e non ſoſtituirne degli altri, ſe non qualora i primi ſieno già pieni affatto, e per conſeguenza inetti a poterne far uſo ulteriore.

Per le provviſte, che occorreranno indiſpenſabilmente ogni anno, tanto riguardo a' ſopraccennati foglj, quanto riſpetto ai Sommarj dei Diſtretti dei

Reggimenti, come per le deſcrizioni delle beſtie da tiro, reſtano autorizzati i Governi a farle procurandone le riſtampe a ſpeſe dell' Erario camerale. Eglino però, di conſerva coi Comandi Generali, oſſerveranno attentamente, che non ſe ne faccia altro uſo, nè dal Politico, nè dal Militare, fuorchè quello, per cui le dette ſtampe reſtano deſtinate, e molto meno che ne ſegua diſperſione, o che vengano conſumate inutilmente.

Pertanto ogni Capitano di Circolo avrà ſempre a cuore l'uſo economico delle dette Carte, raccomandandolo anche vivamente ai Dominj medeſimi; ma qualora ne mancaſſero effettivamente, ſe ne farà il rapporto in tempo debito alla Reggenza.

Secondo il preſente introdotto Siſtema, e le regole preſcritte, dovranno gli Ufficj dei Circoli contenerſi eſattiſſimamente, ed iſtruirne anche i Dominj, e le Comunità, eſſendovi luogo a credere, che invigileranno generalmente per quanto potranno, affinchè tutto ciò, che reſta preſcritto, venga eſeguito colle ſemplici mire del Sovrano Servizio, e del Bene comune dello Stato: ritenuta ſempre in ogni occaſione la buona intelligenza fra il Politico, ed il Militare.

Succedendo nella eſecuzione del preſente Siſtema qualche difficoltà rilevante, ſi dovrà raſſegnarne ogni volta, ed iſtantaneamente il rapporto al Governo riſpettivo, dal quale ſaranno date in ſeguito le ulteriori provvidenze.

Lettera A.

Schiarimenti circa il modo di conſervare lo Stato della Popolazione; cioè coſa ſi debba oſſervare quando ſuccedano dei temporanei cambiamenti, e come debbano queſti regiſtrarſi nei Libri delle Comunità.

Primo. TUtti i cambiamenti, che accadono nella Popolazione, derivano bensì o da un aumento, o da una diminuzione, ma sì l'una, che l'altra coſa può ſuccedere in maniere diverſe, ciaſcuna delle quali richiede un diverſo Regolamento.

Secondo. I principali oggetti di tali cambiamenti, per cui la Popolazione ſi accreſce, o diminuiſce eſſenzialmente, ſono i nati, ed i morti, ed altri caſi di tale natura.

Terzo. Le pratiche da tenerſi ſu queſto particolare ſono ſempliciſſime; poichè nel Libro della Conſcrizione militare, avendovi ogni Famiglia un foglio particolare, baſterà deſcrivere il nato col ſuo nome, e cognome ſopra il foglio della riſpettiva ſua Famiglia, e marcarlo, a tenore del Regolamento di Conſcrizione, nella rubrica a lui appartenente; vale a dire i figlj nobili nelle rubriche de' loro Genitori; i figlj degli Officiali Regj (*Beamten*), e degl' Individui più ragguardevoli (*Honoratiores*) nelle rubriche delle perſone neceſſarie allo Stato Politico (*zum Nährſtande*), e di quelle impiegate negli affari della Provincia, e tutti gli altri finalmente ſi comprenderanno ſotto la rubrica degli accreſciuti dall'uno fino ai dieci anni. Reſta ſolo da oſſervarſi, che il figlio di un Cittadino, Borgheſe, o Contadino, al quale, a tenore della dichiarazione eſpreſſa nella Iſtruzione ſtampata, ſpettaſſe una eredità, e che ne veniſſe al poſſeſſo dopo la conſcrizione, o dopo la

ſucceſſiva ratificazione, dovrà deſcriverſi nella rubrica degli Eredi proſſimi.

Qualora un Eſtero, od altro chiunque native di un Paeſe non conſcritto veniſſe a fiſſare lo ſtabile ſuo ſoggiorno in un luogo ſoggetto alla conſcrizione; oppure occorrendo, che un Soldato foſſe dimeſſo dal ſervizio militare, ſia per attendere all' economia domeſtica, ſia per eſercitare qualche meſtiere, ſia per qualunque altro politico riguardo, in tal caſo verrà deſcritto nella rubrica corriſpondente alla qualità dell' impiego, od eſercizio; e per conſeguenza ſarà facile il determinare, ſe eſſendo in Città debbano eſſere queſti tali conſiderati come Cittadini, e ſe in Campagna come Profeſſioniſti, o Contadini, oppure ſe debbano comprenderſi fra le perſone neceſſarie allo Stato Politico, o fra gl' Impiegati negli affari della Provincia.

Morendo alcuno preſſo dell' una, o l' altra famiglia, ſi dovrà ricorrere al riſpettivo foglio, e ſcancellarlo in tutte le rubriche, nelle quali ſarà ſtato deſcritto, e in quella delle annotazioni ſi ſegnerà il giorno in cui ſarà morto.

Aſſai diverſo egli è l' accreſcimento, o la diminuzione di quelle perſone, le quali non apportano effettivamente alla popolazione del paeſe nè diminuzione, nè accreſcimento; ma ciò non oſtante, cambiandoſi in eſſe le circoſtanze, dovranno eſſere traſportate dall' una all' altra rubrica della ſteſſa famiglia, od anche dal foglio di una famiglia in quello di un' altra, o dall' uno all' altro luogo.

Il traſporto dall' una all' altra rubrica ſi eſeguirà a un di preſſo nel modo ſeguente.

Ogni qual volta un Cittadino, un Borgheſe, o Contadino per qualunque ſiaſi cagione, od in qualſivoglia modo, venga a perdere le qualità, che lo coſtituivano tale, dovrà eſſere trasportato dalla ſua rubrica

di prima, a misura della variazione delle circostanze, o nella rubrica dello Stato Politico, (*Nährstand*), o nell' altra degl' impiegati all' utilità dello Stato.

In questo caso anche quegli, che sarà stato descritto nella rubrica degli Eredi prossimi, perchè gli fosse spettata qualche eredità, dovrà esserne cancellato, ed a misura della fisica di lui costituzione verrà segnato nella rubrica = *da impiegarsi ai bisogni dello Stato* = od in quella = *per lo Stato Politico* = ossia = *per gli affari della Provincia* = oppure, qualora non fosse giunto peranco alla età di 17. anni, verrà descritto nella rubrica degli accresciuti.

Per lo contrario, se un Abitante di un Villaggio (*Häusler*), od un Coltivatore di Orti, Giardini (*Gärtler*), e simili, venisse qualificato come Contadino, ed un Abitante in Città ottenesse la qualità di Cittadino, dovrà questi essere trasportato nella rubrica, che, a tenore della nuova sua qualità, gli sarà competente, ed avendo figlj, si assegnerà loro la rubrica di prossimo Erede.

Accadendo che un prossimo Erede entrasse al possesso della domestica amministrazione per la morte di quello, al quale egli doveva succedere, in tal caso egli passerà dalla rubrica di prossimo Erede a quella di Contadino, o rispettivamente Cittadino.

Se alcuno, il quale fosse descritto nella rubrica di quelli destinati ai necessarj servigi dello Stato, passasse ad una amministrazione, si desse ad un mestiere, o traffico, oppure diveniss̀e difettoso di corpo, sicchè si rendesse inabile per lo Stato Politico, o venisse a sorpassare l' età prescritta per lo Stato militare, egli dovrà dedursi dalla rispettiva rubrica, ed essere trasferito nei primi due casi in quella dei Cittadini, o Contadini, e negli ultimi due nell' altra = *da impiegarsi presso lo Stato econo-*

mico, ed in affari della Provincia ≔, e così ulteriormente.

Arrivando alcuno di quelli, che ſono ſul creſcere, all' età di 18. anni, verrà deſcritto nella rubrica ≔ *ſervibile ad altri biſogni dello Stato* ≔ colla debita annotazione *di piccolo, di mezzana ſtatura, o grande;* eccettuato che foſſe difettoſo di corpo, o che vi foſſe qualche altra circoſtanza, che lo rendeſſe inabile allo Stato militare, nel qual caſo verrà traſportato fra i qualificati allo Stato economico.

Fino a tanto che quelli, che ſono da impiegarſi ai biſogni ulteriori dello Stato, non ſono deſtinati a ſupplire al difetto dei vuoti prodotti dai Licenziati indeterminati, reſteranno fermi, ed in pieno vigore gli Ordini veglianti ſu di queſto propoſito; ſecondo i quali non ſarà neceſſario il miſurarli, e viſitarli, ma baſterà il giudicarne colla ſemplice viſta.

Se un Licenziato indeterminato doveſſe occupare la piazza di un Soldato dimeſſo dal ſervizio per attendere alla domeſtica amminiſtrazione, al traffico, ad una profeſſione, e ſimili, o che veniſſe altrimenti a mancare, eſſo dovrà cancellarſi da queſta rubrica; e quello, che rientrerà in ſua vece fra i Licenziati indeterminati verrà tramutato dalla rubrica ≔ *da impiegarſi agli ulteriori biſogni dello Stato* ≔ in quella dei Licenziati indeterminati.

Dalle ſuddiviſe rubriche di quelli, che vanno creſcendo in età dall' uno ſino ai 12. anni, s' intende da ſe, che debbanſi traſferire di mano in mano que' Giovani, che ſorpaſſaſſero l'anno duodecimo, alle altre rubriche ſucceſſive fra il numero di quelli, che ſono dell' età di 13. fino ai 17. anni.

Da ciò ne viene in conſeguenza, che qualunque mutazione non potrà mai portare una eſſenziale diminuzione. Paſſando alcuno preſſo di una famiglia

dall' una all' altra rubrica, come ſuccede per eſempio, qualora un proſſimo Erede, giungendo all' amministrazione economica di Contadino, venga trasferito nella rubrica dei Contadini, baſterà lo ſcancellare il numero I. col quale egli era marcato nella rubrica de' proſſimi Eredi, e deſcriverlo egualmente in quella dei Contadini: ritenuto però che debbaſi ogni volta accennare, al ſito delle qualificazioni, il motivo, per cui ſia ſeguita una tale traſcrizione, e riſpettiva traſmutazione.

I caſi, per i quali debbonſi trasferire dal foglio di una famiglia in quello di un' altra, i cambiamenti derivanti da qualche accreſcimento, o diminuzione, oſſia che debbono traſcriverſi da un luogo all' altro, naſcono in occaſione di matrimonj, in cui, o ambedue le Parti ſono native dello ſteſſo Luogo, ed allora vengono a diminuirſi preſſo dell' una famiglia, e ad accreſcerſi preſſo dell' altra, oppure una di eſſe è nativa di un altro Luogo, ed in tal caſo entra nello Stato della nuova famiglia: il che ſuccede anche colla gente di ſervizio orfana, la quale cambia ſovente padrone ora nel luogo ſteſſo, ed ora altrove.

Il modo di contenerſi nei ſopraccennati due caſi ſi deſume facilmente da quanto ſi è ſpiegato quì ſopra.

Sortendo alcuno da una Famiglia verrà ſcancellato dalla medeſima col mezzo di una linea, indicando nella rubrica delle annotazioni il motivo, per cui viene a mancare, e facendo lo ſteſſo anche preſſo di quella Famiglia, od altrimenti, ove ſarà invece deſcritto.

Qualora una Famiglia intera paſſaſſe dall' una all' altra caſa del Luogo ſteſſo, coſicchè non faceſſe che cambiare d' abitazione, baſterà lo ſtralciare il foglio individuale della Famiglia dalla caſa ove abi-

tava, ed annetterlo ſotto il numero della nuova di lei abitazione.

Ma ſe una Famiglia ſi trasferiſſe totalmente da un Luogo all' altro, in tal caſo, dovendo eſſa deſcriverſi di nuovo in quello, ove ſi ſarà trasferita, l' individuale ſuo foglio verrà caſſato onninamente.

Riguardo ai cambiamenti, che naſceſſero preſſo del ſeſſo femminile, o degli Ebrei, egli è inutile di riportare ſu di ciò ulteriori eſempj, potendoſi facilmente regolare dietro i varj caſi ſopraccennati.

Reſta tuttora da ſpiegarſi il caſo, quando in un Luogo ſi fabbricaſſero delle nuove abitazioni, le quali non aveſſero peranco il riſpettivo loro numero; E però qual metodo ſi debba tenere nel numerarle.

Nei Villaggi le caſe fabbricate di nuovo, ſieno eſſe alla coda del Luogo, od in mezzo ad altre caſe già numerate, verranno ſegnate coi numeri ſeguenti a quelli di tutto il Villaggio, non eſſendo neceſſario che le caſe di un Luogo di campagna debbano eſſere indicate una in ſeguito all' altra in un ordine aritmeticamente progreſſivo.

Riſpetto alle Città, ed ai Borghi, ove il numero delle caſe è maggiore, la numerazione dipenderà dal ſito, ove ſi ſarà innalzata la nuova fabbrica; cioè

Trovandoſi alla coda del Luogo, ove la caſa contigua aveſſe l' ultimo numero, ſi ſegnerà la nuova abitazione coll' altro numero ſucceſſivo in ordine aritmetico.

Ma ſe la detta nuova fabbrica foſſe ſtata fatta in mezzo ad altre caſe, in modo che, venendo eſſa ſegnata col numero, che a tenore di tutta la numerazione del Luogo, le ſi competerebbe, interrompeſſe il preſcritto ordine numerale, in tal caſo ſi darà alla nuova abitazione il numero della caſa atti-

gua, e questa all' opposto verrà distinta coll' aggiunta di un numero rotto.

Per esempio se fra il numero 120. e 121. venisse fabbricata una nuova casa; e che la numerazione di tutto il Luogo arrivasse fino al Num. 204., volendosi in tal caso seguire l'ordine aritmetico, nella numerazione della detta casa, dovrebbe essa segnarsi col Num. 205., il che apporterebbe nell' ordine numerico uno strano sconcerto. Per evitare adunque un siffatto disordine converrà segnare la casa come sopra di nuovo fabbricata col Num. 120., e mezzo, e qualora venissero fabbricate altre case al sito medesimo l' una attigua all' altra, e tutte poste fra i sopraccennati numeri 120, e 121., queste si dovranno segnare tutte col numero 120. aggiungendovi a ciascheduna un numero rotto; cioè un $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{5}$. $\frac{1}{6}$. e così ulteriormente, affine che ognuna di esse resti diversificata dall' altra.

Nella descrizione sommaria delle case si dovrà usare la maggiore attenzione, che le abitazioni nuovamente erette, le quali saranno segnate con numeri rotti, sieno aggiunte al totale della numerazione del Luogo, sicchè abbia a risultare ciò non ostante l'esatto numero delle case: il che si osserverà del pari, qualora in qualche luogo venissero a rovinarsi alcune case a motivo d' incendio, od in qualsivoglia altra guisa, e che fino al tempo che s' intraprenderà la revisione del Distretto del reclutamento non fossero state riedificate, o che almeno non si avesse cominciato a rialzarne i fondamenti; poichè in tal caso dovranno scancellarsi, come diminuite, dai Libri della Popolazione, ed ommettersi nei rispettivi Sommarj.

Occorrendo che le dette case rovinate venissero col tratto successivo a rifabbricarsi, si osserverà lo stesso, che si è detto poc' anzi di qualunque altra casa, che si fabbricasse di nuovo.

Lett. B. **TABELLA**

Circa la descrizione delle Bestie locali per l'anno

Circolo *Signoria* *Parrocchia* *Luogo* *Numero*

Numeri				Cavalli che hanno oggidì							Buoj	
delle case.	delle Famiglie che vi abitano.		Nome del Capo di Famiglia, ossia del Proprietario del Bestiame.	Stalloni, ossia Cavalli intieri.	Cavalle.	Cavalli castrati.	Somma.	Fra questi sono dell'età di 5. ai 10. anni ed atti ai varj usi, e bisogni della guerra.			da tiro.	da macello.
	Cristiane.	Ebree.						dai 15. ai 16. *fauss* d'altezza, o forse anche più alti.	dai 15. fino ai 15 $\frac{1}{2}$ circa.	dai 14. $\frac{1}{2}$ fino ai 15. circa.		

prosegue la lette

Dello stato del , 178
nei luoghi c egnazione fatta alla
Compa .

N attualmente				Buoj	
	ie trovano dell' nni fino alli 10. bisogni della				
della Signoria .	15 fino alli 15 $\frac{1}{2}$ circa .	Dell' altezza di *faust* 14 $\frac{1}{2}$ fino alli 15 circa .	Somma .	da tiro .	da macello .

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE
NAPOLI

Lett. C. NOME DELLA PROVINCIA.

Foglio ſommario delle Beſtie da tiro per l' anno

Circolo o Quarto. *Signoria.* *Luogo.* *Num.*

Numero delle Caſe.			Nome del capo di Famiglia oſſia del Proprietario del Beſtiame.	Eſiſtono attualmente										
				Cavalli										
	Delle Famiglie che vi abitano			Puledri ſino agli anni 3. inclusiv.	Stalloni oſſia intieri			Femmine			Caſtrati			Buoj da tiro.
	Criſtiane	Ebree			dell' età di anni 3. fino ai 7		al di là degli anni 7.	dell' età di anni 3. fino ai 7		al di là degli anni 7.	dell' età di anni 3. fino ai 7		al di là degli anni 7.	
					dell' altezza di 12. fino ai 14. *fauſſ*	al di là dei 14. *fauſſ*		dell' altezza di 12. fino ai 14. *fauſſ*	al di là di 14. *fauſſ*		dell' altezza di 12 fino ai 14. *fauſſ*	al di là di 14. *fauſſ*		

Lettera D.

Istruzione circa il modo di formare la classificazione dei cavalli necessarj ai varj usi della guerra.

LA mira, che si dee avere in tale occasione, non sarà già la bellezza, la presenza, la proporzione, e regolarità delle membra, nè il colore, ma si osserverà soltanto, che i cavalli sieno adattati a quell' uso, al quale sono destinati. Si dovrà pertanto avere uno speciale riguardo alla grandezza, all' età, al sesso, alla forza, ed alla sanità, siccome pure alle altre qualità proporzionate al servizio, che debbono prestare, affinchè i difetti opposti all' oggetto, per cui debbono servire, possano, mediante un sano giudizio, distinguersi, in ciò, che concerne la rispettiva loro destinazione, dagli altri, i quali vogliono essere considerati di niun nocumento, e non contrarj all' intento.

Per ciò, che riguarda la grandezza, o la misura, proporzionata alla classificazione, secondo l' uso, cui i cavalli dovranno servire, si avrà l'avvertenza di scegliere i cavalli migliori, e più corputi, per servire all' attiraglio della greve Artiglieria, sicchè quelli da timone dovranno essere dell' altezza compiuta di 16. *fausi*, e quelli, che si attaccano dinanzi, di 15., e mezzo; Al contrario que' destinati al timone dell' Artiglieria dei Reggimenti, o dei così detti Pontoni, ossia Zatte (*Pontonslaufbrücken*), e dei Forni per cuocere il pane (*Backöfen*), non saranno al di sotto della misura di 15. *fausi*, e mezzo, e gli altri d' avanti ne avranno per lo meno 15. d'altezza.

Per i Carri di Provianda dei Reggimenti, per i Maniscalchi, per quelli della Cancelleria, e della cassa militare, i cavalli da timone saranno dell' al-

tezza compiuta di 15. *fauſt*, e quelli d'avanti di 14.; I cavalli da ſoma per l'Artiglieria dovranno pure avere l'altezza di 15. *fauſt*.

I migliori cavalli da ſella, parte per gli Ajutanti, e Baſſi-Ufficiali preſſo i carriaggi, e parte pei Garzoni, o Cavalcanti comuni dell' Artiglieria, ſaranno quelli di 14. in 15. *fauſt* d'altezza.

Giova però avvertire ſpecialmente, che qualora un cavallo foſſe al di ſotto di un pollice delle ſopraccennate preſcritte miſure, ma che per altro foſſe ſano, e forte, non ſi avrà a fare caſo alcuno di queſta mancanza.

Egualmente non ſi farà caſo, ſe un cavallo foſſe al di ſotto del quinto anno, o ſorpaſſaſſe il decimo, eccettuato che vi foſſe luogo a dubitare della ſua bontà, e durata.

I cavalli caſtrati, e le cavalle, ſono i più adattati agli uſi indicati, ciò non pertanto ſi potrà ſcegliere anche dei cavalli interi, per ſervirſene a tirare i Pontoni, o le Zatte, i forni di ferro, e l'artiglieria greve; Riſpetto alle cavalle ſi avrà la precauzione di non prendere per quanto ſia poſſibile di quelle ſpecialmente atte, e buone a razza.

La proporzione de' cavalli vuol eſſere giudicata dalla loro altezza; oltre di che ſi oſſerverà per una regola generale, che un cavallo forte ſarà quello, che avrà il petto largo, e libero, la ſchiena eguale, le reni compiute, le oſſa, ed i peli forti, e conſiſtenti, e che le unghie ſieno perfettamente ſane; che ſia in ſomma di una ſtruttura corta, e bene attraverſato, e che abbia le gambe non troppo ſerrate.

Per conoſcere ſe un cavallo ſia internamente ſano, ſi richiede che abbia gli occhi chiari, e vivaci, ed aperte, e nette le narici. Oltre di ciò converrà oſſervare riguardo alla ſalute, che non vi ſi ſcorga qualche glandula naſcoſta, vecchia ferita,

aſceſſo, od ulcera, qualche tumore indurito, e ſpecialmente alle parti nervoſe, e muſcoloſe, ed in iſpecie alle giunture, o ſulla ſchiena, così pure che non abbia difetti nelle articolazioni, come ſono lo ſpavenio, la paniera, i ſoproſſi, le lividure, e ſimili; poichè di tali cavalli non ſe ne ha da fare gran conto.

Sotto la categoria dei cavalli = *forti* = da deſcriverſi, come ſopra, ſi dovrà oſſervare in iſpecie nell' atto della claſſificazione, che abbiano le unghie ben proporzionate, che ſieno di buona ſtruttura, di nervi e peli dilatati, e forti, che non ſieno deboli ne' ginocchj, che abbiano un petto ſpazioſo, e le reni forti: indizj tutti, che ſerviranno per giudicare ſe ſieno atti a ſoſtenere le fatiche, cui ſono deſtinati.

Ciò ſtante ſarà da oſſervarſi, che non venga claſſificato alcun cavallo, il quale ſia baſſo, doglioſo, meſchino, debole, o incaſtellato, che abbia gli occhi troppo incavati, che s' intoppi, che abbia le zampe d' orſo, che ſia di peli, e di ginocchia deboli, ſtretto, e debole di petto, che abbia delle cavità, o feſſure calloſe, le di cui gambe anteriori, o interiori non ſieno abbaſtanza diſtanti l' una dall' altra, ma che le aveſſe come quelle di una vacca, che nell' andare s' incrocicchiaſſe, o foſſe ſolito a ſdrucciolare, onde in occaſione di una marcia aveſſe a divenire zoppo.

Siccome per conoſcere l' età dei cavalli conviene guardar loro in bocca, così in tale congiuntura ſi oſſerverà attentamente anche alle loro lingua, poichè quelli che hanno qualche difetto nella lingua, mangiano adagio, non poſſono proſeguire a paſcolarſi egualmente agli altri, e perciò ſi rendono inetti agli uſi neceſſarj. Anche quelli, che hanno il vizio del Tiro, cioè di morſicare la mangiatoja (*Krippenbeiſſen*), o le ſtanghe, ſi conoſcono dai

denti. Lo ſteſſo s' intende anche di tutti que' cavalli, che aveſſero altri vizj, pe' quali vi foſſe luogo a temere di qualche pregiudizio, ſia agli uomini, che li devono maneggiare, ſia agli altri cavalli, che ſi trovaſſero loro vicini.

Per lo contrario, qualora un cavallo foſſe mancante ſolamente di un occhio, lento, o un poco fiacco di reni, che aveſſe qualche ſoproſſo in luogo, che non ſia di nocumento, una coda, o chioma meſchina, ſi dovrà ciò non oſtante conſiderarlo mai ſempre come cavallo da poterſene ſervire.

Lett. E. **DIMOSTRAZIONE SPEZIALE**

Dei Cavalli esistenti nel Distretto N. N. del Reclutamento militare, i quali tanto rispetto alla loro età quanto alle altre qualità, sono atti ai usi della guerra, e che in caso di bisogno possono, mediante lo stipulato pagamento, somministrarsi all' istante.

	Cavalli dell' età di 5. anni fino alli 10.				
	Al di là di pugni 15 ½ fino alli 16	di pugni 15. ½	di pugni 15.	di pugni 14 ½	Somma.
Secondo le liste particolari, formate presso dei Reggimenti con intelligenza dell' Ufficio del Circolo, si trovano in tutto il Distretto del Reclutamento cavalli prenotati come atti agli usi della guerra N.° . . . . „					
Il Reggimento ha bisogno cavalli da tiro per i suoi carri da provianda, per Maniscalchi, per l' Artiglieria, e rispettive munizioni N.° . . . . . „					
Restano pertanto da sovvenirsi ad altri Reggimenti . . . „ . . . . . „					
cioè pel Reggimento N. N. . . . . „ . . . . . „					
„ pel Reggimento N. N. . . . . „ . . . . . „					
„ pel Reggimento N. N. . . . . „ . . . . . „					
In tutto „					
Innoltre per il Corpo di riserva dell' Artiglieria pei Puntoni, ossia per le Chiatte, pei Forni di ferro, per i carriaggi delle vittovaglie, per la Cancelleria, e Cassa di guerra . . . . . „ . . . . . „					
Somma „					
Quindi mancano al Reggimento per i proprj bisogni, da somministrargli si dal Distretto del reclutamento del Reggimento N. N. che è il più vicino al medesimo . . . . . „ . . . . . „					

Lett. F. SPECIFICAZIONE

Dei Reggimenti d'Infanteria ripartiti nella Provincia di N. N. e nei Diſtretti del loro Reclutamento, cioè in quale Quarto reſti aſſegnato a ciaſcuno di eſſi il riſpettivo Diſtretto pel Reclutamento.

Nome dei Reggimenti	Il Diſtretto loro aſſegnato pel Reclutamento ſi è	Nome della Provincia
Pellegrini	*Ober Wiener Wald*, eccettuata la parte ſuperiore, la quale reſta aſſegnata pel Reggim. *Langlois*	Auſtria inferiore
Preis	Una parte del Quarto dell'*Unter Wiener Wald* fino alla ſtrada della Poſta per la Stiria, unitamente alla Città di Vienna.	detto
Deutſchmeiſter	La parte inferiore del Quarto dell'*Unter Wiener Wald* dalla ſtrada della Stiria fino all' Ungheria, unitamente ai Fondi feudali di Vienna.	detto
Arciduca Carlo Toſcana	Una parte del Quarto di *Unter Wiener Wald* unitamente alla parte inferiore dell'*Unter Manharzberg* dai confini dell' Ungheria fino al Reggimento Ferdinando Toſcana.	detto
Arciduca Ferdinando Toſcana	Il reſto del Quarto dell'*Unter Manharzberg*, unitamente a quella parte dell' *Ober Manharzberg* che gli è limitrofa, fino al Diſtretto del Reggimento *Tillier*	detto
Langlois	Porzione del Quarto dell' *Ober Wiener Wald* per 4. o 5. Compagnie.	detto
Tillier	Porzione del Quarto dell' *Ober Manharzberg* per 8. Compagnie	detto

Nome dei Reggimenti	Il Diſtretto loro aſſegnato pel Reclutamento ſi è	Nome della Provincia
Kinski Franceſco	Nel Circolo di *Rakonitz*	Boemia
Wallis Michele	Nel Circolo di *Kaurzim*	detto
Gemmingen	Nel Circolo di *Ridſchow*	detto
Brücken	Nel Circolo di *Bunzlau*	detto
Kallenberg	Nel Circolo di *Beraun*	detto
Colloredo Giuſeppe	Nel Circolo di *Koniggratz*	detto
Fabris	Nel Circolo di *Chrudim*	detto
Kinski Ulrico	Nel Circolo di *Saaz*	detto
Hohenlohe	Nel Circolo di *Leutmeritz*	detto
Matheſen	Nel Diſtretto di *Egra*, e nel Circolo di *Ellenbogen*	detto
Thierheim	Nel Circolo di *Prachin*	detto
Wallis Oliviero	Nel Circolo di *Pilſen*, e di *Klattau*	detto
Wartensleben	Nel Circolo di *Czaſlau*	detto
Wolffenbüttel	Nel Circolo di *Budweis*, e di *Tabor*	detto
Kaiſer Infan.	Nel Circolo di *Ollmütz*, parte inferiore	Moravia
Kewenhüller	Nel Circolo di *Ollmütz*, parte ſuperiore	detto
Harrach	Nel Circolo di *Prerau*	detto

Nome dei Reggimenti	Il Distretto loro assegnato pel Reclutamento si è	Nome della Provincia
Hildburgshausen	Nel Circolo di *Iglau*	Moravia
Lacy	Nel Circolo di *Znaim*	detta
Laudon	Nel Circolo di *Brünn*	detta
Colloredo Carlo	Nel Circolo di *Hradisch*	detta
Colloredo Antonio	Nel Principato di *Troppau*, e nel circondario di *Neiss*, e della Moravia	Slesia superiore
Nugent	Nel Principato di *Bielitz*, *Teschen*, e *Iägerndorf*	detta
Terzy	Nel Circolo di *Eilbe*	Stiria
Baden-durlach	Nel Circolo di *Gratz*	detta
Lattermann	Nel Circolo di *Iudenburg*, *Brugg*, e *Mahrburg*	detta
Riese	In tutta la Carintia	Carintia
Thurn	Nella Carniola superiore, ed inferiore	Carniola Gorizia, e Gradisca
Zettwitz	Nell'interno della Carniola, in Gorizia, ed in Gradisca	
Terzy	Nel Circolo di *Lemberg*, Distretto di *Lemberg*	Galizia, e Lodomiria
Hildburgshausen	Nel Circolo di *Lemberg*, Distretto di *Brzezany*	
Lacy	Nel Circolo di *Lemberg*, Distretto di *Brody*	detta

Nome dei Reggimenti	Il Distretto loro assegnato pel Reclutamento si è	Nome della Provincia
Brinken	Nel Circolo di *Halicz*, Distretto di *Halicz*	Galizia, e Lodomiria
Baden-durlach	Nel Circolo di *Halicz*, Distretto di *Zaleszczyk*.	detta
Thierheim	Nel Circolo di *Halicz*, Distretto di *Kolomea*, e di *Tismienika*	detta
Arcid. Carlo Toscana	Nel Circolo di *Sambor*, Distretto di *Przemis*	detta
Harrach	Nel Circolo di *Sambor*, Distretto di *Drohobycz*.	detta
Deutschmeister	Nel Circolo di *Betzer*, Distretto di *Tomaszow*	detta
Kewonhüller	Nel Circolo di *Betzer*, Distretto di *Zamosc*	detta
Kaiser Infan.	Nel Circolo di *Betzer*, Distretto di *Sokal*	detta
Lattermann	Nel Circolo di *Pilsno*, Distretto *Lezaysk*	detta
Wallis Oliviero	Nel Circolo di *Pilsno*, Distretto di *Tarnov*	detta
Zettwitz	Nel Circolo di *Pilsno*, Distretto di *Krosno*	detta
Wolffenbüttel	Nel Circolo di *Wiliczka*, Distretto di *Zator*.	detta
Fabris	Nel Circolo di *Wiliczka*, Distretto di *Wiszink*	detta
Wallis Michele	Nel Circolo di *Wiliczka*, Distretto di *Neusandecz*	detta

Lett. G.

La Signoria, od il Feudo N. N. dee dare Soldati...

RUOLO

Degl' Individui ſcelti, e deſtinati dal ſuddetto Feudo, o dalla Signoria come ſoldati in occaſione della proſſima preſtazione delle Reclute.

Nome, e Cognome	Nativi		Dell' età a un di preſſo di	Ammogliato, o di ſtato libero	Miſura 5. piedi a un di preſſo, e pollici
	Nome del Luogo	Numero della Caſa			
N. N.					

(*) Auſtria addì 6. Settembre. Riſpetto alla numerazione delle Caſe, tanto nelle Città, quanto ne' Borghi, o Villaggi, ſi potrà anche declinare dall' Ordine aritmetico; uſando il metodo più ſemplice, quello cioè di numerare le Caſe, che veniſſero fabbricate di nuovo fra quelle di già numerate, col numero che viene in ſeguito a tutta la numerazione del Luogo, *oppure vedi ciò che ſi è detto poc' anzi ſu queſto propoſito negli ultimi paragraſi ſotto gli Schiarimenti ſegnati Lettera A.*

Boemia addì 11. *Dicembre* 1782.

Nei Sommarj dello Stato delle Beſtie ſi accenneranno ſoltanto le Caſe, giuſta il riſpettivo loro numero, e le Famiglie Criſtiane, od Ebree, in cui ſi trova qualche capo di Beſtiame. E gli Ufficj del Circolo reſtano incaricati di raſſegnare annualmente, ogni volta che ſubordineranno i Sommarj della Popolazione, e quelli dello Stato del Beſtiame, anche una Specificazioue dei Cavalli diſtributivamente ai biſogni della guerra, cioè quanti, e come vengano ripartiti al Reggimento dell' un Diſtretto, quanto per l' altro Diſtretto vicino, e quanti per l' Artiglieria, pei Pontoni, od altro.

Num. III.

Delle Mancie, ossia del così detto denaro d'ingaggio.

Boemia addì 30. Novembre 1781.

SIccome la prestazione delle Reclute fra i Sudditi non può apportare veruna spesa ai Magistrati, e quando ve ne fosse, questa dovrà essere a carico dei Dominj, ossia Feudatarj, quindi da un Soldato, il quale è da congedarsi come Padrone di casa, non si potrà pretendere alcun abbonamento sul danaro d'ingaggio. Quegli che osassero di contravvenire a questo ordine, si esporrebbero ad una rigorosa responsabilità.

Num. IV.

Dell' Esenzione degli Studenti dal Ruolo Militare.

Addì 28. Marzo 1782.

QUegli Studenti, i quali abbiano ottenuta l'approvazione del Governo di potere proseguire i loro studj, fino oltre le quattro Scuole Superiori, e che possano giustificare la loro buona condotta, e gli ottimi loro progressi, saranno esenti dal prestarsi in qualità di soldati, e però nel Foglio della Conscrizione verranno segnati sotto la rubrica = *in affari provinciali* =; ma quegli all' opposto, cui mancassero i mezzi della sopraccennata giustificazione, entreranno nel ruolo della prestazione militare, quando però non vi ostino eccezioni di nascita, od altro.

Num. V.

Dei Garzoni, e del Giovani di negozio.

Addì 13. *Maggio* 1782.

SEbbene i Giovani di negozio, ed i Garzoni dei Cittadini di Vienna, (eſſendo che, a tenore del Siſtema pel reclutamento militare dei Diſtretti, i ſoli figlj eredi, o ſucceſſori di qualche arte, o profeſſione, reſtano eſenti dallo ſtato militare), non poſſano godere di queſta eſenzione, ciò non oſtante però i primi Giovani da negozio ſenza una eſtrema neceſſità non verranno deſtinati in qualità di Licenziati indeterminati.

Num. VI.

Delle Reclute.

Addì 13. *Marzo* 1782., *e addì* 2. *Gennajo* 1783.

LA leva delle Reclute non ſi farà mai di notte tempo, e molto meno uſando della forza; ma ſeguirà, o col mezzo di Baſſi-Ufficiali fidati, oppure le Reclute verranno condotte, e conſegnate ai Reggimenti del Diſtretto dagli ſteſſi Dominj, o Feudatarj.

Addì 28. *Giugno* 1783.

Affine di evitare ogni ſuperflua ſpeſa al Sovrano Erario ſi avra cura ſpeciale, che dai Dominj, o Feudatarj vengano propoſti, e conſegnati allo Stato

militare Individui tali, de' quali siasi certo preventivamente, che fuori di qualche particolare emergenza non abbiano a distoglierſi troppo tosto dal ſervizio, o ed esserne congedati.

Addì 20. Novembre 1783.

Il restante delle Reclute, che si dovevano prestare dalle Provincie in occasione dell' ultima guerra, si è degnata S. M. di condonarlo, e que' Dominj, o Feudatarj, che avessero di buono un numero di Reclute date sotto le armi, deduranno invece quegl' Individui da congedarsi sul compenso delle ulteriori contribuzioni: coll' avvertenza però che si debba accennare il nome, il Reggimento, ed il giorno dell' arrolamento di un tale surrogato Individuo.

Num. VII.

Degli Emigranti.

Boemia addì 16. Giugno 1781.

NElle istanze per potere emigrare si dovrà accennare la condizione, il nome, l'età, e la professione, o l'esercizio di quel, che chiede di emigrare, sotto di qual Signoria, Feudo, o Magistrato appartenga presentemente, ed il motivo, per il quale pensa di emigrare, sotto di quale rubrica egli sia classificato, e registrato nel Libro della locale Popolazione, se i suoi Padroni, o Superiori non abbiano che opporre, e finalmente se abbia figlj, di qual sesso, ed età. Coteste istanze di emigrazione verran-

no quindi di conserva esaminate ogni mese in un giorno a ciò destinato, per ispedirle dappoi alla fine pure di ogni mese al Comando Generale. (*)

ARTICOLO IV.

Delle Licenze, e dei Congedi.

Num. I.

Delle Licenze.

Boemia addì 18. *Gennajo* 1781.

QUalora un Feudatario, o Magistrato facesse istanza egli stesso direttamente per la proroga di una licenza, o per la trasmutazione di una licenza determinata, in un' altra a tempo indeterminato, e così *viceversa*, dovrà detta istanza rassegnarsi all' Ufficio del Circolo, perchè esaminati i motivi di conserva, venga quindi innoltrata al rispettivo Governo, unitamente alla relazione, e consulta.

Boemia addì 12. *Aprile* 1783.

Non si accorderà la licenza ad alcuno, del cui continuo soggiorno non siasi certo, od il

Boemia addì primo Agosto 1782.

(*) Per ischivare ogni dilazione questi Protocolli comuni verranno ogni volta controsegnati anche per parte del Reggimento esistente in quel Luogo, quand' anche il Ricorrente appartenesse ad un Cantone di un Distretto assegnato ad un altro Reggimento.

quale non ſi ſia già acquiſtata tutta la confidenza col reſtituirſi infallantemente al tempo debito. E quando alcuno non ſi reſtituiſſe al ſuo Reggimento nel termine prefiſſo, e non poteſſe legittimare l' ulteriore ſua aſſenza con valevoli atteſtati, che ne indicaſſero i motivi, in tal caſo verrà conſiderato ſenz' altro riguardo, come un moroſo, ed anche, ſecondo le circoſtanze, e la lunghezza del tempo, come un Diſertore. E perciò di tutti gli aſſenti oltre il tempo prefiſſo ſi farà puntuale ricerca, e riſpetto al loro richiamo, i Reggimenti ſe la intenderanno coi Magiſtrati Civili per le pratiche ulteriori, a norma delle preſcrizioni giudiziarie §. 20., e 21.

Boemia addì 3. *Maggio* 1781.

Per porre riparo ai molti contrabbandi, che accadono per mezzo dei Licenziati indeterminati, ſarà della cura dei Feudatarj, e Magiſtrati l' avere occhio particolare ſopra i detti Licenziati, perchè non commettano verun delitto di tal natura.

Boemia addì 16. *Giugno* 1781.

La diminuzione dei Licenziati a tempo determinato verrà rimpiazzata o col ſoſtituirvi dei Licenziati indeterminati, o per via di Reclute formali.

Boemia addì 12. *Aprile* 1783.

I Licenziati ſaranno rimandati ai Reggimenti allora ſoltanto che a cagione di qualche delitto da loro commeſſo, ſi aſpetti ſoltanto ai Reggimenti il caſtigarneli.

Addì

Addì primo Settembre 1783.

Contro quelle perſone militari, le quali commetteſſero tutt' altro delitto, fuorchè delitto meramente militare, per la di cui attrocità ſi richiedeſſe una pena rigoroſa, e che a miſura delle circoſtanze non vi foſſe luogo a ſperare nel Delinquente verun miglioramento, in tal caſo il Militare non procederà ulteriormente, ma rilevato che avrà il corpo del delitto, e fatto un eſame ſommario, ſcaccierà il Delinquente dalla militia, mediante una Sentenza interlocutoria, dichiarandolo incapace di ſervire alla medeſima. Ciò fatto ſi conſegnerà il Malfattore al Civile, cioè al Tribunale criminale più vicino per la ulteriore procedura, e ſucceſſiva Sentenza, unendovi una Specie di Fatto, il rilevato Corpo di delitto, l' Eſame ſommario, la Sentenza interlocutoria ſuddetta, ed una dichiarazione intorno i paſſati ſuoi portamenti; lo ſteſſo ſi farà anche colle perſone militari affatto incorreggibili, e che non aveſſero commeſſo grave delitto criminale, le quali, invece di eſſer congedate con *Laufzettel*, come ſi coſtumava per lo paſſato, verranno conſegnate, ſe ſaranno eſtere, alla Reggenza provinciale, perchè ſieno punite col trasferirle nella Caſa di correzione, o collo sfratto oltre i confini dello Stato, e ſe foſſero Sudditi, ai loro Feudatarj, per ſervirſene nei lavori dominicali, o anche pubblici. (*)

(*) La preſente Ordinazione ritrovaſi nei preciſi termini anche all' ultimo §. dell' Articolo I.

Num. II.

Dei Congedi.

In Boemia addì 16., ed in Auſtria addì 25. Giugno 1781.

Dietro le iſtanze, che veniſſero fatte per Congedi militari, dovrà l'Ufficio del Circolo di conſerva col Militare ogni meſe eſaminarne il tenore, a norma delle veglianti Ordinazioni, quindi rilaſciandone i riſpettivi atteſtati, gli uniranno ad una Relazione da raſſegnarſi colla fine di ciaſcun meſe alla Reggenza provinciale. In detta Relazione ſi dovrà accennare ſegnatamente.

a) In che conſiſtano i Beni ſoggetti alla taglia.

b) Quanta ſia la taglia, che annualmente ſi paga per i detti Beni.

c) Se il ſoldato da congedarſi ſia all' attuale ſervizio, oppure licenziato a tempo indeterminato.

d) Se il Feudatario ſiaſi eſibito di ſoſtituire un altro Suddito, e quale, ſe come licenziato indeterminato, oppure ſe non ſi trovi in iſtato di ſoſtituire un altro uomo.

Oltre di ciò converrà oſſervare, che ſotto ſiffatte iſtanze di congedi non ſi comprendano quelle di emigrare in altri Paeſi, poichè queſte ultime debbono eſſere approvate di conſerva col Militare, facendone la Relazione a chi ſi deve, ed accennando le Condizioni, il Nome del Ricorrente, il Naturale, l'Età, l' Eſercizio, ſotto di quale Signoria egli appartiene, ove, e per qual motivo egli deſidera di emigrare, ſotto di qual rubrica ſia ſtato claſſificato, e deſcritto nel Libro della Popolazione, ſe abbia figli, quanti, di che ſeſſo, ed età, e finalmente ſe il ſuo Feudatario, o Magiſtrato non abbia che opporvi.

In Boemia addì 3. Agoſto 1781.

Siccome a tenore del Siſtema un Licenziato indeterminato, che divenga un poſſidente di Beni ſoggetti alla taglia, oppure ſia perſona neceſſaria allo Stato politico, o all' Agricoltura (*zum Nahrungsſtande*), dee eſſere levato dal numero dei Licenziati indeterminati, e ſe ne dee deſtinare un altro in ſua vece; quindi è, che i Feudatarj, o Magiſtrati dovranno ſcegliere in qualità di Licenziati indeterminati quegl' Individui, che non ſono alla Provincia di aſſoluta neceſſità. Circa quei Soldati però, che deſiderano di eſſere licenziati a tempo indeterminato, e che ſecondo le preſcrizioni ſieno riconoſciuti qualificati pel normale congedo, ſi farà in modo, che, mediante la ſoſtituzione di altri Individui, vengano congedati, e dimeſſi affatto dal ſervizio militare. E però gli Ufficj del Circolo non accompagneranno più veruna iſtanza per ottenere delle licenze a tempo indeterminato in favore dell' uno, o dell' altro Individuo militare, ma piuttoſto per la totale loro dimiſſione.

ARTICOLO V.

Circa la ſomminiſtrazione de' carriaggi, e cavalli da ſella (Vorſpann (*)) *al Militare, tanto in tempo di guerra, che in tempo di pace.*

In Boemia addì 3. *Maggio* 1781.

AGli Ufficiali, tanto dello Stato Maggiore, che ſubalterni, i quali ſono incaricati di viſitare i cordoni, verranno ſomminiſtrati, per parte dei Feudatarj, o Signori del Luogo, i neceſſarj cavalli da tiro, e da ſella, mediante il pronto pagamento, a tenore della normale preſcrizione.

Addì 27. *Luglio* 1781.

Si ſomminiſtreranno ſenza replica i carriaggi dai Paeſi di campagna pel traſporto dei generi neceſſarj alla Militare ſuſſiſtenza, fermo ſtante il pagamento, oſſia la bonificazione di *Kreutzer* 3. per ogni cento libbre di peſo, ed una lega di cammino. (**)

(*) *Vorſpann*: termine militare, che ſignifica la ſomminiſtrazione de' carri, e cavalli al Militare in occaſione di marcie, per cui gl' Italiani non hanno alcuno vocabolo corriſpondente.

(**) In data de' 3., e 15. Gennajo 1782. fu ſoggiunto, che la ſopraccennata bonificazione debba ridurſi ſul piede del regolamento univerſale, cioè a 2. *Krentzer* per il peſo di cento libbre, ed una lega di cammino. La ſteſſa bonificazione avrà luogo eziandio in tempo di guerra per parte dell' Erario, ſenza veruna eccezione; ſia che il traſporto ſucceda dei proprj generi ſomminiſtrati dai Sudditi ſteſſi, oſſia per la traslocazione dei generi di Provianda da un Magazzino all' altro.

In Boemia addì 8. Agoſto 1781.

Per riſparmio dello ſcrivere, gli Ufficj del Circolo eſamineranno antecedentemente le eſpoſizioni dei Dominj, o Feudatarj, circa la bonificazione dei carriaggi preſtati, e trovandole ſenza fondamento, verranno rigettate; ma qualora poi foſſero ben fondate, le muniranno dei debiti atteſtati per la loro legittimazione, affinchè i Caſſieri ſubalterni, i quali ogni meſe ſi portano a Praga, poſſano adeguarne il riſpettivo importo preſſo l' Ufficio delle ſovvenzioni de' viveri militari di Praga.

In Boemia addì 21. Settembre 1781.

Nei contratti da ſtabilirſi dagli Ufficj delle ſovvenzioni de' viveri militari coi Provveditori, ed Appaltatori, vi dovrà eſſere quindinnanzi l'eſpreſſa condizione, che tutti i generi contrattati ſieno di produzione dello Stato, ſotto pena di nullità del contratto medeſimo; E però, tanto gli Ufficj del Circolo, quanto quelli delle Gabelle dei confini invigileranno attentamente ſull'introduzione dei generi di fuori Stato, e qualora ne veniſſero in cognizione, o ad iſcoprirne alcuna, ſenza impedire che i generi foreſtieri ſieno introdotti, e ſenza ſequeſtrarli, non avranno che da farne ſubito il rapporto a chi ſi dee.

Addì 22. Gennajo 1782.

Niuno oſerà ſotto pena di rigoroſa reſponſabilità di metter mano a qualche genere de' Regj Magazzini, che foſſe altrove deſtinato; ma ogni coſa dovrà giungere al luogo, cui ſarà deſtinata, in quella guiſa, quantità, e qualità, come fu caricata.

Addì 21. *Agoſto* 1782.

Nell' eſeguire le Sovrane Ordinazioni eſpreſſe nel Reſcritto dell' Aulico Conſiglio di guerra in data de' 9. Luglio corrente anno, in riguardo ai Particolari del Militare, che viaggiano, cioè circa la bonificazione dei carriaggi, e cavalli di Poſta, come pure per le Vetture, o Barche convenute, ſi avranno preſenti le preſcrizioni già emanate ſul propoſito dei carriaggi in generale, ed in particolare, ſicchè non venga ſomminiſtrato, per quanto ſia poſſibile, alcun carro, o cavallo, ſenza l' aſſegno per parte del Commiſſariato; E però vuole S. M. I., che ſieno a tutti notificate per l' eſatta loro eſecuzione.

REGOLAMENTO

Circa la ſomminiſtrazione dei carri, e cavalli
(Vorſpann.)

CAPITOLO PRIMO.

Per i tempi di pace.

In Boemia addì 8. Luglio 1782.

§. 1.

LA ſomminiſtrazione dei carri, e cavalli, ſerve a promovere ſempre il buon ſervizio del Padrone Auguſtiſſimo, che però in tempo di pace avrà luogo una tale ſomminiſtrazione ne' caſi ſeguenti, cioè

a) Quando la Truppa dee marciare, e che in tale occaſione debba condur ſeco i Capi di montura, ed altre provviſioni:

b) Quando occorra di doverſi traſportare Capi di montura, Requiſiti di guerra, Artiglieria, Munizioni, e Generi di Provianda; ma ove poſſa ſeguire il traſporto per acqua, o coi carri militari, od anche con vetture ad un prezzo minore, e con maggiore ſicurezza, e ſegnatamente nei traſporti di polvere, in cui, a motivo del caricarla, e ſcaricarla, vi corre ſempre qualche pericolo, non ſi ſomminiſtreranno i ſoliti *Vorſpann*.

c) Quando occorra di traſportare gente ammalata, od altrimenti offeſa nelle membra, tanto riſpetto ai ſoldati, quanto alle donne, e loro figlj, come pure i ragazzi militari, che doveſſero trasfe-

rirſi alle Caſe di educazione, e finalmente anche qualora, per ſollecitare una marcia, occorreſſe di ſervirſi di carri pel traſporto della Truppa.

d) In occaſione di diſtaccamenti, o gite per rimonte, reclute, od arreſtati.

e) Finalmente quando qualche Generale, Officiale, tanto dello Stato maggiore, che ſubalterno, o qualunque Individuo di un Reggimento, o Diſtaccamento militare foſſe neceſſitato a metterſi in viaggio, ſia per Superiori commiſſioni, che per qualſivoglia affare ſpettante al buon ſervigio, o al proprio Reggimento.

§. 2.

In tempo di pace ogni carro, o cavallo verrà aſſegnato ſempre dal Commiſſariato. Ne' paeſi della Germania, e nel Regno di Galizia tali aſſegnazioni ſuccederanno per mezzo degli Ufficj del Circolo; In Ungheria, ed in Tranſilvania, previa la dichiarazione del Commiſſariato del Circolo, l'aſſegnazione verrà fatta per mezzo del Commiſſariato provinciale, e municipale. Ne' Paeſi baſſi, ad iſtanza dei Commiſſarj di guerra, il Governo ne farà le aſſegnazioni; e nella Lombardia Auſtriaca, il Commiſſariato del Paeſe; Nei Luoghi poi del Sacro Romano Impero i Commiſſariati di guerra ne faranno le dichiarazioni, oſſia ſpecifiche, ed il Paeſe le ſomminiſtrazioni. Ne' caſi premuroſi, ed atteſa la lontananza dei Commiſſariati di guerra, ſi farà iſtanza preſſo gli Ufficj del Circolo, od i Commiſſarj provinciali per l'aſſegnazione dei carri, o cavalli neceſſarj, o per lo meno verrà rilaſciato dai Comandanti dei Reggimenti, Battaglioni, o Corpi militari, un certificato, oſſia una ſpecificazione degl' Individui, che ne abbiſognano. In ciaſcuna ſpecificazione ſi accen-

nerà il nome del Reggimento, Corpo, od Individuo, che intraprende il viaggio, tutte le circoſtanze relative, ed i motivi del medeſimo, in quali occaſioni abbia luogo il detto viaggio, quanto ſia da pagarſi per ogni capo di beſtia, per ogni lega, o ſtazione, oppure a tenore del peſo; e qualora il traſporto foſſe di gente malata, in tal caſo converrà indicare il nome, le Compagnie, oſſia gli Squadroni dei Malati medeſimi.

Se nel Luogo, dal quale parte il traſporto ſarà un Commiſſario di guerra, queſti dovrà viſitarlo, e nell' aſſegnazione indicherà il numero delle botti, o balle, il loro peſo, e ciò, che in eſſe ſi contiene, Del reſto ſi dovranno comprovare le ſopraccennate circoſtanze, mediante un documento, per parte dell' Officiale, che ne farà la conſegna, da inſerirſi nella ſpecificazione, nè ſarà lecito il caricarvi qualche coſa di più dell' accennato. Qualora un Commiſſario aſſegnaſſe carri, o cavalli, contro le preſenti preſcrizioni, ommetteſſe alcuna delle ſurriferite circoſtanze, od ammetteſſe delle falſe depoſizioni per le riſpettive bonificazioni, nel primo caſo ſoggiacerà alla pena del riſarcimento del doppio, ed in queſti ultimi ad un più rigoroſo caſtigo. E perciò ogni Officiale di Commiſſariato dovrà tenere un Protocollo regolare, e regiſtrarvi tutte le aſſegnazioni rilaſciate per carri, o cavalli come ſopra.

§. 3.

In occaſione della marcia di un Reggimento con tutti i ſuoi attrezzi reſtano aſſegnati nei Paeſi ereditarj della Germania, nella Lombardia, ne' Paeſi baſſi, e nell' Impero otto carri da quattro beſtie per lo Stato maggiore, e minore (*groſs-und Kleiner Stab*) di due Battaglioni, due per ogni Compagnia, oſſia

Squadrone, oppure quattro da due ſole beſtie; Per lo contrario in Ungheria, nel Banato, e nella Tranſilvania, atteſa la minore forza delle loro beſtie da tiro, lo *Stab*, ed ogni Compagnia riceverà tre carri da quattro beſtie, e quattro ſimili nel Regno di Galizia, a motivo delle ſtrade cattive. Un Battaglione di Granatieri, o di Guernigione, che doveſſe marciare, riceverà lo ſteſſo numero di carri per ciaſcuna Compagnia, ma lo *Stab* non ne avrà che la ſola metà. Marciando Reggimenti, o Battaglioni ſenza bagaglio, tanto allo *Stab*, che alle Compagnie verrà aſſegnata ſoltanto la metà de' carri ſopra indicati, e ſe i Reggimenti aveſſero ſeco dei carri di Provianda, in tal caſo converrà dedurre loro tanti carri, quanti ſaranno i carri di Provianda, cioe per la Germania, per i Paeſi baſſi, e per l'Italia un carro di Provianda equivalerà ad un carro da quattro beſtie, per l'Ungheria ad un carro, e mezzo, e pel Regno di Galizia a due carri come ſopra. In Tranſilvania non ſi aſſegneranno mai carri da due beſtie, così detti mezzi carri, ſe non in tempo d'eſtate pel traſporto di qualche malato allo Spedale, o per la ſpedizione di qualche Chirurgo, o Baſſo-Officiale; D'inverno però ſi aſſegneranno, ſecondo le circoſtanze, carri da quattro beſtie.

§. 4.

Per un diſtaccamento, o traſporto da' 20. uomini fino ai 50., ſi potrà aſſegnare, ſecondo le circoſtanze, ne' Paeſi della Germania, in Lombardia, e ne' Paeſi baſſi un carro da due beſtie, in Ungheria, ed in Galizia uno da quattro beſtie; Per 60. uomini, fino ai 100., in Germania, ed in Ungheria un carro da quattro beſtie, ed in Galizia due ſimili. Occorrendo, che per ſollecitare una mar-

cia di Truppa ſi doveſſe far uſo di carri, in tal caſo un carro da quattro beſtie, oppurre due carri da due beſtie ſerviranno in Germania, in Italia, e ne' Paeſi baſſi per 10. uomini almeno, unitamente al loro bagaglio, per ſei in Ungheria, ed in Galizia per quattro uomini ſoltanto, compreſovi il bagaglio, come ſopra. Dovendoſi trasferire dei ragazzi alle caſe di educazione, dipenderà dal giudizio dei Commiſſarj l' aſſegnare i carri neceſſarj per eſſo loro, e per la gente che veriſimilmente verrà comandata per iſcortarli.

§. 5.

Per la Gente malata, ſieno ſoldati, donne, o loro figlj, come pure per gl' invalidi difettoſi di corpo, circa l' aſſegnazione dei carri, ſi oſſerverà lo ſteſſo, che ſi è detto dei diſtaccamenti, che per ſollecitare la loro marcia, debbano traſportarſi ſopra i carri. In caſo poi che gli Ammalati doveſſero condurſi coricati, ſi accreſcerà a proporzione il numero dei carri, coſicchè pel traſporto di uno, o due ſimili malati, ſi aſſegnerà in Germania, ed in Galizia un carro da due beſtie, ed in Ungheria uno da quattro beſtie; in Tranſilvania però d' eſtate un carro da due beſtie, ed uno da quattro in tempo d' inverno. In occaſione di una marcia gli ammalati, ed inabili a marciare rimarranno indietro nelle riſpettive ſtazioni fino al loro riſtabilimento; quelli, che ſi ammalaſſero durante il cammino, ſi laſceranno pure indietro nel Luogo più adattato, ma qualora poi alcuni diveniſſero inabilitati a marciare ſolamente per qualche tempo, verranno preſentati al Commiſſario più vicino, il quale loro aſſegnerà i carri neceſſarj, a miſura del biſogno. Ne' caſi quì ſopra indicati la ſpeſa dei detti carri anderà a carico dell' Erario.

§. 6.

In occaſione di ſpedizioni in affari ſpettanti al R. Servizio ſi accorderanno alle Parti tanti cavalli da poſta, o da tiro, ſecondo che reſta nella ſeguente Tabella deſcritto, cioè

Ad un Feldmareſciallo	Num.	20.
Ad un Generale d' Artiglieria, o di Cavalleria .	„	12.
Ad un Tenente Mareſciallo	„	8.
Ad un Generalmaggiore	„	6.
Ad un Colonnello, o Tenente-Colonnello .	„	4.
Ad un Maggiore	„	3.
Ad un Conſigliere Aulico	„	6.
Ad un Segretario Aulico; o di guerra . .	„	4.
Ad un Concepiſta, Regiſtratore, o Speditore .	„	3.
Ad un Capo Commiſſario di guerra . . .	„	4.
Ad un Commiſſario di guerra	„	3.
Ad un Ragionato, o Vice Ragionato . .	„	4.
Ad un Conſigliere di Contabilità	„	3.
Ad un Caſſiere di guerra	„	4.
Ad un Caſſiere camerale, o militare . . .	„	3.
Ad un Conſigliere, e Segretario dell' Ufficio della Provianda	„	4.
Ad un Capo Amminiſtratore di Provianda .	„	3.
Ad un Segretario dell' Ufficio dell' Artiglieria .	„	4.
Ad un Profeſſore di matematica, a tenore del ſuo carattere militare	„	—.
Ad un Segretario dell' Ufficio delle Fortificazioni, o del Corpo del Genio	„	4.
Ad un General Tenente Auditore . . .	„	3.
Ad un Protomedico militare di Campagna .	„	4.
Ad un Capo Chirurgo dello Stato maggiore .	„	4.

A tutti gli altri Officiali, e Militari non ſi concederanno che due ſoli cavalli; ma in Ungheria,

ed in Galizia ſi potrà arrivare fino ai 3., ed anche ai 4., a motivo che ivi i cavalli ſono aſſai più deboli, e le ſtrade più cattive. Ciò s' intende però ſoltanto riſpetto ai carri del Paeſe (*Vorſpann*), ma non già riſpetto alla Poſta. In occaſione della reviſione annuale dei Diſtretti di reclutamento, agli Officiali militari in Germania ſi accorderanno due cavalli da tiro, ed in Galizia 4. Il ſuddetto numero ſtabilito dei cavalli non potrà alterarſi giammai, eccettuato che qualche accidente richiedeſſe neceſſariamente di dover declinare dallo ſtabilito, o che alcuno doveſſe paſſare da un Luogo all' altro con tutta la famiglia, o con l' intero ſuo bagaglio, nei quali caſi i Superiori competenti potranno accordargliene un numero maggiore, ma che non ſorpaſſi giammai il doppio. Chi non ha biſogno di ſervirſi di tutta quella quantità di carri, o cavalli, che gli viene conceſſa, non darà conto ſe non di quanto ſi ſarà ſervito. Se alcuno viaggiaſſe co' proprj cavalli, pel qual motivo non riceveſſe veruna ſomminiſtrazione in natura, non potrà mettere in conto alcun carro del paeſe (*Vorſpann*), egualmente chi viaggiaſſe ne' Paeſi dell' Impero non potrà mettere in conto l' importo della vettura, quando egli ſiaſi ſervito dei proprj cavalli, o del ſuo caleſſe; poichè egli è di regola, che non ſi abbia a mettere in conto fuorchè quanto ſiaſi ſpeſo effettivamente. Ove non ſi poſſano avere cavalli, ſi dovrà accontentarſi dei buoi, ed in tal caſo un bue equivalerà ad un cavallo.

§. 7.

I caſi, ne' quali ſi bonificherà al Viaggiatore le ſpeſe forzoſe, ſono i ſeguenti, cioè:

a) Quando gl' Iſpettori dei confini debbano allontanarſi dai loro poſti in viſita dei confini ſteſſi.

b) Quando occorra ai Brigadieri di doverſi mettere in viaggio per la moſtra annuale, fuori dei tempi degli eſercizj militari, per conſegnare il comando di un Reggimento, o per rimonte non ancora ripartite, e ſpettanti ad un altra Brigata.

c) Quando i Comandanti del Corpo del Genio, dell' Artiglieria di guernigione, o di un Battaglione di Pontonieri, ſi portino in viſita dei loro Diſtretti.

d) Quando gli Officiali degl' Ingegneri viaggiaſſero per affari di Fortificazioni, o di Fabbriche militari.

e) Quando gli Officiali debbano viaggiare a motivo delle annuali reviſioni del Diſtretto del loro reclutamento, nel qual caſo in Galizia reſtano inoltre aſſegnati a quel Officiale militare, che ratifica i libri, o regiſtri politici del Luogo, anche 10. *Kreutzer* per ogni lega, a titolo di migliore ſoſtentamento.

f) Quando gli Officiali, od altri Individui militari doveſſero viaggiare pei Diſtretti, per ricevere in conſegna reclute, o cavalli di rimonta non ancora ripartiti, pel governo degli Stalloni, o per compra di cavalli da rimonta. (*)

g) Quando gli Officiali dello Stato generale (*vom Generalſtab*), come anche quelli dei Reggimenti, veniſſero ſpediti a rilevare qualche diſegno, o mappa, tanto nell' andare, che nel ritorno: eccet-

---

(*) Avvertaſi, che qualora veniſſero ſpediti degli Ufficiali con Diſtaccamenti di Cavalleria per compra di cavalli, non verrà loro bonificato dall' Erario altro *Vorſpann*, ſe non quando ne abbiano effettivamente biſogno, per non eſſere di pregiudizio ai cavalli di ſervizio, come in occaſione di traſporto di molto danaro, di lunghe marcie, o di viaggi in affari di rimonte.

tuato che per un tale viaggio veniſſero a godere delle bonificazioni a motivo delle mappe medeſime, poichè in tal caſo il neceſſario *Vorſpann* verrà provveduto colle dette bonificazioni.

h) Quando qualche Officiale, od altro Impiegato preſſo le Commiſſioni di monture militari, veniſſe comandato in affari di ſervizio.

i) Quando alcuni Officiali foſſero ſpediti per eſami in una Commiſſione economica, compreſo anche il ritorno; oppure qualora alcuno foſſe trasferito dall' una all' altra Commiſſione economica, o che ne veniſſe dimeſſo, a motivo d' invalidità, nel qual caſo gli ſi aſſegneranno i carri, o cavalli neceſſarj fino al luogo della futura ſua dimora.

k) Viaggiando gli Officiali militari, od altri Individui verſo i confini, o nei Diſtretti degl' Immigranti in affari di ſervizio.

l) Dovendoſi ſpedire qualche Individuo in iſpeciali Commiſſioni di viſite.

m) Quando i Cappellani Superiori Caſtrenſi viaggiano in viſita delle Cappelle, o per eſaminare i Cappellani dei Reggimenti.

n) Quando un Auditore dello Stato maggiore (*Stabsauditor*), oppure un Auditore di un Reggimento, per ſupplire al primo, veniſſe ſpedito fuori della ſua ſtazione, od altrimenti in eſami ſpettanti al R. Servizio. (*)

o) Quando gli Officiali del Commiſſariato di guerra debbanno partire per gli Accampamenti, per le Moſtre, per conſegne di caſſe de' Reggimenti, per reviſioni, diſſoluzioni, riduzioni, arrolamenti

---

(*) Ma viaggiando in affari particolari, i carri, o cavalli verranno provveduti del proprio.

di reclute, e rimonte, e finalmente in viſite attinenti al Reale ſervigio.

p) Quando alcun Individuo dell' Ufficio delle Fortificazioni doveſſe viaggiare in affari relativi a Fabbriche militari.

q) Se qualche Chirurgo militare veniſſe chiamato a Vienna per apprendere il nuovo metodo medico:

r) E così anche riſpetto ai Maniſcalchi dei Reggimenti, per eſſere iſtruiti del modo di curare le beſtie.

s) Quando qualche Officiale, od altro Individuo venga deſtinato a traſportare danaro appartenente all' Erario dall' una all' altra caſſa.

t) Quando gli Officiali di Provianda viaggiaſſero in affari ſpettanti alla medeſima Provianda. (*)

u) Quando qualche Individuo appartenente alla contumacia doveſſe viaggiare in affari concernenti la ſanità. (**)

v) Quando gli Officiali ſi portaſſero all' Accademia di *Neuſtädt* in prova, comprendendovi anche il ritorno; e che il viaggio non venga loro bonificato per parte dell' Accademia medeſima.

w) Venendo ſpediti in affari di ſervizio Individui attinenti alla Cancelleria di guerra, alla caſſa del

---

(*) Gl' Individui inferiori dal capo Fornajo in giù, quando le circoſtanze delle loro incumbenze non richieggano una maggiore ſollecitudine, dovranno marciare a piedi, ma qualora poi occorreſſe una marcia di molti di eſſi, in tal caſo ſi oſſerverà lo ſteſſo metodo, riſpetto ai carri ec., come reſta preſcritto per qualunque altro Diſtaccamento.

(**) Si rifletta però che in occaſione di tali viaggi in affari di ſanità, ſi ſuole aſſegnare al Direttore della contumacia un Fiorino, ed al Chirurgo di eſſa *Kreutzer* 30. al giorno, perchè con eſſi ſi abbiano a provvedere di vettura, oppure viaggino coi proprj cavalli.

del Commiſſariato di guerra, agli Ufficj di Provianda, o di Fortificazioni, tanto per interinale ſupplemento, che di permanenza; come pure ſe ſi ſpediſſero Officiali del Corpo degl' Ingegneri, o della Artiglieria di guernigione, Medici, e Chirurghi dello *Stab*, e ſpecialmente quando la traslocazione de' ſopraccennati ſoggetti non porti ſeco veruna bonificazione, o miglioramento.

x) Quando qualche Officiale dei Reggimenti di guernigione doveſſe mettersi in marcia, il quale non godeſſe l' aſſegno di verun cavallo.

y) Succedendo che qualche Officiale, od Individuo ſpettante ad un Reggimento di guernigione, veniſſe trasferito, o deſtinato a qualche altro ſervizio, o che ſortiſſe dalla Caſa degl' Invalidi, o dallo Stato dei Penſionati per altri impieghi ſenza veruna promozione.

z) Qualora qualche Officiale venga trasferito dai Reggimenti tedeſchi alle Guardie tedeſche.

aa) Quando gli Officiali, che ſi trovano deſtinati al Reclutamento nell' Impero, doveſſero partire per isfuggire i pericoli per parte del Nemico.(*)

bb) Quando gli Officiali d'Artiglieria vadano a rilevare i Comandi, che ſi trovano in Ungheria, ed in Galizia, da cambiarſi ogni due anni.

cc) Trovandoſi gli Officiali dello Stato maggiore, od altri al Cordone preſſo le Gabelle, o che vi veniſſero impiegati altri Officiali di un Battaglione di guernigione, e che doveſſero intraprendere delle viſite ſtraordinarie: ſemprechè, riſpetto agli

(*) Oltre di ciò verranno loro bonificate, in fiffatte circoſtanze, anche tutte le ſpeſe, che proveranno di aver dovute fare di più a tale oggetto.

Officiali dello Stato maggiore, i cavalli loro assegnati non fossero sufficienti. (*)

§. 8.

I casi poi, ne' quali per lo contrario il *Vorspann* non verrà abbonato alle Parti, sono i seguenti.

a) Quando i Comandanti Generali viaggiano in visita.

b) Quando alcuno venga altrove collocato con avanzamento ad istanza del medesimo, oppure trasferito per propria colpa.

c) Quando i Brigadieri marciano all' Accampamento, od altrimenti colla loro Brigata; come pure qualora in occasione di avanzamento venissero trasferiti ad un' altra Brigata.

d) Quando gli Officiali dello Stato maggiore, o i Subalterni vengano trasferiti con avanzamento, sia ai Corpi del loro Reggimento, che altrove; oppure che passassero da un Corpo abolito ad un altro, da un Reggimento di campagna ad uno di guernigione, o che dallo stato di soprannumerarj passassero all' effettivo servizio.

e) Quando gli Ufficiali marciano col Reggimento, Battaglione, od altro regolare Distaccamento.

f) Quando gli Officiali dei Confini (*Gränitzer*

(*) Qualora un Basso-Officiale comandato al Cordone non potesse girare a piedi pel Distretto, gli si assegnerà un carretto da un sol cavallo da calcolarsi in ragione da 10. *Kreutzer* per ogni lega, secondo che si stimerà opportuno dal Comando Generale. In tutte le incumbenze riguardanti il servizio in generale, per le quali qualche Individuo militare dovesse viaggiare fuori della sua stazione, gli si somministrerà il necessario *Vorspann* a spese dell' Erario, eccettuato che, a tenore della carica del Viaggiatore, fosse questi obbligato a viaggiare a proprie spese.

Offiziere), tanto dello Stato maggiore, che ſubalterni, viaggiano in ſervizio de' confini medeſimi.

g) Quando gli Officiali ſi trovano nell' Impero per titolo di traſporti.

h) Quando gli Officiali, od altri Individui dei Reggimenti marciaſſero in affari ſpettanti ai Reggimenti medeſimi, cioè per la moſtra, per i conti, per gli eſercizj, eſami, per reclutamenti, tanto pei proprj Reggimenti, che nell' Impero, per eſazione di danaro, per leva di medicamenti, o per qualunque altra incumbenza dei Reggimenti ſteſſi, come pure, ſe il Cappellano ſi trasferiſſe per la confeſſione paſquale, od un Chirurgo per viſite di Malati eſiſtenti in lontane ſtazioni. Quando preſſo la Cavalleria veniſſero ſpediti con *Vorſpann* de' Baſſi-Officiali in biſogni preſſanti dei Reggimenti, come per eſempio ad oggetto di non iſtrappazzare i proprj cavalli, o per inſeguire i Diſertori, in tal caſo il detto *Vorſpann* non verrà ſomminiſtrato per conto dell' Erario, ma andrà a carico dello ſteſſo Reggimento. Si eccettua il caſo, quando i Reggimenti riceveſſero dalle caſſe di guerra una quantità di danaro di rame, o che aveſſero a ricevere dei capi di montura, poichè allora ſi ſomminiſtrerà loro il neceſſario *Vorſpann* a ſpeſe dell' Erario.

i) Quando gli Officiali dello Stato generale (*Generalſtab*) veniſſero comandati a rilevare qualche mappa, o diſegno, poichè i medeſimi godono le ſolite tangenti de' cavalli in natura. (*)

k) Quando ſi trattaſſe di un Direttore del Reclutamento nell' Impero, eſſendo già loro aſſegna-

(*) Pel traſporto però dei loro ſtromenti ſi ſomminiſtrerà loro il neceſſario *Vorſpann*.

ta una certa qual ſomma (*Averſionsquantum*) per i viaggi.

l) Quando gli Officiali preſſo il Cordone delle Gabelle viaggiaſſero, avendo eglino gli aſſegni de' cavalli in natura: ſi eccettuano le viſite ſovrindicate alle lettere *cc*.

m) Quando gli Officiali dello Stato maggiore vanno in viſita dei loro Reggimenti, o Corpi. In ſomma qualunque perſona militare, che viaggia per proprj, o privati affari, dovrà ſervirſi, o della Poſta, o di altre vetture a proprie ſpeſe, giacchè non le verrà giammai aſſegnato alcuno *Vorſpann*. Ma ſe taluno voleſſe viaggiare per l'Ungheria, o la Tranſilvania con *Vorſpann*, ma ſenza l'aſſegno per parte del Commiſſariato, dovrà pagare per la propria Vettura da una ſtazione all'altra due Fiorini, e per un carro pel bagaglio un Fiorino, e 30. *Kreutzer*.

§. 9.

Un carro da 4. beſtie dovrà caricare in Germania 8. *Zentner* in peſo (*), nell' Impero 20., nelle Fiandre 28., nella Lombardia 21., e mezzo, oſſia 145. rubbi; in Tranſilvania 13. *Zentner*, ed in Galizia 10. Per l'Ungheria, ed il Banato non reſta ſtabilito alcun peſo. Quando ſopra di un carro da 4. beſtie non vi poteſſe capire il carico deſtinato, ſi prenderanno invece due carri da due beſtie. Le Botti, e le Balle dovranno peſarſi, e non ſarà permeſſo di caricare ſopra di un carro di più del peſo preſcritto, ed in caſo, che vi rimaneſſero 3., o 4. *Zentner* da caricarſi, ſi aſſegnerà a tal fine un mezzo carro. Non ſi potrà vietare ai Contadini preſſo

(*) *Zentner* peſo di 110. libbre di Germania.

dei carri, di caricare ſopra di eſſi il loro fieno, od altro foraggio.

§. 10.

Il *Vorſpann* verrà bonificato nel modo ſeguente.

Per un carro da 4. beſtie per conto dell'Erario, nell'Impero ſi corriſponderanno due Fiorini dell'Impero; ne' Paeſi ereditarj un Fior., e 20. *Kreutzer*; in Ungheria 48. *Kreutzer*, in Galizia 32. *Kreutzer*; nella Lombardia, due Fiorini 18. $\frac{6}{11}$. *Kreutzer* di valuta Imperiale, oſſia lir. 7. ſoldi 10. al corſo di Milano; nel Brabante, nelle Fiandre, in Namur, e Mecheln 5. Fior. di Brabante; in Henegau 4. Fior. pure di Brabante; ed in Lucemburgo 3. Fiorini di Luſſenburgo.

Per un carro da due beſtie ſi corriſponderà la metà, e per un cavallo fornito dei ſuoi arneſi una quarta parte di quanto reſta ſopra deſcritto. (*)

Per un carro da 4. beſtie per Officiali, od altro, ſi pagheranno nei Paeſi ereditarj due Fior. in Ungheria un Fior., ed in Galizia 40. *Kreutzer*, in tutti gli altri paeſi poi ſi oſſerverà lo ſteſſo che ſi è detto di ſopra per l'Erario.

Per un cavallo da ſella nell'Impero ſi pagheranno 30. *Kreutzer* moneta dell'Impero; in Tranſilvania 10. *Kreutzer* moneta Imperiale; in Lombardia 30. $\frac{12}{13}$. *Kreutzer*, oſſia due lire di Milano; nel Brabante, nelle Fiandre, in Namur, Lucemburgo, e Mecheln un Fior. di corſo nazionale; nella Gheldria 4. *Eskat* (**) moneta del paeſe; ed in Tornai 30. *Potaux Argent de Tornai*.

(*) Tutto ciò s'intende ſempre da una all'altra Stazione, la quale in Germania conſiſte in due leghe, ed in Italia in dieci miglia italiane.

(**) Un *Eskat* equivale a nn di preſſo a 10. ſoldi di Milano.

Per un ſemplice caleſſe ſi pagheranno ne' Paeſi baſſi 10. ſoldi moneta del Brabante per ogni ſtazione.

Del reſto il *Vorſpann* per l'Erario ſi ſottintende quello, che ſerve al traſporto di ſottocomuni, Primaplaniſti, Ammalati, Monture, ed altro ſpettante all' Erario, ſempre che il pagamento non ſi faccia a proporzione del peſo, o ſecondo il numero delle perſone.

Ne' paeſi ſoggetti alla Repubblica di Venezia, in occaſione di paſſaggio di truppe, ſi pagheranno 3. Fiorini Imperiali per ogni carro da 4. beſtie da una ſtazione all' altra.

In tutta l' Italia ſi pagherà per un pajo di buoi co' riſpettivi finimenti 3. lire di Milano per ogni ſtazione, oſſia *Kreutzer* 55. $\frac{5}{11}$. Fuori dell' Italia però ſi pagherà tanto per un bue, quanto per un cavallo.

Marciando gli Officiali in Tranſilvania coi loro Reggimenti, per un carro da 4. beſtie pagheranno ſoltanto 48. *Kreutzer*, come fa l'Erario.

In Germania, nell' Impero, ed in Tranſilvania non ſi aſſegneranno cavalli da ſella, ſe non in occaſione di marcie di Truppa in tempo di pace, e che gli Officiali non ſieno provveduti de' proprj cavalli.

In Ungheria non ſi ſomminiſtreranno cavalli da ſella, e neppure ne' Paeſi baſſi, ed in Italia a quegli Officiali, che veniſſero ſpediti ſoli in qualche affare di ſervizio.

Quando gli Ammalati, o Comandanti vengano traſportati ſopra i carri, ſi dovrà pagare in Germania, ed in Galizia 4. *Kreutzer* a teſta per ogni lega.

In Tranſilvania per ciaſcun carro da 4. beſtie caricato regolarmente ſi bonificheranno 48. *Kreutzer*, e ciò quand' anche non vi ſi caricaſſe tutto il peſo, od il numero delle perſone, ſecondo lo ſtabilito. E lo ſteſſo avrà luogo anche in Ungheria, e nel Bannato.

Quando doveſſe traſportarſi uno, o due Malati ſoltanto, in Germania, nei Paeſi baſſi, e nell' Italia, ſi pagherà l' importo del carro, e non a miſura delle teſte, in Galizia però ſi pagherà ſempre, ſecondo il numero delle teſte.

Qualora ſi doveſſero ſpedire, fuori dell' occaſione di una marcia di truppa, Capi di montura, attrezzi di campagna, o che aveſſero a ſuccedere dei traſporti d' Artiglieria, da calcolarſi a peſo, in tali caſi ne' Paeſi della Germania, ed in Galizia ſi pagherà per un *Zentner* due *Kreutzer* per ciaſcuna lega; ma per un mezzo carro, cioè da due beſtie, ſu cui non veniſſe caricato il peſo già ſopra preſcritto, ma ſoltanto una caſſa, od altro di 3., o 4. *Zentner*, il pagamento ſeguirà di ſtazione in ſtazione, e non a miſura del peſo.

Si corriſponderà lo ſteſſo prezzo di *Kreutzer* 2. per ogni *Zentner*, e per ciaſcuna lega in occaſione dei traſporti di generi ſpettanti agli Uffici delle vettovaglie ne' Paeſi della Germania, ed in Galizia.

Per le condotte di legna, non potendoſi ciò effettuare mediante contratto, ſi pagheranno in Galizia per ogni *Klafter* (*) di legna da condurſi ad una lega di diſtanza *Kreutzer* 30.

In Ungheria ſi bonificherà in occaſione di traſporti, indipendentemente dalle marcie di Truppa, 6. *Kreutzer* per ogni cavallo, o bue per ciaſcuna lega di cammino; E lo ſteſſo avrà luogo anche in Tranſilvania, colla ſola diverſità, che ivi i traſporti d' Artiglieria, e di Provianda debbono farſi ſenza verun pagamento.

In tutto il reſto dell' Ungheria, ſi pagheranno pel

(*) *Klafter* certa miſura di Germania di ſei piedi in quadro.

traſporto dei Generi, o viveri 2. *Kreutzer* alla lega per ogni *Zentner*, ma riſpetto ai grani ſi pagherà per una lega di diſtanza un *Kreutzer*, e mezzo per ogni *Metzen*. (*)

Ai biſogni di una Fortezza per un carro da quattro beſtie unitamente al Cavalcante, oſſia Garzone, ſi pagherà, tanto in Ungheria, quanto in Tranſilvania un Fiorino, e 15. *Kreutzer* al giorno.

Si procurerà, per quanto ſia poſſibile di eſentare i Diſtretti dei Confini dalla preſtazione del *Vorſpann*; ma in caſo di biſogno ſaranno conſiderati, riſpetto al pagamento, egualmente ai Sudditi provinciali.

Del reſto poi, in que' Paeſi, i quali in certi caſi ſono ſoliti di preſtare il *Vorſpann* ſenza pagamento, ſi praticherà lo ſteſſo anche nell' avvenire.

§. 11.

Fermo ſtante coteſto Regolamento, il *Vorſpann* dovrà pagarſi ogni volta a pronti contanti nella ſtazione, in cui verrà preſo, eccettuato ne' Paeſi baſſi, e nell' Italia, ove ſarà ſemplicemente quitanzato per conto dell' Erario, la di cui bonificazione poi avrà luogo nei conti della Provincia.

Ne' Paeſi baſſi tanto i carri, che i cavalli da ſella ſi pagheranno ſoltanto per quel giorno, che avranno ſervito, e pel riſpettivo ritorno; e le Comunità hanno il diritto di eſigere da quegli Officiali, che vogliono avere cavalli da ſella, il pagamento anticipato per due giorni, cioè per quello, in cui ſe ne ſervono, e per l' altro del ritorno.

(*) *Metzen*, miſura di Germania, che equivale ad una ſedicesima parte di uno ſtajo.

Nella Provincia di Lucemburgo, nel Limburgese, nella Gheldria, in Mecheln, ed in Namur, que' carri, o cavalli, che non aveſſero a ſervire che in occaſione di una marcia di tranſito, dovranno corriſponderſi ſenza pagamento, dovendoſi conſiderare come un carico del Quartiere.

In occaſione di traſporti di più Reggimenti, ſia che il *Vorſpann* venga effettivamente pagato, od anche ſoltanto quitanzato, le Ricevute verranno rilaſciate ſopra di quel Reggimento, cui apparterrà l'Officiale, che avrà il comando di tutto il traſporto.

§. 12.

Nelle quietanze, ove il *Vorſpann* non venga pagato a pronti contanti, ſi dovrà indicare il nome di quello, cui ſarà ſtato ſomminiſtrato, il motivo di tale ſomminiſtrazione, da chi ſia ſtato aſſegnato, il numero de' cavalli, e fino a quale diſtanza avrà ſervito, e finalmente quanto ſia da bonificarſi per ciaſcun capo; Coll' avvertenza, che in caſo di traſcuranza riſpetto a quanto ſopra, il *Vorſpann* cadrà a carico di chi l'avrà ſomminiſtrato, quand'anche doveſſe bonificarſi dall' Erario medeſimo. Sarà quindi dell' obbligo dei Reggimenti di oſſervare, che le quietanze per il *Vorſpann* pagato ſieno concepite chiaramente, e che vi ſi contengano tutte le circoſtanze.

In que' Luoghi, ove il *Vorſpann* verrà ſoltanto quitanzato, ſi farà uſo di quietanze ſtampate, per evitare qualunque diſordine.

Qualuque ſiaſi frode, ſul punto delle dette quietanze, ſarà punita col maſſimo rigore.

Se all' occaſione dei conti provinciali appariranno delle quietanze di *Vorſpann* indebitamente rilaſciate, verranno bensì bonificate, ma il riſpettivo

importo andrà a carico del Reggimento, invece d'altrettanto danaro contante.

Quitanze particolari non potranno i Reggimenti cambiare giammai con quitanze generali.

Ove il *Vorſpann*, in occaſione di traſporti, veniſſe ſomminiſtrato, a proporzione di peſo, o ſecondo il numero delle teſte, dovrà ſpiegarſi chiaramente nelle quitanze il ſuddetto peſo, o riſpettivamente il detto numero delle teſte.

Del *Vorſpann* pagato, e quitato, ſe ne dovrà dar conto ogni meſe al Commiſſariato riſpettivo, mediante il Diario veſtito dalla *Marciarotta* (*), delle debite quitanze, e contro quitanze.

§. 13.

Il *Vorſpann* non potrà eſſere ſopracaricato, nè coſtringerſi ad oltrepaſſare una ſtazione.

I carri caricati non poſſono obbligarſi, ſe non al paſſo ordinario delle beſtie.

I Luoghi cui s'aſpetta, deggiono incaricarſi delle mute de' carri, e cavalli, e del proſeguimento dei traſporti.

§. 14.

Chiunque oſaſſe di trattenere un *Vorſpann*, o di farſelo ſommininiſtrare un giorno prima di quello, in cui ſe ne dee ſervire, in caſo di qualche lagnanza, dovrà pagare l'importo anche di que' giorni, ne' quali non ſe ne ſarà ſervito.

(*) *Marciarotta*: certa carta che ſi dà alla Truppa dai Commiſſariati, indicante le riſpettive ſtazioni di marcia, ed i ſoggiorni di eſſa Truppa.

Se chi dee somministrare qualche *Vorspann* ne somministrasse un numero maggiore del prescrittogli, a motivo della fiacchezza delle bestie da tiro, non riceverà per questo altra bonificazione, se non se quella proporzionata al numero prescrittogli.

§. 15.

I carri, o cavalli di *Vorspann* militare restano efenti, senza eccezione di Paese, da qualunque Gabella di Cammino, di Ponti, od altro; che però dovranno essere muniti, pei Paesi della Germania, dei debiti attestati in istampa, per parte dell' Ufficio del Circolo, e negli altri Paesi della così detta Marciarotta.

Quelle Persone militari, che viaggiassero con Vetture del Paese, colle Diligenze, o simili, dovranno pagare tutte le Gabelle, senza la menoma opposizione.

§. 16.

Sopra i carri di *Vorspann*, non sarà lecito il caricare alcune merci, od altro per farne commercio; e se in occasione della visita, cui debbono soggiacere anche tutti i carri appartenenti al Militare, si troverà, che vi sia stato caricato di nascosto qualche cosa come sopra, per così esimersi dal dovuto pagamento delle Gabelle, dovrà essere confiscata, e considerata come un contrabbando.

CAPITOLO SECONDO.

Circa la ſomminiſtrazione dei carri, e cavalli (Vorſpann) *in occaſione di accampamenti militari.*

§. 1.

QUando i Reggimenti entrano in un Accampamento, o ne ſortono, verrà aſſegnata ad ogni Compagnia, od Individuo del così detto *Stab* la ſola metà del *Vorſpann* ſtabilito per i tempi di pace; poichè ciaſcun ſoldato dee accoſtumarſi a portare egli ſteſſo il proprio bagaglio, od a caricarlo ſopra il cavallo.

§. 2.

Se ſi prendono ſeco de' Maniſcalchi militari, ſi aſſegneranno loro nel Regno di Galizia due cavalli coi riſpettivi finimenti, e quattro in Ungheria.

§. 3.

Per attaccare alla Artiglieria, per la condotta delle legna, della paglia, del pane, e pel traſporto dei Malati, quando ciò non abbia luogo ſui carriaggi militari (*Militärfuhrweſen*), ſi dovranno accordare delle Vetture, ed il Comando Generale ne ſtabilirà il contratto.

§. 4.

Per ciò, che concerne i piccioli Diſtaccamenti, i Malati, od Arreſtati, i quali doveſſero traſpor-

tarſi al Campo, ſi oſſerverà, riſpetto al *Vorſpann*, ciocchè fu ſtabilito ſotto il Capitolo primo;

§. 5.

E la ſteſſa regola ſi oſſerverà anche rapporto agli Officiali del Commiſſariato, e di Provianda, i quali ſi portaſſero colla Truppa agli Accampamenti.

§. 6.

La bonificazione del *Vorſpann*, tanto nel trasferirſi agli Accampamenti, che nel partire dai medeſimi, avrà luogo, ſecondo reſta pure preſcritto ſotto il Capitolo primo.

Le Vetture per l'Accampamento medeſimo ſi pagheranno, a tenore del contratto, che ſi ſarà ſtabilito.

In Tranſilvania i carri pel traſporto del pane, e delle razioni pei cavalli, verranno ſomminiſtrati per una ſtazione ſenza pagamento, ma in ogni altra ſtazione ulteriore per un carro da quattro beſtie ſi pagheranno 48. *Kreutzer*.

Il *Vorſpann* neceſſario per l'Artiglieria, e la Provianda, in Tranſilvania, dovrà ſomminiſtrarſi per ogni dove ſenza alcun pagamento.

Per ogni carro da quattro beſtie, per i giornalieri biſogni, od altri uſi del Campo, ſi pagheranno, compreſo il Cavalcante, o Garzone, un Fiorino, o 15. *Kreutzer* al giorno.

§. 7.

Riſpetto al pagamento, od alle quietanze del *Vorſpann* in occaſione d'Accampamenti, ſi oſſerverà generalmente lo ſteſſo che ne' tempi di pace.

§. 8.

Si praticherà lo ſteſſo egualmente, circa i riguardi d' averſi col *Vorſpann*, e la chiarezza delle quitanze, come già ſi è detto antecedentemente.

Se nel Campo veniſſe trattenuto qualche carro di *Vorſpann* per ordine del Comando Generale, o che ſe ne ſerviſſe per attaccare alla Artiglieria, o per altri biſogni del Campo, verrà aſſegnata dal Commiſſariato una proporzionata bonificazione, ſecondo che giudicherà il Comando Generale.

CAPITOLO TERZO.

Circa la ſomminiſtrazione de' carri, e cavalli (Vorſpann) *ne' tempi di guerra.*

§. 1.

NE' tempi di guerra il *Vorſpann* è neceſſario ne' ſeguenti caſi:

a) Quando parta dall' Armata qualche Diſtaccamento, per trasferirſi nelle Provincie a levare Cavalli da rimonta, Reclute, Capi di montura, ed altri Arneſi da guerra, come pure pel traſporto di Malati, Arreſtati, Prigionieri di guerra, od Oſtaggi.

b) In occaſione di traſporti dalle Provincie all' Armata di Cavalli da rimonta, di Reclute, di Montura, di Convaleſcenti, o di Foraggio.

c) Anche preſſo la ſteſſa Armata, ſi aſſegneranno i carri di ſervizio, e i cavalli di Ordinanza al Quartiere generale, in mancanza de' proprj carri, e de' cavalli da ſoma pel traſporto dei requiſiti di campagna, come pure per condurre i Generi di Provianda ai Poſti avanzati.

§. 2.

Il *Vorſpann* verrà aſſegnato dal Capo Commiſſario di guerra deſtinato preſſo l'Armata, od anche ne' caſi di preſſante neceſſità, da un qualche Commiſſario di guerra, che ſi troverà al ſervizio dell' Armata, mediante però ſempre la firma anche dello ſteſſo Brigadiere, oſſervando nel reſto tutto ciò, che ſi è detto per i tempi di pace. Per ciò, che concerne il *Vorſpann* per i traſporti de' generi di Provianda, ſarà a carico del Supremo Commiſſariato della Provincia, che ciò abbia il ſuo effetto, a miſura di quanto verrà ſtabilito per parte dell' Iſpettore delle vettovaglie.

§. 3.

I Reggimenti, e Corpi, i quali marciano all' Armata, godranno in tempo di guerra dello ſteſſo *Vorſpann*, che viene aſſegnato in tempo di pace ad ogni Compagnia, od allo *Stab*; ma in que' caſi ſoltanto, in cui non ſi ſervi dei carri di Provianda, cioè quando queſti ſi foſſero perduti innanzi l' Inimico, o che veniſſero deſtinati ad altri biſogni dell' Armata. Gli Officiali, od altri Individui, i quali percepiſcono porzioni da cavallo, dovranno fare tutti i viaggi, che occorrono pel buon ſervigio, coi proprj cavalli: eccettuata qualche ſpeciale commiſſione, poichè in tal caſo andrà a carico dell' Erario la riſpettiva bonificazione.

§. 4.

Per convoglio di Officiali prigionieri di guerra, od Oſtaggi, o dei noſtri Prigionieri di guerra, che ritornano dal Nemico, ſi aſſegnerà per conto dell'

Erario ogni 3., o 4. teſte un carro intero, cioè da quattro beſtie, ed un mezzo carro, per una, o due teſte, mediante il pagamento in contanti.

§. 5.

Circa il peſo da caricarſi ſopra un carro, ſarà lo ſteſſo, che ſi è detto per i tempi di pace.

§. 6.

Così anche il pagamento del *Vorſpann* ſarà, in tempo di guerra eguale a quello, che reſta fiſſato pei tempi di pace.

Per un cavallo da contadino diſpoſto per le Ordinanze incaricate a portar lettere, quando venga cavalcato, ſi pagherà un Fiorino al giorno, e non ſervendoſene 30. *Kreutzer*.

Per gli carri da tenerſi in pronto vicino al Quartiere generale, ſi pagherà per ciaſcuno fornito quattro beſtie 30. *Kreutzer* al giorno, atteſo il dovere ſtar ſempre pronti, ad aſpettare gli Ordini (*Wartgeld*), e lo ſteſſo ſeguirà proporzionatamente per gli carri di un maggior numero di beſtie.

Ad ogni Cavalcante, o Garzone ſi corriſponderà, ad iſtanza del Padrone, ogni giorno una porzione di pane da 2. *Kreutzer*, e ad ogni cavallo una porzione di avena, ed una di fieno da 6. *Kreutzer*, oltre di che ogni Garzone riceverà anche 1., o 2. *Kreutzer* al giorno per la propria ſuſſiſtenza: il che dovrà toſto dedurſi dai ſdddetti 30. *Kreutzer* aſſegnati a titolo di *Wartgeld* come ſopra. Un tale metodo ſi oſſerverà anche riſpetto ai carri approntati pel traſporto delle vettovaglie.

Trovandoſi in paeſi del Nemico, tali cavalli dovranno ſomminiſtrarſi dal paeſe ſenza verun pagamento.

Pel

Pel traſporto degli attrezzi militari di campagna, e per le occorenze delle Truppe dei confini, e della Cavalleria leggiere, ſi corriſponderanno, per un carro da quattro beſtie, 28. *Kreutzer* al giorno, quattro porzioni di fieno, ed una di pane.

Circa il traſporto dei generi di vettovaglia converrà diſtinguere, ſe ciò ſegua a tenore dell' obbligo, che hanno le Signorie, od i Sudditi ripartitamente di condurli ai riſpettivi magazzini, oppure ſe trattiſi del traſporto da un magazzino all' altro.

Per le condotte dei generi di vettovaglia ai magazzini, dedotte le prime due leghe, per ogni *Zentner* di peſo ſi pagheranno due *Kreutzer* alla lega, e quando il detto traſporto ſi eſeguiſſe dai Sudditi per conto delle loro Signorie, queſte ſaranno tenute di corriſpondere al Suddito un *Kreutzer* di più per ogni lega.

Traſportandoſi del fieno, od altri generi di vettovaglia da un magazzino all' altro, verrà corriſpoſto per conto dell' Erario il ſuddetto pagamento di due *Kreutzer* alla lega per ogni *Zentner* di peſo, come ſopra, ma ſenza la deduzione delle due leghe.

Per gli generi provenienti dall' Ungheria la condotta verrà compreſa nel prezzo de' medeſimi.

Nell' Impero, ne' Paeſi baſſi, e nell' Italia verrà deſtinato ogni volta il pagamento per i cavalli d'ordinanza, e per i carri, che ſi doveſſero tenere ſempre pronti al minimo cenno.

§. 7.

Pel *Vorſpann* dall' Armata alle Provincie, e dalle Provincie all' Armata, verrà rilaſciata ſoltanto la quietanza, ma quello *Vorſpann*, che ſerviſſe al traſporto degli Officiali prigionieri di guerra, e degli

Oſtaggi, come pure i cavalli d' ordinanza, ed i carri da tenerſi pronti mai ſempre per i biſogni dell' Armata, verranno ſempre pagati a pronti contanti; E perciò ſi farà la neceſſaria anticipazione di danaro agli Officiali prigionieri di guerra, ed agli Oſtaggi ſuddetti, ritirandone le riſpettive quietanze.

Le quietanze, o i certificati per i cavalli d' ordinanza, o per i carri di riſerva, non ſaranno rilaſciate da verun altro, fuorchè dall' Officiale del *General-Stab*, deſtinato preſſo il Quartier generale, e dall' Officiale del Commiſſariato ivi eſiſtente; ma per que' carri, che ſi trovano ne' Poſti avanzati, le ſolite atteſtazioni ſi rilaſceranno dal Comandante competente, dietro l'approvazione del Brigadiere, e ne verrà l'importo quindi pagato all' iſtante dalla Caſſa delle operazioni di campagna.

§. 8.

Le quietanze del *Vorſpann* debbono eſſere concepite in termini chiari, come reſta preſcritto per i tempi di pace.

In occaſione di traſporto di vettovaglie ai Poſti avanzati, o per la condotta delle tende, nelle quietanze per i carri aſſegnati ai ſuddetti oggetti ſi dovrà indicare preciſamente il numero degli ſteſſi carri, dei cavalli, e dei giorni, in cui hanno ſervito, unitamente all' importo della bonificazione; e riſpetto ai cavalli d' ordinanza, ed ai carri di riſerva, ſi accenneranno egualmente anche le ſomminiſtrazioni fatte dell' avena, del fieno, delle porzioni di pane, e del danaro pel mantenimento del Cavalcante, oſſia Garzone; E quand' anche il *Vorſpann* preſſo l' Armata veniſſe pagato a pronti contanti, ciò non oſtante le quietanze, che faranno i Sudditi, dovranno eſſere concepite nei termini ſovrindicati, ed avvalorate dell' atteſtato di una perſona degna di fede.

Qualora per mancanza di danaro contante i trasporti delle vettovaglie dai Magazzini di Provianda venissero quitanzati soltanto, il rispettivo Officiale di Provianda nelle quietanze dovrà esprimere il nome della Signoria, il peso della derrata, la spedizione, la circostanza riguardante la deduzione delle prime due leghe, che non debbono esser pagate, ed, ove fosse necessario, anche la qualità dei generi.

Il *Vorspann*, che dovesse servire per i Prigionieri di guerra del Nemico dal Sergente in giù, non dovrà confondersi con quello, che servisse per convoglio, affinchè l'Erario possa riceverne il rimborso, secondo la convenzione, che si sarà stabilita.

§. 9.

Rispetto poi a tutto il resto, cioè alla cura dei cavalli, alla esenzione delle Gabelle, a non doversi caricare promiscuamente col bagaglio altre cose non appartenenti al medesimo, si osserverà anche in tempo di guerra ciocchè fu prescritto per i tempi di pace.

§. 10.

Chi oserà contravvenire alle presenti ordinazioni, si farà somministrare a forza qualche *Vorspann* senza l'assegnazione del Commissariato, obbligherà le bestie al corso, o le sopracaricherà in qualunque siasi modo, o sarà cagione della loro rovina, non solamente soggiacerà ad un rigorosissimo castigo, ma verrà di più condannato al rifacimento del danno apportato. Di stazione in istazione dovrà l'Officiale, o Basso-Officiale, che conduce il trasporto, dichiarare verbalmente, in presenza del Giudice, o Capo del Luogo, e dei Contadini condottieri del *Vorspann*, qualmente non sia seguito verun sopracarico, od aggravio alle bestie.

CAPITOLO QUARTO.

Dei Cavalli di Posta, delle Vetture accordate, e generalmente dei viaggi particolari.

§. 1.

NEi viaggi non sarà lecito servirsi della Posta, fuorchè quando ciò veniſſe espressamente ordinato dal Committente.

§. 2.

Quanti Cavalli da Posta si debbano somministrare al Viaggiatore, a misura del suo carattere, è già stato superiormente stabilito; ma qualora le circostanze ne richiedessero un numero maggiore, si terrà la stessa regola, rispetto alla assegnazione, che si è già detto rapporto al *Vorspann*.

Per ciò, che riguarda poi le mancie, il danaro per ungere le ruote, ed il pagamento da corrispondersi per gli cavalli, si osserverà quanto segue.

MANCIE.

PAESI.	Numero de' Cavalli	Per Stazioni	Importo Fiorini	Importo Kreutz.
In Boemia, ed Auſtria.	2	1	—	17
	3	1	—	24
	4	1	—	34
	6	1	1	—
	2	1 1/2	—	27
	3	1 1/2	—	34
	4	1 1/2	—	51
	6	1 1/2	1	30
	2	2	—	34
	3	2	—	35
	4	2	1	8
	6	2	2	—
In Ungheria, e Galizia.	2	1	—	15
	3	1	—	22
	4	1	—	30
	6	1	1	—
	2	1 1/2	—	22
	3	1 1/2	—	33
	4	1 1/2	—	45
	6	1 1/2	1	30
	2	2	—	30
	3	2	—	44
	4	2	1	—
	6	2	2	—

Danaro per ungere le ruote.

In Boemia, ed in Auſtria, ſi pagheranno 14. *Kreutzer* per ogni ſtazione, compreſa la ſugna, e 6. ſenza il graſſo.

In Ungheria, ed in Galizia 12. *Kreutzer* colla ſugna, e 4. ſenza.

Se alcuno non viaggia coi proprj caleſſi, ma con quelli della Poſta, anche la ſpeſa della ſugna ſarà a carico del Maeſtro di Poſta.

Pagamento per i Cavalli di Poſta.

Il pagamento per i Cavalli da Poſta ſarà eguale in tutti i Paeſi ereditarj, cioè per una Poſta ſemplice ſi pagheranno *Kreutzer* 45. per ciaſcun cavallo; per una Poſta, e mezza un Fiorino, e 7. *Kreutzer*, e mezzo; e per una Poſta doppia un Fiorino, e 30. *Kreutzer*. Ne' Paeſi eſteri ſi oſſerverà il riſpettivo loro Regolamento, facendoſi però dare un atteſtato dall' Ufficio di Poſta del ſeguito pagamento, ſecondo la valuta del Paeſe, ma da riportarſi al corſo Auſtriaco.

§. 3.

Quegl' Individui, ai quali ne' loro viaggi non è aſſegnata la Poſta, potranno ſervirſi, tanto in Paeſi eſteri, quanto in quelli dello Stato, di vetture da accordarſi. E' però da avvertire che l'importo di tali vetture ne' Paeſi ereditarj non debba ſorpaſſare quello ſtabilito pel *Vorſpann* ad una eguale diſtanza. Qualora un Officiale, od altro Individuo foſſe incaricato alla eſecuzione di qualche ſtraordinaria incumbenza ad una Città grande, o vaſta ſtazione, come Vienna, Praga, ec., e che per la lontananza dei riſpettivi luoghi

doveſſe neceſſariamente ſervirſi di un Legno da nolo, gli verrà accordata dall' Erario la bonificazione di tali ſpeſe, purchè vi ſia concorſa l' approvazione del Comando Generale.

Il Capo Commiſſario di guerra eſiſtente in Vienna, in tutte le incumbenze di ſervizio dentro le linee, dovrà ſervirſi dei proprj cavalli, e lo ſteſſo farà anche il Comandante dei carriaggi (*Fuhrweſenskommendant*) in occaſione di corti viaggi.

§. 4.

In occaſione di Traſporti, od altre Spedizioni, a carico dell' Erario, ove ſianvi fiumi, od altre acque navigabili, ſi ſervirà delle barche.

§. 5.

Il preciſo carico da farſi ſulle barche, nei traſporti di Truppe per acqua, reſta chiaramente ſpiegato nella Normale emanata ſu queſto oggetto in data di Vienna 7. Febbrajo 1781., e 11. Marzo 1782.

§. 6.

Eccettuata la bonificazione delle vetture, non ne verrà accordata alcun' altra alle Parti incaricate, e ſpedite in qualche incumbenza come ſopra. Occorrendo poi, che qualche Individuo veniſſe ſpedito fuori di Paeſe, ſenza alcun miglioramento di condizione, od altro vantaggio, od anche per qualche tempo in affari particolari di ſervizio, in tali caſi ſi faranno preſenti all' Aulico Conſiglio di guerra le particolari circoſtanze, (come per eſempio, ſe il detto Commiſſario aveſſe dovuto pagare pigione anticipatamente), per impetrare le determinazioni Se-

vrane, ſe ſi abbia a corriſpondergli un aumento di due terzi di ſoldo, Diete, od altra qualunque ſiaſi compenſazione.

§. 7.

Agli Officiali, ed alla Gente ſpedita con rimeſſe di danaro, ſi proſeguirà a corriſpondere, come per lo paſſato, le Diete, e la Paga doppia, ſenza l'aumento però ſuſſiſtente preſſo la Cavalleria, detto, aumento di contrazione (*Kontrakzions Zulage*).

Circa l'aumento, oſſia la gratificazione accordata agli Officiali, od alla Gente deſtinata alla compra de' cavalli, o alla cura di eſſi nei tempi della loro generazione, ſi oſſerverà quanto reſta preſcritto nelle Iſtruzioni particolari.

Le perſone deſtinate in tempo di guerra al traſporto dei cavalli di rimonta per altri Reggimenti riceveranno ſe ſono Officiali, a miſura delle ſpeſe del Reggimento, (*nach dem Regimentsunkoſtenausmaſs*) le Diete, ed i Baſſi-Officiali, e Soldati comuni la paga doppia dall'Erario, eſcluſo il ſuddetto aumento di contrazione (*Kontrakzions Zulage*), ma ciò avrà luogo ſoltanto in tempo di guerra.

Ggl' Individui, che foſſero impiegati nel traſporto dei cavalli di rimonta per i proprj Reggimenti, riceveranno le ſuddette Diete, e gratificazioni dal fondo aſſegnato ai Reggimenti per le ſpeſe dei medeſimi. E rapporto poi al quantitativo di tale Diete reſterà nel pieno ſuo vigore la già preſcritta normale ſu queſto punto.

Gl' Individui, i quali ſono impiegati preſſo le Commiſſioni delle Monture militari (*Montursmilizer*), i quali veniſſero ſpediti con traſporti di montura, o per altre incumbenze di ſervizio, rice-

veranno pure la paga doppia, compresi gli Officiali, Bassi-Officiali.

Rispetto alla Gente di Provianda, un effettivo Maestro fornajo (*Bäckermeister*) riceverà 10. *Kreutzer*, un Maestro fornajo interinale 8., un primo fornajo 7., ed un fornajo comune 5. *Kreutzer* al giorno di più della solita paga, a titolo di gratificazione.

§. 8.

Quegl' Individui, i quali ricevono dall' Erario la bonificazione delle spese di viaggio, dovranno, fra il termine di 14. giorni dal dì del loro arrivo al luogo destinato, rassegnare il Diario delle spese suddette, munito delle rispettive Marcierotte, delle Quietanze, e degli Attestati, cui si aggiungerà inoltre il motivo dell' intrapreso viaggio, ed una copia autenticata dell' Ordine ricevuto, e dell' attestato del Commissariato di guerra, il quale indichi il giorno dell' effettiva partenza, e dell' arrivo; anzi qualora l'Ordine fosse stato dato in voce, si farà, che col tratto di tempo ne venga sostituito uno in iscritto. Se poi fosse stata fatta ai detti Individui viaggiatori qualche anticipazione di danaro, per conto delle spese di viaggio, si dovrà accennare il giorno, e da quale cassa di guerra avranno ricevuta la detta anticipazione, l' importo della Vettura, le Gabelle pagate per transiti, chiuse, strade, od altro di stazione in stazione; e quando all' uno, od all' altro Individuo venissero accordate le Diete, queste pure si dovranno indicare: bene inteso che abbia a seguire mai sempre la solita deduzione dell' *Arrha*.

Ciascuna Signoria, ed ogni Suddito, senza eccettuare le Signorie Camerali, dovranno mettere in disparte, per i bisogni della sussistenza militare, in

caſo di una guerra, la ſeguente porzione dell' annuale loro raccolta, cioè la duodecima parte dei Grani per far pane, una decima parte d' Avena, ed Orzo unitamente, ed una ottava parte di Fieno individualmente. Di queſta ſpecie di depoſito, ſe ne raſſegnerà il Totale, oſſia Sommario pel giorno della Purificazione di M. V. del 1783. al Governo, e ſe ne conſegnerà un Eſemplare all' Ufficio di Provianda del Circolo, il che ſi farà ogni anno ſucceſſivamente. Fu ordinato inoltre, che, ſiccome la Raccolta non è ſempre eguale in tutti gli anni, doveſſero gli Ufficj del Circolo pel giorno 2. Febbrajo 1786. raſſegnare nello ſteſſo tempo anche il Totale del Triennio, affinchè dietro il calcolo corriſpondente, ſi poſſa ſtabilire con preciſione la quantità dei generi, che da ciaſcuno in particolare, e dal Circolo inſieme, dovrà metterſi in diſparte effettivamente al ſuddiviſato oggetto. (*)

Decreto Aulico de' 20. Novembre 1783.

I Sudditi, e ſegnatamente i Contadini, avuto riguardo al cattivo eſito della Raccolta, ſaranno eſenti dal preſcritto depoſito, ma i Padroni all' oppoſto, e tutti i Proprietarj compreſi *in executorio dominicali*, ſaranno obbligati, ſenz' altra replica, alla preſtazione

(*) Siccome i ſopraccennati depoſiti de' grani, che hanno per oggetto i tempi di guerra, poſſono ſervire anche pel mantenimento delle Truppe in tempo di pace, mediante il pagamento riſpettivo ai prezzi correnti de' mercati, così fu ordinato in data de' 19 Ottobre 1782., che gli Ufficj dei Circoli, per maggiormente aſſicurarſi, che non manchi giammai la neceſſaria ſuſſiſtenza militare, ſi facciano dare dai Proprietarj la nota della decima parte d'avena, e l'ottava parte di fieno del ſeguito depoſito, per quindi raſſegnarne il riſpettivo Sommario a chi ſi dee. Oltre di ciò ſi oſſerverà ſeriamente, che i generi depoſitati all' oggetto come ſopra non vengano alienati, ſotto la preſcritta mallevaderia.

di quel quantitativo d' avena, e di fieno, che ſarà ſtato ſu di loro ripartito, da farſi all' Ufficio di Provianda, al prezzo corrente dei mercati. (*)

Decreto de' 20. Gennajo 1783.

I Sudditi dovranno depoſitare da tutti i Fondi dominicali, che ſi ſono ripartiti fra di loro, la decima parte d'avena, e l'ottava parte di fieno, tanto più, che eſſi dovrebbero raſſegnare tutti i generi deſcritti ſui Fondi dominicali. (**)

Preſcrizione degli 11. Dicembre 1782.

(*) Sarà a carico degli Ufficj del Circolo di traſmettere prontamente il Sommario della decima parte d'avena, e dell' ottava parte di fieno meſſe in diſparte dai Dominj, e di proibirne l'alienazione; Si faranno pure un dovere di ſtabilire, coll' intelligenza dell' Officiale di Provianda, un prezzo fiſſo per tutto il Circolo, oppure di accennare, all' occaſione che rimetteranno i Sommarj, i motivi del prezzo maggiore, o minore dei mercati dell' uno, o l'altro Luogo. E riſpetto al pagamento dei traſporti, ſi oſſerverà quanto preſcrive il Regolamento ſu queſto oggetto.

Boemia addì 15. Gennajo 1783.

(**) La ſopracennata decima parte d' avena, dovrà depoſitarſi intieramente, ſenza la deduzione della neceſſaria ſemente, ma queſta dovrà ricavarſi, sì per venderſi, che ad uſo, dalle altre 9. parti che rimangono.

Boemia addì 12. Marzo 1783.

Mancando ai Sudditi le neceſſarie ſementi de' grani, od altre (*Brod und Sommerſaamen*), ſi potrà ripararvi colla undiceſima parte di grano, e colla decima parte d'avena, ed orzo meſſe in diſparte dalle Signorie.

Boemia addì 14. Marzo 1783.

Succedendo che i Proprietarj dei Fondi dominicali non ſi trovaſſero avere in natura la già detta decima parte d'avena, ed ottava parte di fieno da metterſi in diſparte, come ſopra, non faranno per queſto obbligati a provederne altrove; e quando il prezzo corrente del Luogo de' ſuddetti generi foſſe di tale natura, che nei Luoghi

Boemia addì 21. Gennajo 1783.

Le quietanze della paglia, oſſia dello ſtrame, che ſi ſomminiſtra per le Fabbriche delle Fortezze militari, mediante la bonificazione da farſi dal Fondo di concorrenza dei Quartieri militari (*Militärbequartirungskonkurrenzfond*) dovranno eſſere avvalorate, mediante l' atteſtazione della preſenza di un Officiale del Commiſſariato militare, in viſta di che, ſenza che ſia neceſſario di rimettere le dette quietanze a Praga, per l' approvazione, ne ſeguirà il riſpettivo abbonamento per parte degli Uffici di Provianda.

---

della loro conſumazione, ammontaſſero, in un colle ſpeſe del traſporto, ad un prezzo maggiore, di quello che ſi potrebbero avere ſul Luogo, o nelle vicinanze, il Direttore dei conti (*Rechnungsführer*) non ſarà tenuto a riceverli; E però gli Uffici del Circolo dovranno intenderſela coi detti Direttori, perchè, a tenore della intelligenza, ſieno i generi innoltrati al riſpettivo deſtino, o mediante il loro medeſimo *Vorſpann*, od altro d' aſſegnarſi con pagamento, e per cui ſi rilaſceranno le Ricevute della ſeguita conſegna, ed i detti (*Rechnungsführer*) nè corriſponderanno ſenz' altro il riſpettivo pagamento a pronti contanti.

Boemia addì 14. Marzo 1783.

Que' Sudditi, che per mancanza de' generi neceſſarj al loro ſoſtentamento, ne prendeſſero in impreſtito dai Magazzini militari, ſaranno per i detti generi eſenti da qualunque Dazio, o Gabella, tanto privata, che pubblica, od altro pagamento di barriera. Quindi ſarà neceſſario, che i medeſimi ſi muniſcano dei neceſſarj Paſſaporti d' Ufficio, ed Atteſtati per loro giuſtificazione.

Boemia addì 25. Giugno 1783.

Le ſpecificazioni dei grani, ed altri generi da foraggio, che ſi faranno meſſi in diſparte dai Fondi dominicali, e ruſticali, verranno formate, e raſſegnate in Tabelle ſeparate.

ARTICOLO VI.

Leggi, che riguardano i Diſertori, la confiſcazione de' loro Beni, e quelli che loro preſtano ajuto.

Num. I.

Delle Guardie dei confini.

Boemia addì 9. Dicembre 1780.

SUa Maeſtà eſſendoſi benignamente degnata di aſſegnare alle Guardie della Polizia la taglia di 24. Fiorini per ciaſcun Diſertore, che dalle medeſime verrà arreſtato, e conſegnato nelle Forze, la ſteſſa ſomma concede anche alle Guardie dei confini, le quali arreſtaſſero un Diſertore, e lo conſegnaſſero al Militare. In egual modo ſcoprendo eſſe, ed arreſtando alcuno, che faceſſe incetta de' Diſertori, così detto Reclutante (*Werber*), riceveranno la preſcritta gratificazione.

Num. II.

Dei Beni dei Diſertori.

Decreto Aulico de' 23. Dicembre 1780.

IL caſtigo preſcritto, a tenore della claſſificazione, in virtù della Patente pubblicata nell'anno 1761., che riguarda la confiſcazione dei Beni dei Diſertori, non ſi eſtende in verun conto ai caſi di eredità dei Diſertori medeſimi, e però tutte quelle eredità,

che dal giorno della diſerzione ſpetterebbero di ragione a un Diſertore, non ſoggiaceranno alla confiſcazione, nè potranno eſſere impiegate a beneficio del Fondo dei Reclutamenti; ma atteſo che i Diſertori, dal giorno della loro diſerzione, vengono dichiarati incapaci di qualunque eredità, così quelle, che a tenore delle Leggi ſpetterebbero ai medeſimi, anderanno a beneficio degli altri eredi, come ſe i Diſertori non eſiſteſſero in verun conto.

Segue la ſopraccennata Patente de' 6. Giugno 1781., *emanata ſul propoſito dei Diſertori.*

Patente addì 6. Luglio 1781.

„ Quì giova riflettere, qualmente nella Patente dell' anno 1782. fu ordinato, che coloro, i quali ſortiranno dagli Stati Imperiali Regj, come emigranti, debbano ſoggiacere non ſolamente al caſtigo della confiſcazione de' loro Beni, ma che ſieno eziandio dichiarati inabili a tutti i diritti di cittadinanza, o municipali, ed a conſeguire qualunque eredità; e ſiccome ſi è trovato giuſto, che nella ſteſſa pena debbano incorrere anche que' Sudditi, che trovandoſi al ſervizio militare, nulla curando l'obbligo de' Sudditi verſo il proprio Sovrano, ed il giuramento in iſpecie dai medeſimi preſtato in qualità di ſoldati, hanno empiamente abbandonate le loro bandiere, e ſi ſono reſi ſpergiuri, così fu ordinato, che i Sudditi Diſertori, ſia che eſſi ſi teneſſero celati negli ſteſſi Stati ereditarj, o che ſi trasferiſſero effettivamente in Paeſi eſteri, debbano incorrere egualmente nella pena della confiſcazione de' loro Beni, ed eſſer dichiarati incapaci di qualunque eredità: colla dichiarazione, che la ſuddetta pena non abbia ad eſimerli dal ſolito caſtigo militare, qualora veniſſero arreſtati, dovendo eſſi ſoggiacere, e all' una, e all' altro indiſ-

ferentemente. Per ciò, che concerne poi i loro Beni, queſti anderanno a beneficio del Reclutamento, e s'incaſſeranno nel Fondo di eſſo. "

Le Leggi compreſe in queſta Patente, e riguardanti il ſud diviſato oggetto, ſono le ſeguenti.

„ E ſiccome coteſti Emigranti ſogliono eſſere aſſiſtiti dagli ſteſſi Sudditi, i quali facilitano loro i mezzi della emigrazione, o non uſano le neceſſarie precauzioni per impedirla, o per fargli arreſtare, coſicchè vengano poi negligentati i mezzi per impedire il corſo dell' emigrazione, oppure non ſi praticano in tempo tutte le diligenze poſſibili per iſcoprire i delinquenti, così fu ordinato: "

„ Ottavo. Che tanto gli Emigranti, che veniſſero ricondotti, quanto que' Sudditi, che preſtaſſero loro qualunque aſſiſtenza, od ajuto, ſaranno puniti con tre anni di arreſto nella Caſa di correzione, o di lavoro nelle Fortezze; e quelli, che ſi rendeſſero colpevoli di qualche negligenza, tanto riſpetto ad impedire le ſteſſe emigrazioni, quanto nell' arreſto dei delinquenti, ſoggiacceranno ad un caſtigo arbitrario, a miſura delle circoſtanze. "

„ Nono. Ma ſe ciò non oſtante veniſſe fatto ad alcuno di emigrare effettivamente, non ſolo ſi anderà toſto al poſſeſſo di tutti i ſuoi Beni, ma verrà di più dichiarato incapace di qualunque eredità, e perderà ogni diritto municipale, o di cittadinanza. "

„ Decimo. Dai ſopraccennati caſtighi ſono eccettuati i Giovani artiſti, o i profeſſori di qualche meſtiere, cui reſta libero il viaggiare. "

„ Undecimo. Qualora alcuno di qualunque grado, ſtato, o condizione egli ſia, cercaſſe d'impiegarſi in qualche ſervizio fuori Stato, o che bramaſſe di ſtabilirſi in Paeſi eſteri, dovrà impetrarne antecedentemente la permiſſione dal riſpettivo Feu-

datario, o Padrone, e la ſucceſſiva approvazione dal Governo. "

„ Duodecimo. Ad oggetto finalmente d' impedire maggiormente l'emigrazione, ed affine di animare tutti i Sudditi, ed abitanti ad iſcoprirne in tempo i caſi, oltre che ciò è di preciſo loro dovere, ſi corriſponderà la taglia di 24. Fiorini a quello, che indicherà qualche Emiſſario, Fautore, od Emigrante, come già reſta ſtabilito per l' arreſto di un Diſertore. " (*)

Num. III.

Degli Eſami di coloro, che preſtano ajuto ai Diſertori, o che li tengono celati. (**)

Num.

Addì 30 *Gennajo* 1783.

(*) Non ſarà però lecito ai Feudatarj, o Magiſtrati di eſigere in verun conto la ſolita taſſa di partenza, che loro compete (*Abfahrtsgeld*) ſui Beni caduti come ſopra in ſequeſtro; poichè le Signorie nella preſtazione delle Reclute al Militare, debbono uſare d'ogni diligenza per fare ſcelta di Gente fidata, e ſenza vizj, e non già di Vagabondi.

(**) Vedi l'Ordinazione emanata ſu queſto punto in data 28. Ottobre 1780., e 17. Gennajo 1750. Tom. II. pag. 66. Num. II.

Num. IV.

Dei traſporti di Reclute eſtere di paſſaggio per gli Stati ereditarj.

Circolare de' 20. Gennajo 1781.

SE in occaſione dei traſporti di Reclute eſtere, cui ſi concede il paſſaggio per gli Stati ereditarj, ſi conoſcerà eſſervi fra le medeſime qualche Suddito di S. M., o Diſertore, non ſi avrà la minima difficoltà di levarlo via, mediante la reſtituzione del danaro d'ingaggio, e dei Capi di montura; ma i Sudditi eſteri, quand' anche eglino ſteſſi deſideraſſero di prendere ſervizio fra le Noſtre Truppe, non potranno accettarſi in conto veruno.

Num. V.

Circa il diſcorrere delle ſtrade incognite, che conducono ai confini dello Stato.

Addì 30. Giugno 1781.

PEr impedire in ogni poſſibile modo la diſerzione reſta rigoroſamente proibito ai Sudditi di parlare, in preſenza dei ſoldati, delle ſtrade ignote, le quali conducono ſegretamente ai confini dello Stato. (*)

(*) Vedi Tom. II. pag. 67. Num. III.

Num. VI.

Dell' inſeguimento da farſi ne' caſi di diſerzione.

Boemia addì 27. Luglio 1781.

LA Gente di campagna al minimo cenno di diſerzione ſeguita, ſarà ſollecita di eſeguire il preſcritto inſeguimento colla maggiore diligenza, ed attenzione; e le così dette Guardie di giorno (*Tagwachten*) reſtano incaricate di arreſtare tutte le perſone ſoſpette, e di non permettere a verun Foreſtiere di dimorare nei Luoghi di confine, ſenza il conſenſo del Giudice, eccetto che foſſe munito dei debiti Paſſaporti.

Num. VII.

Dei Garzoni, o Cavalcanti preſſo dei carriaggi.

Boemia addì 13. Aprile 1782.

TOſto che per parte del Comando dei carriaggi giungerà la notizia della fuga di un Garzone, o Cavalcante dal ſervizio attuale preſſo i carriaggi, oſſia come licenziato a tempo determinato, ſi paſſerà toſto alla confiſca de' ſuoi Beni, da applicarſi alla Caſſa di guerra, e del riſultato ſe ne raſſegnerà il rapporto al Corpo dei carriaggi.

Num. VIII.

Delle Taglia da corriſponderſi a chi arreſtaſſe un Diſertore, Eſploratore, Spione, od Emiſſario.

Addì 3. Agoſto 1782.

QUegli, fra lo Stato politico, il quale riceve la Taglia ſtabilita di 24. Fiorini per l' arreſto, e conſegna di un Diſertore, ſe gli riuſcirà di arreſtare, e conſegnare nelle Forze un Eſploratore, oſſia Spione, od Emiſſario, riceverà il doppio della Taglia, cioè Fiorini 48.. Lo ſteſſo s' intende anche dei Soldati, e delle Guardie del Cordone, le quali ricevendo per l' arreſto di un Diſertore la taglia di 8. Fiorini, per l' arreſto di un Eſploratore come ſopra ne riceveranno 16. E ſiccome reſtano pure grazioſamente accordati a titolo di gratificazione 100. Zecchini a chiunque ſcoprirà, ed arreſterà un falſo Reclutante, così tanto queſta, quanto le ſopradette Taglie circa l' arreſto dei Diſertori, Eſploratori, Emiſſarj ec., verranno pagate dalla Caſſa di guerra, ſenza eccezione, ſe appartengano ad un Individuo dello Stato Militare, o del Politico.

Num. IX.

Dei Beni dei Diſertori da ſequeſtrarſi per conto dell' Erario militare.

Addì primo Ottobre 1783.

I Beni da ſequeſtrarſi per conto dell' Erario militare, e da verſarſene l'importo nella Caſſa di guerra, ſa-

ranno quelli ſoltanto appartenenenti a que' Diſertori, i quali avranno già effettivamente preſtato il formale loro giuramento; ma per ciò, che concerne i Licenziati indeterminati, ſebbene ſieno queſti già deſtinati allo Stato militare, appartenendo eſſi alla Civile Giuriſdizione, verranno conſiderati come gli altri Emigranti; Ciò ſtante i Beni dei medeſimi paſſeranno alle mani del Fiſco, o nella Caſſa camerale, reſtando a carico dell' Ufficio del Circolo di raſſegnarne ogni volta il rapporto al Governo.

Num. X.

Iſtruzioni per impedire la diſerzione.

Boemia addì 22. Novembre 1783.

I Soldati, che ſi trovano fuori delle loro riſpettive ſtazioni, debbono eſſere, o Licenziati, o Comandati, altrimenti ſaranno conſiderati come gente partita dalle riſpettive ſue ſtazioni per diſertare.

Riſpetto ai Licenziati, queſti ſaranno muniti dei debiti Paſſaporti già conoſciuti, e ſiccome ciaſcuno è in obbligo di moſtrarli a chiunque gli chiedeſſe, quindi ſarà facile il giudicare, ſe egli troviſi o no nella ſtazione, che gli fu aſſegnata. Si può dare bensì il caſo, che alcuno dei detti Licenziati perda il ſuo Paſſaporto, ma in allora ſarà tenuto di moſtrare il viglietto, che gli ſarà ſtato dato dal ſuo Feudatario, o Magiſtrato competente, con cui reſti abilitato a trasferirſi altrove per procurarſi il proprio ſoſtentamento. Ma qualora poi i Licenziati non aveſſero nè Paſſaporto, nè viglietto da moſtrare, ſaranno conſiderati come Diſertori.

La Gente comandata, essendo numerosa dee essere sotto il comando di un Officiale, altrimenti sotto quello di un Basso-Officiale, od almeno di un Vice-Caporale, oppure anche come Ordinanza. Le Ordinanze sieno sole, o di due, o tre uomini insieme, verranno sempre munite di Passaporti stampati, e però dovranno mostrarli ad ogni richiesta, e non avendo il Passaporto da mostrare, saranno anch' esse considerate, ed arrestate come Disertori. Qualora poi fossero stati spediti effettivamente dai Reggimenti senza Passaporto, quello che lo avrà lasciato partire senza questa cautela, soggiacerà al pagamento della solita taglia col proprio danaro.

I piccioli Distaccamenti sotto il comando di un *Gefreiter*, saranno muniti di Marciarotta; E tutte le Marcierotte, regolarmente fatte, saranno riguardate come Passaporti. Tali piccioli Distaccamenti saranno in dovere di giustificarsi al caso colla presentazione delle medesime Marcierotte; ma potendo succedere benissimo di dovere spedire premurosamente dei piccioli Distaccamenti senza Marciarotta, attesa la brevità del cammino, in tali casi dipenderà dalle circostanze il giudicare se tal Gente sia veramente comandata, o no; per esempio, se alcuni soldati scortassero un Disertore, od altro Arrestato, egli è da supporre, che abbiano dovuto partire su' due piedi, e da un Posto sotto il comando di un Basso-Officiale, ove non vi fosse maniera di avere nè Passaporto, nè Marciarotta. Comunque sia però anche questi piccioli Distaccamenti saranno obbligati a mostrare il Passaporto, o la Marciarotta, o ad indicare le circostanze, perchè non ne siano provveduti; dalle quali circostanze, si potrà quindi giudicare, se possano proseguire il cammino, od essere arrestati.

Anche i Comandati con un Basso-Officiale, ogni

qual volta le circoſtanze non indicaſſero da ſe, eſſere eglino effettivamente comandati, ſaranno obbligati egualmente, in caſo di ſoſpetto, a moſtrare ad ogni richieſta la riſpettiva Marciarotta, od il Paſſaporto; poiche diverſamente, e qualora le circoſtanze non deſſero a divedere chiaramente che ſono effettivamente comandati, potranno eſſere arreſtati ſenza verun riguardo.

Ma qualora i Diſtaccamenti foſſero ſotto il comando di un Officiale, dovendo i medeſimi eſſere ſempre muniti di Marciarotta, e non potendovi naſcere verun ſoſpetto di diſerzione, atteſa la preſenza di un Officiale, non ſi obbligheranno a moſtrare la Marciarotta, ſe non in caſo di qualche preſtazione, che foſſe dai medeſimi richieſta, e devoluta loro, a tenore della Marciarotta medeſima.

Toccante poi que' ſoldati, i quali ſi trasferiſſero fuori dei Luoghi della loro ſtazione, o per fare effettivamente un paſſeggio, o per potere, con tale preteſto diſertare, dipenderà dalla maggiore, o minore lontananza, in cui troveraſſi il ſoldato, il giudicare, ſe debba riguardarſi come Diſertore; poichè, ſe la lontananza non ſarà oltre ad un quarto d' ora di cammino, o al più ad una mezz' ora, non avrà luogo alcun ſoſpetto di diſerzione; ma ſe ſarà trovato in una maggiore diſtanza, e ſenza Paſſaporto, in tal caſo potrà eſſer riguardato come un Diſertore.

Queſte, ed altre molte circoſtanze poſſono far naſcere un fondato ſoſpetto di diſerzione, come per eſempio, qualora ſi trovaſſero dei ſoldati in Luoghi fuori di ſtrada, in Boſchi, od in vicinanza dei Confini. In tal caſo ſi dovranno toſto denunziare ai Magiſtrati, ed alle Comunità, affine, che i detti ſoldati, o piccioli Comandi, debbano moſtrare i Paſſaporti, o le Marcierotte, o mancandone eſſere arreſtati. E ſicco-

me il Militare reſta già avvertito per parte dei Comandi Generali a dovere in tali occaſioni moſtrare ſenza replica i riſpettivi Paſſaporti, o le Marcierotte, ad ogni richieſta, quindi non evvi luogo a temerne veruna oppoſizione; E però, ſe nell' arreſto dei Diſertori aveſſero queſti l' animoſità di opporſi, ſi chiederà l' ajuto neceſſario al Luogo più vicino, che non potrà negarſi giammai, od eſſendovi del Militare in poca diſtanza, ſe ne paſſerà toſto l'avviſo al medeſimo, perchè i Diſertori non abbiano campo di fuggire. Ogni qual volta venga dal Politico arreſtato un Diſertore, ſarà conſegnato al Comando militare più vicino, dal quale ſi rilaſcerà alla Gente del Politico un atteſtato in iſcritto, che indichi chiaramente il nome del Diſertore, e del riſpettivo Reggimento, pel ſucceſſivo sborſo della Taglia ſtabilita.

ARTICOLO VII.

Leggi, ed Ordinazioni, che riguardono i Soldati invalidi, ed il collocamento dei loro figlj.

Num. I.

Del mantenimento degl' Invalidi.

In Auſtria, ed in Boemia addì 24., e 25. Gennajo 1781.

DOvendo ceſſare dal primo di Gennajo di queſt' anno 1781. qualunque aumento, o gratificazione grazioſamente accordata, e che ſi ſoleva corriſpondere dalla Teſoreria Camerale, ſia ai deſtinati in virtù della riſpettiva Patente nelle Provincie, e ne' Luoghi di campagna, ſia a quelli, che vivono uniti nelle Caſe degl' Invalidi; così reſtano incaricati i Dominj, i quali ſono ſoliti di paſſare agl' Invalidi eſiſtenti nelle loro Patrie, od altrimenti ſotto la loro giuriſdizione, oltre il normale loro mantenimento, anche le ſopraccennate gratificazioni, ſalvo ſempre il riſpettivo regreſſo, qualmente da quì innanzi abbiano a pagare ai detti Invalidi le ſurriferite gratificazioni ſolamente a tutto Gennajo, e non più oltre. Tali Invalidi, ai quali ceſſano quindinnanzi le dette preſtazioni della Teſoreria Camerale, a titolo di aumento, o di gratificazione, come ſopra, verranno propoſti, o per eſſere trasferiti in qualche Luogo pio iſtituito per gl' Invalidi, ove poſſano godere maggiori vantaggi, oſſia, oppure concorrendo in eſſo loro le neceſſarie qualità, potranno anche eſſere ammeſſi, ſecondo le circoſtanze, nelle così dette Guardie della Corona Ungareſe, (*zur hungariſchen Kronwache.*)

Addì 21. *Ottobre* 1781.

La ſeguente Ordinazione dell' Aulico Conſiglio di guerra rilaſciata ai Comandi Generali, ed all' Ufficio degl' Invalidi, dichiara, quale ſia la mente di S. M. I. riſpetto al trasferimento degl' Invalidi, e Penſionati nelle Caſe al loro ricovero deſtinate, e e riguardo a quegli Officiali, Baſſi-Officiali, e Soldati comuni, i quali, trovandoſi fuori delle dette Caſe degl' Invalidi, voleſſero trasferirſi volontariamente in Tranſilvania, in un colle loro Famiglie, e ſpiega pure coſa ſiaſi praticato ſu queſto oggetto. Ciò eſſendo, ſe ne farà la propoſizione agl' Invalidi eſiſtenti nelle Provincie, a tenore della citata Patente, e quelli, che ſi dichiaraſſero di volere paſſare in Tranſilvania, verranno preſi in nota, unitamente al numero delle riſpettive moglj, e de' loro figlj; coll' avvertenza, che in queſta ſpecificazione non ſi abbiano a comprendere ſe non quegl' Invalidi Baſſi-Officiali, o Soldati comuni, i quali ſi trovano nelle Provincie come ſopra, col ſolo godimento della competenza preſcritta nella Normale.

La indicata Ordinazione dell' Aulico Conſiglio di guerra, è la ſeguente.

„ Rilevandoſi dalle Tabelle pervenute dalla Tranſilvania, tanto per parte dei Diſtretti provinciali, che del Militare dei confini, come ſi vedrà in appreſſo dai riſpettivi Eſemplari, qualmente il prezzo dei commeſtibili, e d' altri generi di Provianda, ivi è aſſai inferiore a quello, che corre in queſte Provincie, oltrechè in quel Principato ſi gode per ogni dove di un' aria molto ſalubre; come pure conſiderando che in que' Luoghi i figlj trovano più facilmente i mezzi di procuraſi il proprio ſoſtentamento preſſo degli Artiſti, od altrimenti, atteſo il biſogno, che

quegli hanno di garzoni, o ſimili, per la poca induſtria di que' Nazionali: pertanto S. M. I. ſi è dimoſtrata benignamente inclinata ad accordare la permiſſione di trasferirſi in quel Principato a tutti i Penſionati, od invalidi Officiali, Baſſi-Officiali, o Soldati comuni, tanto eſiſtenti nelle Caſe degl' Invalidi, che fuori delle medeſime, i quali voleſſero volontariamente portarviſi, affine di ivi fiſſare la loro dimora. "

„ A tale oggetto ſaranno chiamati tanto gli Officiali, che abitano nelle Caſe degl' Invalidi, o Penſionati, quanto i Baſſi-Officiali, o Soldati comuni, che, a tenore della Patente, vengano mantenuti nelle Caſe, o nei Paeſi di campagna, e ſi farà loro preſente, che un tale traslocamento non tende che al loro vantaggio, e di più quanto ſia più agevole la ſuſſiſtenza in Tranſilvania, in confronto degli altri Paeſi, atteſo il tenue prezzo dei generi di vettovaglia, e la ſalubrità dell'aria. Che però quelli, che ſi dichiareranno di volerviſi trasferire, verranno preſi in nota, unitamente alle loro mogli, ed al numero de' figli, per quindi raſſegnarne la ſpecificazione all' Aulico Conſiglio di guerra, in viſta della quale ſaranno date le neceſſarie diſpoſizioni per il loro traſporto per acqua fino a Temiswar, e di là col mezzo del *Vorſpann* a carico dell' Erario, di modo che gl' Individui abbiano ad arrivare al luogo del loro deſtino ſenza ſpeſa, giacchè durante il cammino verranno corriſpoſti pel loro mantenimento i generi in natura, od il loro importo in danaro; e riſpetto agli Officiali, o che vi verranno ſpediti in qualità di Comandati, od altrimenti col mezzo del *Vorſpann*, in un colle loro Famiglie. "

„ In conformità di queſta Sovrana Riſſoluzione ogni Comando Generale farà la ſuddetta propoſizione agli Officiali penſionati del proprio Diſtretto, i qua-

li vivono fuori delle Case degl' Invalidi, e lo stesso seguirà per mezzo del Politico ai quasi Invalidi, che a tenore della Normale restano assegnati nei Paesi di Campagna, e finalmente per mezzo dell' Ufficio degl' Invalidi, agli Officiali, Bassi-Officiali, e Soldati comuni, che sono collocati nelle Case degl' Invalidi, facendo loro riflettere, che il progetto di questa loro traslocazione non ha altro di mira, fuorchè il loro utile, ed in ispecie, rispetto agli ammogliati, pel miglior Bene delle loro mogli, e de' loro figli; e però dipenderà dalla loro sola volontà, se vogliano partecipare di un tale beneficio col trasferirsi nel suddetto Principato della Transilvania. Anzi per maggiormente animarli ad accettare un così vantaggioso partito, e per convincerli della verità, converrà far presente ai medesimi le seguenti circostanze, e loro imprimerle bene nell' animo. "

„ Primo. Che il prezzo delle vettovaglie, a tenore delle notificazioni rassegnate al Consiglio Aulico di guerra per parte della Cancelleria Aulica della Transilvania tanto rispetto alle Stazioni di campagna, quanto alle Città di quel Territorio, è più tenue d' assai, che negli altri Paesi, e che vi domina un' aria la più salubre. "

„ Secondo. Che S. M. I. accorda benignamente ai medesimi di trasferirvisi, sì per acqua, che per terra senza loro spesa, volendo che i Trasporti sieno a carico dell' Erario fino al luogo della loro destinazione, affine di togliere la maggior difficoltà, che tratteneſſe i detti Individui a risolversi a tale traslocamento, sul riflesso delle spese del viaggio, e segnatamente riguardo agli ammogliati. "

„ Terzo. Che, siccome S. M. non intende, che gl' Invalidi, i quali si dichiarassero di volersi trasferire in Transilvania, vengano a perdere la minima cosa, di quanto godono effettivamente al giorno d' oggi,

così per sempre più animarli, vuole Essa M. S., che vengano assicurati, qualmente fino a tanto, che eglino saranno in vita, oltre la tenue competenza, che resta assegnata agl' Invalidi in Ungheria, riceveranno straordinariamente il di più al compimento del presentaneo loro assegno. "

„ Quarto. Ciascun Individuo delle Case degl' Invalidi, il quale godeva dei noti benefizj in denaro, durante il trasporto ne riceverà l' equivalente, o in natura, o in danaro parimenti. "

„ Quinto. Che tutti quegli Officiali invalidi, Bassi-Officiali, o Soldati comuni, i quali in Transilvania venissero ad essere collocati insieme in alcune Case, come si trovano in Boemia in alcuni Castelli, od in altre Abitazioni, dette (*Ippenschergebäu*), e che per conseguenza non abitassero soli ne' Paesi di campagna, o nei Quartieri, riceveranno nelle Case degl' Invalidi, o nelle subalterne, oltre l' abitazione *gratis*, il pane, le legna, il lume, e le medicine, ed in occasione di malattie saranno anche assistiti dal Medico, dal Chirurgo, ed altrimenti senza veruna loro spesa; quando quelli all' opposto, i quali verranno collocati da soli nell' uno, o nell' altro Feudo, o Luogo, saranno considerati come gli altri Invalidi di questi Paesi, che sono nei Luoghi di campagna, a norma della rispettiva Patente; "

„ Sesto. E finalmente, che in Transilvania non solamente le Donne dagl' Invalidi troveranno, per i motivi già spiegati nella Sovrana Risoluzione, di che impiegarsi vantaggiosamente col filare, cucire, fare lavori a maglia, ed altri di femminile incumbenza, ma i loro figlj eziandio potranno trovare il loro sostentamento presso di que' Professionisti, ed altri, con maggiore facilità di quello che avvenga in questi Paesi. "

„ Se ne avanza pertanto la notizia ai Comandi

Generali per le neceſſarie pratiche ulteriori, affine che avute le dichiarazioni, ne formino le Liſte riſpettive da raſſegnarſi con ſollecitudine all' Aulico Conſiglio di guerra; coll' avvertenza, che eſſendovi qualche Officiale, il quale foſſe ſortito dai Reggimenti con penſione, ed aveſſe ottenuto in tale occaſione qualche grado d' onore, maggiore di quello, che avea, quando era all' attuale ſervizio, e ſi riſolveſſe di trasferirſi in Tranſilvania, una tale circoſtanza di graduazione dovrà nelle dette ſpecificazioni eſſere individualmente indicata.

LISTA

Dei varj generi di consumo, da esporsi alla vendita ad un discreto prezzo, nelle principali Città della Transilvania, cioè in Hermanstad, Clausenburgo, Cronstad, Maroscb, Vascheralli, Carlisburgo, e Bistritz.

Qualità di Carni.

1. CArne di Manzo, la libbra . . . . . *Kr.* 2.
2. Carne di Porco, la libbra . . . . . „ 3.
3. Carne di Castrato, la libbra dai *Kr.* 2. ai 2.½.
4. La carne di Vitello, e di Agnello non si venderà a libbra, ma bensì a quarti, od a metà, ed in Hermanstad, ove il consumo è maggiore, si pagherà per ogni quarto 51. *Kreutzer* al più, e negli altri Luoghi un Fiorino, ed anche un Fiorino, e *Kreutzer* 24.
5. La Salvaggina non ha verun prezzo stabilito, ma si pagherà più, o meno, a misura del tempo, e del Luogo, dovendo ciascuno procurarsela col mezzo de' Cacciatori, giacchè la caccia in Transilvania è per lo più libera a chicchessia.
6. I Pollami, e le Galline si pagheranno in Hermanstad 12. in 17. *Kreutzer* al pajo. Le Oche 17. *Kreutzer* l'una; le Anitre da 12. in 14. *Kreutzer*, ed i Galli d'India da 36. fino alli 40. *Kreutzer*. Nelle altre Città, e Borghi, il prezzo di ciascuno di questi capi, sarà minore di 2. in 3. *Kreutzer*.

Qualità di Peſci.

Siecome in Tranſilvania non evvi generalmente alcun mercato particolare per gli peſci, così la maggior parte di eſſi, eccetto alcuni pochi, non ſi venderà a libbra, o a miſura, ma bensì a pezzo a pezzo; a proporzione del peſo, o miſura, cioè

1. L' *Hauſen* (*), ſi venderà a 20. *Kreutzer*, ed anche fino ai 24. l'*Oka*. (**)
2. Il *Tuck* (***) da 20., fino ai 30. *Kreutzer* l'*Oka*.
3. La Trota ſi venderà ſoltanto in Hermanſtad a miſura, cioè da 24. fino ai 48. *Kreutzer* per ogni miſura; queſta qualità di peſce non ſi può avere, che in certi determinati tempi. Tutti gli altri peſci non hanno verun prezzo fiſſo.

Legumi, ed Erbaggi col loro prezzo.

1. Cavoli ſodi; (*Kraut*) dai 30. fino ai 40. *Kreutzer* al 100.
2. Altra ſpecie di Cavoli: (*Kohl*) un mezzo *Kreutzer*, ed anche un *Kreutzer* al pezzo.
3. Carote (*Gelbe Ruben*) ogni 10. pezzi, da 2. in 3. *Kreutzer*.
4. Rape: (*Weiſſe Ruben*) ogni 5. pezzi 3. *Kreutzer*.
5. Navoni; (*Steckruben*) un *Kreutzer* al pezzo.
6. Inſalata ordinaria ogni 2. fuſti un *Kreutzer*.
7. Ceci, Lenticchie, Fagiuoli 3. *Kreutzer* per ogni miſura.

(*) *Hauſen*. Gran peſce, che ſi trova nel Danubio, che aſſomiglia allo Sturione.

(**) *Oka*. Certa miſura, o peſo di circa due libbre.

(***) *Tück*. Altro gran peſce, che ſi trova nel Danubio, che ha pure qualche ſomiglianza collo Sturione.

8. Cavolrape: (*Kohlrüben*) dal mezzo *Kreutzer* fino ai 2. ogni tre pezzi.
9. Per 5., o 6. radici di prezzemolo un mezzo, od anche un intero *Kreutzer*.

Altri generi di consumo.

1. Uova: d' inverno per 4., o 5. uova, si pagheranno 3. *Kreutzer*; d' estate in Hermanstad con 3. *Kreutzer* si avranno da 9. in 10. uova, e fino a 16. nelle altre Città.
2. Per una libbra di Lardo, si pagherà dai 7. *Kreutzer*, e mezzo fino ai 9.
3. Grasso di Porco, 30. *Kreutzer* per una misura.
4. Butirro, alla libbra dai 16. fino ai 21. *Kreutz.*
5. Butirro fuso, per ogni misura, ossiano 2. libbre nell' estate si pagheranno 27. *Kreutzer*, e nell' inverno fino a 42.
6. Farina finissima da bocca (*Mundmehl*) 4. *Kreutz.* la misura.
7. Farina da pane bianco (*Semmelmehl*) 3. *Kreutzer* la misura.
8. Farina così detta (*Pohlmehl*) per un quarto di staio di Transilvania (*), si pagherà da 14. in 15. *Kreutzer*.
9. Farina di melliga 2. *Kreutzer* la misura, (**)
10. Pane. Per un pane grosso 6. *Kreutzer* tanto bianco, che nero, colla diversità, che il bianco dovrà avere 3. libbre di peso, ed il nero 4.

11.

(*) Un quarto di staio di Transilvania equivale poco meno che ad un mezzo *Metzen* di Vienna.

(**) Una misura corrisponde alla sedicesima parte di un quarto di staio di Transilvania.

11. Vino: Per una misura (*) dai 6. fino ai 12. *Kreutz.*
12. Birra: Una misura 3. *Kreutzer.*
13. Acquavite: Una misura 14. *Kreutzer.*

Qualità di Grani.

1. Frumento netto: Per ogni quarto da 12. in 14. *Groschen.* (**)
2. Mistura: 10. *Groschen* al quarto.
3. Segale (*Rocken*) da 6. in 8. *Groschen* al quarto.
4. Melliga: da 4. in 6. *Groschen* come sopra.
5. Avena: da 4., 5., e fino 6. *Groschen* come sopra.
6. Orzo: dai 13. fino ai 14. *Groschen* al quarto come sopra.

Finalmente un carro di fieno di circa 10. *Zentner* si venderà a 4. Fiorini, ed un fascio di paglia a 3. *Kreutzer.*

(*) Misura *Mass*: parlandosi dei liquori, vini, o simili, equivale a un di presso a due boccali.

(**) *Groschen*. Certa moneta di Germania del valore di 9. *Kreutzer*.

CONSEGNA

Di quegli Officiali, e Baſſi-Officiali Invalidi, che ſi trovano fuori della Caſa degl' Invalidi, ed ai quali reſta aſſegnato per loro ſoggiorno, colla riſpettiva penſione normale, il Circolo di N. N. e i luoghi di Campagna del Regno di Boemia, e che ſi ſono dichiarati volontariamente di partire per la Tranſilvania.

Cariche	Nomi	Trovanſi oggidì in	Scapoli	Vedovi	Ammogliati con / ſenza Figlj		Annotazioni ulteriori	Numero de' medeſimi
Caporale	Giovanni N. N	Kralovitz	Scapolo	...	....	....	....	1.
Comune	Franceſco N. N.	Jungbunziau	....	..	ammogliato con 3. Figlj		....	1.
						fomma	....	2.
Segnat.	N. N.	addì...						
					N. Regio	N. Capitano del		Circolo

In Boemia addì 6. Dicembre 1781., e 20 Febbrajo 1782.

La Conſegna pertanto, che ſi raſſegnava riguardo agl' Invalidi, i quali ricevono il loro mantenimento normale, in virtù della Patente (*Patentalverpflegung*), reſta del tutto abolita; e gli Uffici del Circolo non hanno in queſto affare, che di andare di conſerva coi Reggimenti del Diſtretto, e di preſtar loro tutta la mano.

In Boemia addì 28. Novembre 1782.

Morendo qualche Invalido, e laſciando dopo di ſe dei documenti, queſti non verrannno più raſſegnati al Governo, ma ſi conſegneranno *brevi manu* dagli Uffici del Circolo ai Reggimenti del Diſtretto, affinchè da queſti ſieno inoltrati al Comando Generale, prendendo nota però del giorno della conſegna fattane.

In Moravia addì 23. Maggio 1783.

A quegl' Invalidi, che ricevono il loro mantenimento normale come ſopra (*Patentalverpflegung*), non ſi corriſponderà quindinnanzi, come ſi coſtumava per lo paſſato, la loro giornale competenza, in ragione di giorni 30. al meſe, ma bensì ſecondo i dì effettivi di ciaſcuna meſata, cioè 30., 31., o 28.; regolando così anche le riſpettive quietanze.

In Boemia addì 3. Ottobre 1783.

Tutte le Signorie, Città, od altri dovranno ricevere ogni anno infallantemente pel giorno 20.

Ottobre il rimborſo del mantenimento normale da loro ſomminiſtrato agl' Invalidi, fino all'ultimo dello ſteſſo meſe; ed un tale rimborſo ſi farà dalla Caſſa degl' Invalidi di Praga ai Caſſieri ſubalterni, colla preſentazione delle quietanze particolari dei percipienti, avvalorate della firma del Parroco dei medeſimi Invalidi *de eorum vita, & ubicatione*.

Num. II.

Dei Figlj de' Soldati.

Decreto Aulico de' 13. *Dicembre* 1780.

I Figlj dei Soldati verranno iſtruiti nelle Scuole provinciali tanto nel leggere, e nello ſcrivere, quanto nei conti, e nella Religione Criſtiana, e ſaranno anche provveduti dal fondo delle Scuole normali, egualmente agli altri figlj poveri, dei libri neceſſarj. Del reſto ſarà a carico dei Cappellani di Campagna (*Feldpatres*) di ſpiegar loro il Catechiſmo ſtabilito per le dette Scuole normali, e di leggere pubblicamente alle perſone alla loro cura affidate, nei giorni di Domenica, e nelle altre Feſte, il Vangelo, come anche qualche Paſſo da ſceglierſi dal libro delle dette Scuole, facendovi le debite ſpiegazioni, ed applicazioni (*).

(*) In eſecuzione di quanto ſopra fu incaricato l'Agente delle Scuole normali di Boemia, in virtù di un Ordine del dì 29 Maggio 1781 di dovere ſomminiſtrare ai Figli dei ſoldati, che frequentano le ſcuole in Città, tanto il Libretto dell'Abbici (*Namenbüchel*), quanto la prima parte del libro da leggerſi *Leſebuch*, ſecondo la Liſta dell'Iſpettore militare delle ſcuole.

Aulico Decreto de' 9. Maggio 1781.

Sua Maeſtà ha benignamente riſoluto di far erigere alcune Caſe di educazione per gli figlj dei ſoldati, e di deſtinarvi a tale effetto non ſolamente i Capitali eſiſtenti preſſo i Luoghi Pii per i ſopraccennati figlj, ma anche l' importo di que' Capitali rilaſciati in alcune Caſe civili al mantenimento dei medeſimi; Epperò l' importo di coteſti Capitali dovrà conſegnarſi alla Caſſa di guerra, di modo che dal primo di Novembre di queſt' anno i riſpettivi intereſſi poſſano impiegarſi a benefizio delle Caſe di educazione dei Reggimenti, ma riſpetto poi alle ulteriori Entrate, queſte anderanno dal giorno ſuddetto in avanti alla riſpettiva Caſſa di guerra.

Ciò ſtante tutti que' figlj de' ſoldati, i quali ſi trovaſſero, ſia mediante il pagamento della dozzina, preſſo gli Abitanti del paeſe, ſia che godeſſero il benefizio di qualche piazza preſſo di un Luogo Pio, ottenuta da qualche Particolare, o mediante ceſſione del Politico al Militare, verranno levati dai detti Luoghi, e trasferiti alle Caſe di educazione preſſo dei Reggimenti. Ma ſiccome le Femmine, figlie de' ſoldati, le quali ſieno collocate in qualche piazza di ſimili Pie Fondazioni, non poſſono eſſere impiegate preſſo dei Reggimenti, e l' importo del danaro dee conſegnarſi anche dai detti Luoghi pii alle Caſe di educazione dei Reggimenti ſteſſi, così, fino a tanto che le ſopraccennate figlie non ſaranno in iſtato di guadagnarſi il proprio ſoſtentamento, o che non veniſſero altrimenti mantenute, ſi corriſponderà per eſſe dalla Caſſa di guerra la ſomma annuale, importante l'educazione, ed il mantenimento di una figlia. E queſto sborſo avrà luogo eziandio in que' caſi, in cui un figlio di un ſoldato ſi troväſſe in

dozzina preſſo qualcheduno del Paeſe, od anche in qualche Luogo Pio, e che dall' altra parte, atteſa la di lui inabilità allo Stato militare, non poteſſe eſſere trasferito alle Caſe di educazione preſſo dei Reggimenti.

Riſpetto a quelle moglj, o a que' figlj de' ſoldati, che ſi trovaſſero avere delle malattie ſchiffoſe, od attaccaticcie, ſi oſſerverà all' avvenire ciocchè ſu queſto punto ſi è praticato finora; cioè, che a tenore della intelligenza avuta fra l'Ufficio degl' Invalidi militari, e gli Spedali riſpettivi, ſi abbia a continuare per eſſo loro quell' annuale pagamento, che ſarà ſtato ſtabilito. (*)

In Boemia addì 27. *Luglio* 1782.

L' Ufficio degl' Invalidi non ſolamente dee proſeguire, come per l' addietro, a laſciare agli Artiſti, Fabbricatori, od altri Abitanti del Paeſe i figlj de' ſoldati, per ſervirſene, atteſe le circoſtanze del Paeſe, ai varj loro uſi, ſia mediante un dato pagamento (*Aufding-und Freisprechgeld*), che col preſtarſi al loro mantenimento; ma procurerà, di conſerva col Comando Generale, di dilatare, per quanto ſia poſſibile, il numero dei predetti figlj al ſervizio della gente del Parſe, e ſpecialmente delle femmine, figlie de' ſoldati; e giacchè per queſte non evvi più preſſo del Militare alcun altro luogo, onde collocarle, ſi

(*) Riſpetto allo ſtabilimento delle Caſe di educazione de' figlj militari, fu ordinato in data 25 Giugno 1782, qualmente, ad oggetto di diminuire le ſpeſe della educazione, i 48 figlj aſſegnati alla Caſa di educazione di ciaſcun Reggimento, debbano eſſere collocati tutti inſieme e ſotto una ſola direzione, ove ſono le ſcuole normali per i figlj del Paeſe, nelle quali i figlj dei ſoldati della detta Caſa d' educazione dei Reggimenti verranno iſtruiti nel Catechiſmo, nel leggere, nello ſcrivere, e nei Conti, e riceveranno anche *gratis* i libri neceſſari, ſecondo le già note Sovrane Ordinazioni emanate in data 29 Maggio 1781.

farà ogni poſſibile diligenza per impiegarle in qualche modo preſſo le Fabbriche; anzi qualora alcuni degli Abitanti del Paeſe deſideraſſero di mantenere, e tenere preſſo di ſe l' uno, o l' altro dei predetti figlj de' ſoldati, per i quali oggidì viene loro pagata la dozzina, cò verrà loro accordato ſenza alcuna difficoltà. Come pure rapporto alla eſenzione del pagamento di Maeſtranza, oſſia Paratico per que' figlj de' ſoldati. i quali veniſſero rilaſciati in conſegna di qualche Artiſta, o Profeſſioniſta, e da loro mantenuti, ne verrà ogni volta, a miſura, che lo richiederanno le circoſtanze, corriſpoſto l' importo, ſotto la cun, ed iſpezione dell' Ufficio degl' Invalidi militari. Ma da quegli Abitanti del Paeſe, preſſo de' quali ſi trova qualche figlio militare, e per cui ſi paga a dozzina, e che non intendeſſero di riteñerlo preſſo di ſe ſenza alcun pagamento, ſarà levato, e trasferito alle Caſe di educazione dei Reggimenti, a miſura della ripartizione, che per parte dell' Ufficio degl' Invalidi ſarà ſtabilita.

In Boemia addì 27. Luglio 1782.

Circa il mantenimento di quelle donne, o figlj de' ſoldati, che foſſero ſtorpiati, od infetti di morbi ſchifoſi, l' Ufficio degl' Invalidi militari ſe la intenderà, come per lo paſſato, anche dal primo venturo proſſimo Novembre in avanti, coi Direttori degli Spedali, ed altri Luoghi di ricovero eretti per ſiffatte perſone infelici, facendo conto ſui 6000. Fiorini a queſto oggetto deſtinati.

ARTICOLO VIII.

Ordinazioni riguardanti la razza dei Cavalli.

Num. I.

Della visita da farsi agli Stalloni, e circa il far coprire le Cavalle da razza.

Decreto Aulico de' 13. Novembre, e pubblicato di nuovo in Boemia addì 7. Dicembre 1781

I Cavalli interi, ossia gli ordinarj Stalloni, che si trovano in Paese, saranno visitati da Gente perita, e pratica di cavalli, e quelli, che saranno trovati validi, verranno marcati sotto la chioma con un segno visibile fatto a guisa di un triangolo △, e gl' inabili all' opposto con uno zero O sulla coscia sinistra, ad oggetto, che ogni Proprietario di qualche Cavalla possa sceglierſi un abile, e valido Stallone. E però i Padroni di questi Cavalli stalloni dovranno comparire alla sopraccennata visita tanto più volentieri, quanto che non sarà permesso giammai, che uno Stallone non visitato, e per conseguenza non marcato col sopracennato △ segno, possa essere destinato, o condotto quà, e là a coprire qualche Cavalla. (*)

Addì 11 *Dicembre* 1781 *in Boemia.*

(*) Que' Cavalli, che saranno riconosciuti inabili come stalloni, e per conseguenza marcati col segno ○ come sopra, si dovranno vendere, e l' uomo di campagna verrà ammonito di non servirsi di simili cavalli interi per far coprire le proprie cavalle.

Addì 30 *Aprile*, e 15 *Maggio* 1782 *in Boemia.*

In occasione delle dette visite, e che si marcheranno i cavalli come sopra, vi dovrà essere presente alcuno per parte del Politico, il quale munirà anche di sua sottoscrizione la rispettiva specificazione, giusta il formolare seguente, per innoltrala al suo destino.

SPECIFICAZIONE

Degli Stalloni comuni del Paese, i quali io sottoscritto ho visitati, cioè

Nomi			Descrizione dello Stallone								
del Proprietario	del luogo di dimora	del Circolo	Misura			colore	segni	età	difetti	e perciò è stato trovato	
			piedi	pollici	linee					abile	inabile
Somma . .	. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. . .	. . .
Segnato	N. N.							(LS)	N.N.		
								(LS)	N.N.		

Come ſi poſſa, e debbaſi formare il giudizio circa l'abilità perfetta delle Cavalle, e degli Stalloni da razza, ſerviranno all' uopo le due ſeguenti Iſtruzioni.

ISTRUZIONE PRIMA.

Qualità che ſi richieggono in uno Stallone comune.

Num. I.

Della Abilità.

L' abilità di uno Stallone conſiſte,

a) Ch' egli ſia ben creſciuto;

b) Che abbia una bella teſta, piuttoſto piccola, che groſſa,

c) Che abbia le orecchie proporzionate, e non cadenti, o rilaſciate,

d) Gli occhi ſenza alcun difetto, che non ſieno groſſi, o ciſpoſi, nè ſoggetti alla coſidetta Luna (*Monatblind*), e che non abbia la viſta fiſſa,

e) Che abbia il collo ben diſteſo, non troppo ſottile, nè troppo groſſo,

f) Il petto proporzionatamente largo, e per conſeguenza che non ſia aſmatico.

g) Che abbia il dorſo ſpazioſo, e non a guiſa di baſto,

h) Che ſia ben forte di reni,

i) Che abbia le coſte fatte a guiſa di arco,

k) Che ſia di tale ſtruttura, ſicchè non rieſca più alto di dietro, che davanti,

l) Le gambe vogliono eſſere nè troppo ſottili, nè troppo groſſe, nè troppo alte d' articolazioni; ſi oſſerverà che non ſieno fatte a guiſa di quelle di una vacca, molto meno poi ſoggette a fluſſioni, a veſciche, od alle così dette copellette, e finalmente che non ſieno in verun modo difettoſe.

m) I piedi, e le unghie non saranno nè schiacciate, nè montuose, o con qualche escrescenza, nè in qualunque altro modo difettose.

Num. II.

Del Colore.

Qualunque siasi il colore, questo non formerà alcuna essenzialità; eccettuato però il colore tigrato, e quello di Ermellino.

Num. III.

Dell' Età.

L' età dello Stallone più abile dee essere di 5 fino alli 16 anni ed anche fino ai 18; purchè sia ben forte.

Num. IV.

Della Misura.

La misura dee essere quella stabilita per gli Corazzieri, o pei Dragoni; cioè per gli primi consistenti in 15 *fausi* e 2 o 3 pollici, ed anche fino alli 16 *fausi*; per gli ultimi in 15 *fausi*, ed 1 pollice.

Ogni Stallone da razza non avrà mai meno di 15 *fausi* d' altezza.

ISTRUZIONE SECONDA.

Cosa sia da osservarsi nel visitare una Cavalla, la quale debba essere coperta da uno Stallone Imperiale.

Num. I.

Della Abilità.

LA Cavalla dee essere perfettamente sana, e senza alcun difetto, che riguardi l'ottenere una buona razza; e per conseguenza

a) Che non abbia la testa pesante,

b) Le orecchie cascanti,

c) Gli occhi grassi, soggetti al male della Luna, od altrimenti offesi,

d) Il collo da Cervo,

e) Il petto stretto,

f) Il ventre da Luccio, il quale ordinariamente dimostra sterilità,

g) Le coste schiacciate;

h) Che non sia di una struttura più alta di dietro che davanti;

i) Che non abbia le gambe troppo sottili, nè troppo alte di articolazioni; che non siano formate a guisa di quelle di una Vacca, o di un Orso, nè soggette a reumatismi, od a carnosità, nè altrimenti difettose,

k) I piedi, e le unghie, che non sieno schiacciate, od in qualunque siasi altro modo difettose.

Num. II.

Del Colore.

Questo potrà essere comunque si vuole; eccettuato però il colore di Tigre, o di Ermellino, come si è già detto degli Stalloni; poichè le Cavalle di tali due colori sono per lo più indolenti, poltrone, e di poca durata.

Num. III.

Dell' Età.

L' Età migliore di una Cavalla da razza, si è dai 3 anni fino ai 12, e talora anche fino ai 19.

Num. IV.

Della Misura.

La misura di una Cavalla dee essere la stessa, che si è detta degli Stalloni, cioè di 15 *fausi*, 2, •

3 pollici, fino ai 16 *fauſt*, o per lo meno di 15 *fauſt*, ed un pollice.

Una Cavalla, che ſia meno di 15 *fauſt*, non potrà eſſere coperta da veruno *Stallone Imperiale*.

Addì 8. *Marzo* 1781.

Sua Maeſtà ſi è degnata di accreſcere il numero degli Stalloni Imperiali, già ripartiti nel Paeſe, con altri 30. della migliore qualità, per meglio promuovere la razza dei Cavalli, volendo inoltre, che i medeſimi debbano ſervire al detto oggetto ſenza alcuna ſpeſa in que' luoghi, ove ſiavi un maggior numero di Cavalle atte alla razza. Il loro mantenimento, ha riſoluto benignamente S. M., che. ſia a carico dell' Erario militare, e che per conſeguenza i Sudditi ſieno eſenti da qualunque preſtazione.

Patente in Boemia addì 3. *Agoſto* 1782.

Le Signorie dovranno fare una totale deſcrizione delle Cavalle del Paeſe, da condurſi alle Stazioni, ove ſaranno gli Stalloni, per ivi eſſere coperte dai medeſimi. Tale deſcrizione ſarà portata ſeco da chi accompagnerà le Cavalle, per conſegnarla alle mani dell' Officiale; poichè in mancanza di una ſiffatta deſcrizione, i Proprietarj non avranno che da incolpare ſe ſteſſi, ſe le loro Cavalle verranno rimandate ſenza eſſere ſtate coperte.

Boemia addì 26. *Settembre* 1782.

Gli Ufficj dei Circoli ſaranno in preciſo dovere di raſſegnare ogni anno, ed al più tardi pel dì 20. di Ottobre il rapporto circa il numero, e le qualità dei Poledri nati da Cavalle del Paeſe, che furono coperte dagli Stalloni Imperiali, e ciò ſotto pena di rigoroſa riſponſabilità (*).

(*) In data de' 7 Dicembre fu ordinato, che i detti Rapporti debbano traſmetterſi al più tardi colla fine di Settembre d' ogni anno.

Boemia addì 8. Febbrajo 1783.

Prima che giunga il tempo da far coprire le Cavalle dagli Stalloni, gli Ufficj dei Circoli raſſegneranno al Comando Generale una Specificazione duplicata delle Cavalle da farſi coprire dagli Stalloni, colla denominazione del Circolo, del Luogo, del Numero della Caſa, del Colore, e del ſegno delle Cavalle.

Boemia addì 23. Aprile 1783.

Volendoſi far coprire qualche Cavalla, che non aveſſe le preſcritte qualità, ciò reſta per ora permeſſo, ſervendoſi però di Stalloni del paeſe, o foreſtieri (**).

Boemia addì 18. Giugno 1783.

Con quelle Cavalle, che non foſſero calde, non ſi uſerà la forza, perchè ſi laſcino coprire dagli Stalloni Imperiali.

Del reſto poi, per que' Poledri che naſceranno per opera de' ſopraccennati Stalloni, giunti che ſaranno all' eta di due anni, e che vi ſia luogo a ſperare buona riuſcita pel ſervizio, ſi accorderà ai ſudditi Proprietarj una caparra di 24 Fiorini, e 18 *Kreutzer*, e ciò affinchè per l' una parte il Suddito, ſotto preteſto di abilitarſi al pagamento della contribuzione a lui ſpettante, non abbia a vendere il Poledro, e dall' altro canto, perchè rendendoſi i detti Poledri atti al ſervizio della Cavalleria, vi ſia pagato il reſto della ſomma ſtabilita per gli Cavalli di rimonta, in Fiorini 115, oſſia 105 in tutto riſpettivamente.

(**) Sebbene reſti conceſſo tuttavia l' introdurre nello Stato Cavalli interi eſteri, ſi avrà però la precauzione, che le migliori cavalle da razza vengano coperte dagli Stalloni dell' Erario, e le altre di minore riuſcita ſi potrà farle coprire dagli Stalloni foreſtieri.

Boemia addì 9 Luglio 1783.

La gente di campagna ſi guarderà bene dal miſchiare nel fieno, od altro paſcolo, oppure nell' acqua, da darſi alle Cavalle, che già furono coperte, la così detta *Sabina* (*Segelbaum*), od altra coſa pregiudicievole alla generazione.

Boemia addì 20 Agoſto 1783.

Il tempo di coprire le Cavalle dagli Stalloni dell'Erario d'oggi innanzi avrà il ſuo principio col primo di Maggio.

Num. II.

Dei Mercati dei Cavalli.

Boemia addì 15 Febbrajo 1781.

LE viſite de' mercati de' Cavalli, ſtabiliti nei meſi di Settembre, e di Ottobre, ſi continueranno come per lo paſſato, coll' avvertenza però di rilevare il numero di tutti i cavalli, che ſi condurranno ſui mercati, e di quelli, che ſi venderanno, affine d' indicarlo nella Relazione da raſſegnarſi al Governo (*).

(*) In virtù di una Grida ſtampata in Vienna li 6. Luglio 1782 I mercati de' cavalli già ſoliti tenerſi in Auſtria, ſerberanno l' ordine ſeguente: cioè in Vienna il mercato de' cavalli ſi terrà il dì 4. 5 e 6 Settembre. In *Vienerifchneuſtadt* il dì 3. 4 e 5 Ottobre. A *S. Pölten* li 28. 29 e 30 Settembre. A *Rötz* il primo Lunedì Martedì, e Mercoledì di Ottobre; Ed a *Müſtelbach* li 29. 30, e 31 di Ottobre.

Boemia addì 30. *Maggio* 1782.

La gente di campagna verrà eccitata a promuovere la razza de' cavalli, ed a fare in modo, che ſui mercati dei cavalli deſtinati pel Militare ve ne ſia un numero abbondante di abili al ſervizio, facendole preſente il proprio vantaggio, poichè il Suddito trova così occaſione di mettere in viſta qualche ſuo Cavallo atto al Servigio militare.

Num. III.

Del Dazio dei Cavalli.

Riſoluzione Aulica de' 3, *e* 15 *Luglio* 1782.

Per gli Cavalli provenienti dall' Ungheria da venderſi ſul mercato di *Vieneriſchneuſtadt* ſi eſigerà da quegli Ufficj di Gabella, detti dei Trenta, (*Dreiſſigbeamten*) la ſolita competenza per l'uſcita Ungareſe, ritenendola come un Depoſito, da reſtituirſi però al caſo che i detti Cavalli ſi vendeſſero in loro preſenza a compratori Ungareſi, e che per conſeguenza doveſſero ricondurſi in Ungheria, oppure che vi ſi riconduceſſero invenduti. Ed in ſimili caſi non ſi eſigerà neppure l' impoſta detta *Handgràflicher Aufſchlag*. (*)

(*) Per ciò, che concerne il Dazio de' Cavalli provenienti di fuori ſtato ſi troverà ſpiegato nel ſeguente Tomo VII., che tratta degli affari di commercio.

Fine del Tomo VI.

SOMMARIO

Di quanto si contiene in questo Tomo VI.

per ordine d' alfabeto.

Assistenza (circa l') da prestarsi dal Militare contro i Sudditi dispettosi, e caparbj. Pag. 30

Beni dei Disertori da confiscarsi. Pag. 157, e 163
Bonificazione pel trasporto dei generi di vettovaglie militari . . . . . „ 116

Cappellani (i) militari debbono spiegare il Vangelo ai Soldati, ed il Catechismo ai loro figlj . . . . . Pag. 180
Carri, e Cavalli da somministrarsi al Militare . . . . . „ 116. e *seg.*
Carri, e Cavalli da somministrarsi agli Officiali dello Stato Maggiore, e subalterni, che vanno in visita dei Cordoni; e circa i trasporti dei generi cosa si debba osservare . . . . . „ 116
Carri (i) che si somministrano dagli Abitanti di campagna pel trasporto delle vettovaglie, come debbano bonificarsi . . . . . „ ivi
Case; loro numerazione . . . . . „ 93, e 94
Case di educazione per i figlj dei soldati da erigersi . . . . . „ 181
Caserme; Circa le Fabbriche di esse . . . . „ 29
Cavalcanti, o Garzoni presso i carriaggi. Tosto che giungerà la notizia, che alcuno di essi siasi dato alla fuga, si anderà al possesso de' suoi Beni . . . . . „ 162

Cavalle; Descrizione di quelle, che debbano condursi alle stazioni destinate per essere coperte. Pag. 190
Cavalle (le) che venissero coperte da uno Stallone del luogo, osservazioni da farsi . . . „ 191
Cavalle (le) non saranno sforzate a lasciarsi coprire . . . . . „ ivi
Cavalle (le) che non hanno le qualità prescritte potranno essere coperte dagli Stalloni del luogo, ed anche forestieri . . . . . „ ivi
Cavalle; Circa il loro pascolo . . . . . „ 192
Cavalli; Gli abitanti di campagna verranno animati a promuovere la razza dei cavalli . . „ 193
Confisca (la) de' Beni dei Disertori non si estenderà ai casi di eredità . . . . . „ 157, e 163
Conscrizione militare . . . . . „ 31
Contrabbandi (i) presso dei soldati licenziati, si avrà occhio, che non succedano . . . . „ 112
Contratti (circa i) dei generi di vettovaglia. „ 117
Cordonisti militari; Circa i letti da somministrare ai medesimi, e toccante la rispettiva bonificazione . . . . . „ 27

Dazio (circa il) dei Cavalli . . . Pag. 193
Debiti (circa il contrarre) dal Militare . . „ 9
Delinquenti (circa i) che commettono delitti non meramente militari . . . . . „ 24
Delinquenti (i) nel Politico non si ammetteranno con troppa facilità allo Stato militare . . „ 31
Delitti. Commettendosi qualche delitto da un Licenziato, come, e quando debbasi spedire al suo corpo . . . . . „ 112
Delinquenti militari . . . . . „ 113
Disertore; Cosa si debba fare in caso, che un Disertore facesse della opposizione verso di un Paesano, o forse lo uccidesse . . . . . „ 1

Diſertori; la confiſca de' loro Beni non ſi eſtenderà ai caſi di eredità . . . Pag. 157, e 163
Diſertori; le guardie de' confini, che arreſtaſſero un Diſertore riceveranno la taglia di 24. Fior. „ 157
Diſertori; Quali ſieno i Beni de' Diſertori, che ſono devoluti all' Erario militare . „ 157, e 163
Diſertori; Circa gli eſami da farſi a chi daſſe ajuto, e naſcondeſſe un Diſertore . . . . „ 160
Diſerzione; per non darvi anſa i Sudditi non faranno diſcorſi, che riguardino le vie occulte, che conducono ai confini, in preſenza di ſoldati . „ 161
Diſerzione; al minimo avviſo di diſerzione coſa debbano fare i Contadini . . . . . . „ 162
Diſerzione; Iſtruzioni per impedirla. . . . . „ 164
Diverſificazione, e marcazione degli Stalloni comuni. . . . . . „ 184

Migrazione. Cercando alcuno di cambiare ſoggiorno, coſa ſi debba oſſervare . . . Pag. 110
Eredità; La confiſca dei Beni de' Diſertori non ſi eſtende ne' caſi di eredità . . . . . „ 157
Eſami circa le bonificazioni delle vetture . . „ 116
Eſami da farſi a chi celaſſe, ed ajutaſſe un Diſertore . . . . . . „ 160
Eſecuzioni; Coſa ſi debba corriſpondere al Militare ne' caſi di eſecuzione . . . . . . „ 30
Eſploratori dei Paeſi. Taglia per l' arreſto dei medeſimi . . . . . . „ 163

Fabbriche (circa le); e le Riparazioni delle Caſerme . . . . . . Pag. 29
Figli (i) dei ſoldati come debbano eſſere iſtruiti . „ 180
Figli de' ſoldati; Caſe di educazione da erigerſi per i medeſimi . . . . . . „ 181

Figlj de' ſoldati ; Circa la loro educazione . Pag. 181
Figlj (i) de' ſoldati da collocarſi preſſo degli Artefici, Profeſſioniſti , ed altri Abitanti . „ 182
Forniture (le) da letto per gli Cordoniſti militari, da chi, e come debbano ſomminiſtrarſi, e come averne la bonificazione . . . . . „ 27

Giovani , e Garzoni di negozj ; Quali ſieno eſenti dallo Stato militare . . . . . „ 109
Giudizj delegati-militari-miſti ; Taſſa giudiziaria dei medeſimi . . . . . „ 14
Giuriſdizione militare generale . . . . . „ 1
Giuriſdizione (circa la) degli Ufficiali ſortiti dal ſervizio militare con penſione , e delle vedove militari . . . . . „ 24
Giuſtizia militare . Trattato della medeſima . „ 1
Guardie (le) dei confini riceveranno la taglia di 24. Fiorini per l' arreſto di un Diſertore . „ 157

Ingaggio (l') ; Nonſarà tolto ad un ſoldato , che doveſſe congedarſi come Poſſidente di Caſa . . . . . Pag 108
Invalidi ; circa le gratificazioni, che eſigevano dalla Teſoreria camerale ; e coſa debbano oſſervare i Dominj ſu queſto propoſito . . . . „ 168
Invalidi (circa gli) che vogliano trasferirſi in Tranſilvania volontariamente . . . . . „ 169
Invalidi . Circa le Tabelle dello Stato dei medeſimi . . . . . „ 178
Invalidi ; Loro competenza da chi debba eſſere loro corriſpoſta . . . . . „ 179
Invalidi ; Coſa ſi debba fare dei documenti che ſi trovaſſero alla morte di qualche Invalido . „ ivi
Invalidi . Come debba contenerſi l' Ufficio degl' In-

validi toccante il collocamento de' figlj de' ſoldati . . . . . Pag. 182
Iſtanze (circa le) da farſi per congedi , e traslocazioni . . . . . „ 111
Iſtruzioni in affari di diſerzione . , . . . „ 164
Iſtruzioni circa i figlj dei ſoldati . . . . „ 180
Iſtruzioni riguardanti le qualità che ſi richieggono in uno Stallone . . . . . „ 186

LEva (*la*) *delle Reclute , come debba farſi* . . . . . Pag. 72, e 109
Libri normali ; I libri delle ſcuole normali ſaranno ſomminiſtrati gratis *ai figlj dei ſoldati* . „ 180
Licenze (le) non avranno luogo , ſe non qualora ſi ſaprà il luogo della dimora del licenziato . „ 111
Licenze ; la proroga delle licenze, come abbiano i Domini ad impetrarle . . . . . „ ivi
Licenziati a tempo determinato ; come debbano rimpiazzarſi, in caſo di mancanza . „ 66. 68, e 112
Licenziati (i) ſi aſterranno da qualunque contrabbando . . . . . „ ivi
Licenziati (i) ; per quali delitti debbano eſſere rimandati ai loro Reggimenti, o Corpi . . „ ivi
Licenziati (come) indeterminati : qual Gente debba ſceglierſi . . . . . „ 115
Licenziati indeterminati . Gli Uffici del Circolo non faranno più iſtanza pel trasferimento de' Licenziati indeterminati , ma procureranno piuttoſto che vengano congedati . . . . . „ ivi

MErcati *per i cavalli ; tempi in cui debbono tenerſi i detti mercati* . . . . . Pag. 192
Militari ; Circa il far credito alle perſone militari . „ 9
Militari ; Giuriſdizione per le Vedove dei medeſimi . „ 24

Militari (circa que') che ſi rendeſſero colpevoli di tutt' altro delitto, fuorchè di delitto militare. . . . . . Pag. 24., e 113
Militari cordoniſti. Circa i letti da ſomminiſtrarſi loro, e la riſpettiva bonificazione. . . . . „ 27

Numerazione delle caſe. . . . Pag. 93., e 94

Officiali (agli) militari non ſi potrà far credito nè in danaro, nè in cibarie, oltre all' importo di un meſe di paga . . . . . Pag. 9

Paſcolo pe' cavalli; Circa le quietanze riſpettive . . . . . Pag. 146
Paſcoli; nei paſcoli per le cavalle da razza non s' immiſchieranno coſe pregiudicievoli . . . „ 192
Poledri; Rapporto toccante i medeſimi . „ 190, e ſeg.
Proceſſi; come debbano formarſi in affari di contabilità per conto dell' Erario . . . . . „ 4

Quartieri militari; chi ſia tenuto a ſomminiſtrarli . . . . . Pag. 26
Quartieri (circa i) per gli Officiali . . . . „ 28
Quietanze (le) per il paſcolo de' cavalli, come debbano eſſere fatte . . . . . „ 146

Reclutamento, e Conſcrizione. Siſtema riſpettivo . . . . . Pag. 31
Reclute; Non ſi deſtineranno allo Stato militare ſe non quelle reclute, che non abbiano ad eſſere di bel nuovo dimeſſe dal ſervizio. . . . . „ 109

Reclute, come debba farsi la leva delle medesime . . . . . Pag. 66 72, e 109
Reclute; S. M. condona all' obbligo rimasto in occasione dell' ultima guerra, di quel dato numero di reclute . . . . . „ 110
Reclute essere; Circa il loro trasporto per gli Stati ereditarj . . . . . „ 161
Regolamento circa le Tasse giudiziarie di Auditoriato, e ne' Giudizj delegati-mititari-misti . „ 14
Regolamento circa la somministrazione dei carri, e cavalli pel servizio militare . . . . „ 116. e seg.
Requisiti (i) dei letti per gli Cordonisti militari, da chi, e come debbano somministrarsi, e come averne la bonificazione . . . . . „ 27
Riparazioni (circa le), e le Fabbriche delle Caserme . . . . . „ 29

Sabina (la) non si darà da mangiare alle cavalle, nè qualunqe altra cosa pregiudicevole. Pag. 192
Segno, e visite da farsi agli Stalloni . . . „ 184
Sistema di conscrizione militare . . . . . „ 31
Stalloni; qual sia il tempo destinato per la generazione . . . . . „ 192
Stalloni; Le Cavalle non calde non verranno sforzate a lasciarsi coprire . . . . . „ 191
Stalloni; loro qualità necessarie . . . . . „ 186
Stalloni (gli) marcati con una nulla O; saranno venduti, rendendone inteśi gli Abitanti . „ 184
Stalloni; circa la visita, ed il segno da farsi ai medesimi . . . . . „ ivi
Stalloni; loro propagazione, e mantenimento. „ 189, e 193
Stato militare, (dallo) chi ne sia esente. „ 108, e 109
Studenti; quali sieno esenti dallo Stato militare. „ 108
Sudditi (i) non parleranno in presenza de' soldati delle strade segrete che conducono ai confini. „ 157

Taglia di Fior. 24. per le Guardie dei confini, che arreſtaſſero un Diſertore . . Pag. 157
Taglie diverſe . . . . . „ 163
Taſſe giudiziarie ne' Giudizj di Auditoriato, ed in quelli delegati-militari-miſti . . . . . „ 14
Transferimento; Coſa abbiano da oſſervare i Domini bramando che un Licenziato a tempo determinato venga traſferito come Licenziato indeterminato . . . . . „ 111
Trattato delle Reclute eſtere (circa il) . . „ 161
Tratto della Giuſtizia militare . . . . . „ 1

Udove militari; loro giuriſdizione . . Pag. 24
Vettovaglie (le) deſtinate per qualche magazzino non ſaranno toccate da chicchefſia . . . . „ 117
Viſite, e ſegno da farſi agli Stalloni . . . „ 184

Fine del Sommario.

646739
SBN